



Comunicazione UFRC 1/26

3 marzo 2026

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione del divieto di opting-out retroattivo

Un anno dopo la sua entrata in vigore, il divieto di opting-out retroattivo sancito all'art. 727a cpv. 2 seconda frase CO continua a sollevare questioni d'applicazione. L'UFRC ha già avuto modo di pronunciarsi due volte su questo tema nelle Comunicazioni 2/24 e 1/25. La presente comunicazione mira a precisarle e completarle. Per il resto, si rinvia a tali comunicazioni.

1 Documenti giustificativi e momento della loro presentazione

Si pone la questione di quali documenti giustificativi debbano essere prodotti e in quale momento, affinché un ente giuridico possa beneficiare della rinuncia alla revisione limitata. L'art. 727a cpv. 2 seconda frase CO stabilisce che la rinuncia vale soltanto per gli esercizi futuri e che la sua iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata prima dell'inizio dell'esercizio. L'art. 727a cpv. 2^{bis} CO precisa che all'iscrizione della rinuncia nel registro di commercio deve essere allegato il conto annuale dell'esercizio annuale precedente.

L'art. 62 cpv. 1 ORC stabilisce che alla notificazione deve essere allegata una dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata. L'art. 62 cpv. 2 ORC precisa i documenti giustificativi da produrre **al momento della notificazione di iscrizione della rinuncia alla revisione limitata**, ossia: il conto annuale dell'ultimo esercizio concluso, approvato dall'assemblea generale (lett. a), il verbale riguardante l'approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso (lett. b), se del caso, la relazione di revisione concernente l'ultimo esercizio concluso (lett. c), nonché le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale determinante dell'assemblea generale (lett. d). In tale contesto, i conti annuali da produrre sono quelli già approvati, rispettivamente sottoposti a revisione, vale a dire, di regola, quelli dell'esercizio contabile N-1. Tuttavia, è possibile che gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea generale risalgano a un periodo precedente. Tali documenti possono essere accettati come documenti giustificativi. Ciò che è determinante è che essi siano stati approvati. La notificazione di iscrizione dell'opting-out deve allora intervenire durante l'esercizio contabile N e la rinuncia diventerà effettiva nell'esercizio N+1.

Il mandato dell'ufficio di revisione termina, di principio, con l'approvazione dei conti annuali e della relazione di revisione concernenti l'esercizio contabile dell'anno N, in occasione dell'assemblea generale. La cancellazione dell'ufficio di revisione può allora essere notificata al registro di commercio. La notificazione di cancellazione può essere presentata dall'ente giuridico stesso (art. 727a cpv. 5 CO e art. 62 cpv. 4 ORC) oppure dall'ufficio di revisione (art. 933 cpv. 2 CO e art. 17 cpv. 2 lett. a ORC). **Per la cancellazione dell'ufficio di revisione è sufficiente una notificazione dell'ente giuridico o dell'organo di revisione.** Pertanto, in assenza di una base legale sufficiente, non vi è motivo di esigere dall'ente giuridico la dimostrazione che i conti annuali dell'anno N o N+1 siano stati effettivamente sottoposti a revisione, né di richiederne la produzione.

Se l'ente giuridico richiede la cancellazione dell'ufficio di revisione prima dell'entrata in vigore della rinuncia alla revisione limitata (ossia ancora durante l'esercizio contabile N), esso si troverà in una situazione di **lacuna nell'organizzazione**.

Infine, le autorità del registro di commercio possono **intimare a una società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia** o di designare un ufficio di revisione qualora sussistano circostanze che lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia alla revisione limitata non siano più adempiuti (art. 62 cpv. 5 lett. b ORC). Un'intimazione a rinnovare la dichiarazione di opting-out può intervenire anche quando la rinuncia non è ancora entrata in vigore. L'ufficio del registro di commercio potrà in particolare richiedere il rinnovo della dichiarazione o la designazione di un ufficio di revisione qualora l'opting-out precedentemente iscritto fosse documentato mediante conti annuali non attuali. Ciò si verifica, ad esempio, quando la richiesta di iscrizione dell'opting-out è presentata all'inizio dell'esercizio annuale, in un momento in cui l'assemblea generale non ha ancora approvato i conti annuali dell'esercizio precedente e, di conseguenza, sono stati utilizzati i conti annuali (approvati) del penultimo esercizio.¹

2 Rinuncia alla revisione limitata delle fondazioni

Si è posto il problema di sapere se anche le fondazioni siano soggette al divieto di rinuncia retroattiva alla revisione limitata e, in caso affermativo, in che modo tale divieto debba applicarsi nei loro confronti. L'obbligo di revisione delle fondazioni è sancito all'art. 83b CC. Tale disposizione stabilisce che spetta all'organo superiore della fondazione designare un ufficio di revisione (art. 83b cpv. 1 CC). L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione; il Consiglio federale definisce le condizioni dell'esonero (art. 83b cpv. 2 CC). In mancanza di disposizioni speciali applicabili alle fondazioni, le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia (art. 83b cpv. 3 CC). Secondo il Messaggio del Consiglio federale, il rinvio previsto al cpv. 3 è **dinamico**, nel senso che si aggiorna automaticamente in caso di modifiche legislative che riguardano l'altra legge.² Esso comprende pertanto anche la revisione del diritto della società anonima entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

¹ Rapporto esplicativo del 25 ottobre 2023 concernente la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Lotta contro l'abuso del fallimento), p. 14.

² Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, p. 3626.

In applicazione della norma di delega di cui all'art. 83b cpv. 2 CC, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni.³ Tale delega riguarda esclusivamente la disciplina delle condizioni materiali dell'esonero (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a–c dell'ordinanza). La norma di delega e l'ordinanza non contengono invece disposizioni relative al momento a partire dal quale l'esonero dalla designazione di un ufficio di revisione produce effetti.

Secondo il Messaggio del Consiglio federale, il rinvio previsto all'art. 83b cpv. 3 CC determina le esigenze legali applicabili in materia di revisione delle fondazioni. Ne consegue, ad esempio, che la natura della revisione (ordinaria o limitata) è disciplinata dalle stesse regole previste nel diritto della società anonima. L'autorità di vigilanza può liberare una fondazione dall'obbligo di revisione, ma resta vincolata alle disposizioni materiali in materia di revisione.⁴

L'art. 83b CC non prevede disposizioni derogatorie al divieto di opting-out retroattivo. Tale principio si applica pertanto, per analogia, anche alle fondazioni, in virtù del rinvio dinamico dell'art. 83b cpv. 3 CC al diritto della società anonima.

L'art. 95 cpv. 1 lett. I ORC concretizza il divieto di esonero retroattivo dalla revisione delle fondazioni, prevedendo, dal 1° gennaio 2025, che **la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale l'esonero è valido** debba essere iscritta nel registro di commercio.⁵ La decisione esecutiva di esonero dell'autorità di vigilanza è sufficiente quale documento giustificativo (art. 97 cpv. 1 lett. a ORC).

Al fine di tener conto delle specificità proprie al diritto delle fondazioni e, in particolare, del fatto che una fondazione non può dichiarare autonomamente la rinuncia alla revisione limitata, la data determinante per stabilire se l'esonero sia o meno retroattivo è quella della decisione dell'autorità di vigilanza competente sulle fondazioni e non quella della richiesta presentata all'ufficio del registro di commercio. In altri termini, l'autorità di vigilanza competente deve adottare la decisione di esonero durante l'esercizio contabile dell'anno N affinché l'esonero possa diventare effettivo per l'esercizio successivo dell'anno N+1.

Modello di testo per l'iscrizione:

«In virtù della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione è esonerata dal designare un ufficio di revisione a partire dall'esercizio avente inizio il gg.mm.aaaa.»

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

Félix Reinmann
Capo

³ RS 211.121.3.

⁴ Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, p. 3626.

⁵ Rapporto esplicativo del 25 ottobre 2023 concernente la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Lotta contro l'abuso del fallimento), p. 19.



Comunicazione UFRC 1/25

7 aprile 2025

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

A. Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e quella dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC)² sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha già preso posizione su questioni (interpretative) relative al nuovo diritto tramite le comunicazioni UFRC 3/2022, 1/2023, 2/2023, 3/2023 e 1/2024. Ulteriori questioni (interpretative) del nuovo diritto della società anonima sono state affrontate anche nelle pubblicazioni "*Rückblick auf die Praxis 2023 des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister*" apparsa su REPRAX 1/2/2024 e "*Rückblick auf die Praxis 2024 des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister*" pubblicata su REPRAX 1/2025. Di seguito vengono esaminate ulteriori questioni (interpretative) relative al nuovo diritto della società anonima o approfonditi argomenti già trattati.

2 Iscrizione simultanea dell'aumento del capitale ordinario e del margine di variazione del capitale

Come già indicato nella comunicazione UFRC 1/2023, l'importo aumentato o ridotto del capitale azionario può essere utilizzato come base per determinare il limite del margine di variazione del capitale, a condizione che l'aumento o la riduzione del capitale ordinario siano depositati per l'iscrizione nel registro di commercio contemporaneamente alla modifica dello statuto relativa al margine di variazione del capitale. Per quanto riguarda le condizioni generali, nella comunicazione 1/2023 è stato fatto riferimento al parere dell'UFRC del 2 luglio 2002 sull'ammontare massimo di un aumento del capitale autorizzato, pubblicato nella RERAX 2/2002, p. 49.

¹ RS 220.

² RS 221.411.

Questa regola, che a prima vista sembra chiara, ha tuttavia sollevato, nella pratica, ulteriori domande. Di seguito vengono distinte tre diverse situazioni.

2.1 Caso n. 1: L'aumento del capitale viene effettuato immediatamente dal consiglio d'amministrazione

Nel caso n. 1, l'assemblea generale delibera, nell'ambito di un primo punto all'ordine del giorno, un aumento ordinario del capitale, che viene immediatamente effettuato (dal consiglio d'amministrazione). In un punto successivo all'ordine del giorno, l'assemblea generale decide poi di introdurre un margine di variazione del capitale. Per garantire il corretto ordine temporale, l'assemblea generale viene sospesa tra il primo e il secondo punto all'ordine del giorno, consentendo così al consiglio d'amministrazione di adottare la decisione esecutiva. In alternativa, si possono tenere due assemblee generali separate, intervallate dalla decisione esecutiva del consiglio d'amministrazione. In entrambi i casi, coloro che sono diventati azionisti nell'ambito dell'aumento di capitale partecipano alla delibera sull'introduzione del margine di variazione del capitale. L'aumento ordinario del capitale e l'introduzione del margine di variazione del capitale vengono notificati e iscritti congiuntamente nel registro di commercio (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale).

Questa procedura non pone alcun problema e corrisponde a quella descritta nel parere dell'UFRC del 2 luglio 2002 (relativo all'aumento autorizzato del capitale). Per la determinazione del limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale, è già rilevante il nuovo capitale (risultante dall'aumento ordinario).

2.2 Caso n. 2: L'aumento del capitale viene effettuato dopo la deliberazione dell'AG sull'aumento del capitale ordinario e sul margine di variazione del capitale

Nel caso n. 2, l'assemblea generale delibera un aumento ordinario del capitale nell'ambito del primo punto all'ordine del giorno e, in punto successivo, l'introduzione di un margine di variazione del capitale (a condizione che l'aumento ordinario del capitale venga effettuato e iscritto simultaneamente nel registro di commercio). Successivamente, il consiglio d'amministrazione procede con l'aumento ordinario del capitale e sia quest'ultimo che l'introduzione del margine di variazione del capitale vengono notificati e iscritti congiuntamente nel registro di commercio (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale). Si è posta la questione se, anche in questa configurazione, sia possibile fare riferimento al nuovo capitale aumentato per determinare il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale al momento della sua introduzione.

In questa situazione, al momento della deliberazione sul margine di variazione del capitale, l'aumento del capitale non è ancora stato effettuato. Ciononostante, la maggior parte degli uffici cantonali del registro di commercio consente che il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale sia basato sul nuovo capitale (già aumentato). Questo approccio risulta convincente perché (1) la tempistica delle deliberazioni dell'assemblea generale è corretta (prima si delibera sull'aumento del capitale e poi sul margine di variazione del capitale); (2) sono ammesse deliberazioni assembleari condizionate (la deliberazione sul margine di variazione del capitale è soggetta alla condizione che l'aumento ordinario del capitale sia stato

effettuato e iscritto) e (3) in linea di principio, non vi è alcun rischio per gli interessi degli azionisti o dei creditori. Per motivi di trasparenza, gli eventuali nuovi azionisti che entrano nella società nell'ambito dell'aumento del capitale devono essere adeguatamente informati dell'introduzione del margine di variazione del capitale già deliberata. La soppressione d'ufficio del margine di variazione del capitale (art. 653v cpv. 1 CO), a seguito dell'aumento ordinario del capitale da parte del consiglio d'amministrazione, può essere esclusa. Infatti, l'art. 653v cpv. 1 CO si applica solo se *l'assemblea generale delibera l'aumento del capitale durante la durata di validità dell'autorizzazione*. Ciò non è affatto il caso in questa situazione, poiché l'assemblea generale ha deliberato l'aumento del capitale prima dell'introduzione del margine di variazione del capitale. Naturalmente, resta espressamente riservata un'eventuale interpretazione diversa da parte del tribunale.

2.3 Caso n. 3: L'aumento del capitale con un ammontare nominale massimo viene effettuato dopo la deliberazione dell'assemblea generale sul margine di variazione del capitale

Nel caso n. 3, la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'assemblea generale delibera, in un primo punto all'ordine del giorno, un aumento ordinario del capitale con un *ammontare nominale massimo* e, in un punto successivo, l'introduzione di un margine di variazione del capitale (a condizione che l'aumento ordinario del capitale venga completato e iscritto simultaneamente nel registro di commercio). Successivamente, il consiglio d'amministrazione procede con l'aumento ordinario del capitale, che viene depositato e iscritto presso il registro di commercio insieme all'introduzione del margine di variazione del capitale (entro 6 mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale). In questa situazione, al momento della deliberazione dell'assemblea generale sull'introduzione del margine di variazione del capitale, l'ammontare del capitale risultante dall'aumento ordinario non è ancora noto. Si pone quindi la questione se il limite superiore e inferiore del margine di variazione del capitale possa (o addirittura debba) essere calcolato sulla base del capitale aumentato (pur essendo ancora sconosciuto) e come debba essere concretamente formulata l'autorizzazione, sia nell'atto pubblico della deliberazione dell'AG sia nello statuto.

Se il caso n. 2 è considerato ammissibile, lo stesso deve valere (alle condizioni indicate al punto 2.2) anche per il caso n. 3, poiché le due situazioni non differiscono né nella sequenza delle deliberazioni né nei poteri attribuiti al consiglio d'amministrazione. L'assemblea generale stabilisce esclusivamente l'ammontare nominale massimo dell'aumento di capitale, senza concedere al consiglio d'amministrazione alcun margine discrezionale aggiuntivo: l'importo definitivo del capitale risultante dall'aumento ordinario dipende esclusivamente dal numero di azioni sottoscritte. Dal punto di vista pratico, l'introduzione del margine di variazione del capitale (clausola di autorizzazione) deve basarsi su una "formula" (ad esempio "Capitale azionario dopo l'aumento ordinario del capitale più/meno il 20%" oppure "Capitale azionario dopo l'aumento ordinario del capitale più/meno un determinato numero di azioni") o esprimere la situazione in modo trasparente in altro modo. Dopo l'aumento ordinario del capitale, il consiglio d'amministrazione provvede ad adeguare lo statuto in relazione al capitale e può anche «rettificare» la clausola di autorizzazione, sostituendo, ad esempio, la "formula" con le cifre effettive. Le cifre utilizzate dal consiglio d'amministrazione derivano esclusivamente da un calcolo matematico basato sulla delibera dell'assemblea generale, senza lasciare alcun margine di-

screzionale al consiglio stesso. L'UFRC considera questa procedura ammissibile. Naturalmente, resta espressamente riservata un eventuale interpretazione diversa da parte del tribunale.

3 Cancellazione d'ufficio del margine di variazione del capitale (art. 653v cpv. 1 CO)

3.1 Informazioni generali sulla cancellazione d'ufficio

Se, nel corso della durata dell'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione in relazione al margine di variazione del capitale, l'assemblea generale delibera un aumento ordinario del capitale, una riduzione del capitale o un cambio di valuta, la deliberazione sul margine di variazione del capitale decade per ragioni di certezza giuridica (art. 653v cpv. 1 CO). Di conseguenza, il margine di variazione del capitale (clausola di autorizzazione) deve essere eliminata dallo statuto.

Resta naturalmente possibile che l'assemblea generale introduca immediatamente un nuovo margine di variazione del capitale (messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, pag. 441). Per le modalità di introduzione di un nuovo margine di variazione del capitale, si può fare riferimento alle spiegazioni fornite al punto 2.

Al momento dell'iscrizione dell'aumento ordinario del capitale (o della riduzione del capitale o del cambio di valuta), l'ufficio del registro di commercio deve verificare se il margine di variazione del capitale sia stato eliminato dallo statuto o se l'assemblea generale abbia deliberato l'introduzione di un nuovo margine di variazione del capitale. In assenza sia della cancellazione del margine di variazione del capitale sia di una deliberazione dell'assemblea generale sull'adozione di un nuovo margine di variazione del capitale, l'ufficio del registro di commercio respingerà la notifica.

3.2 Adeguamento dello statuto in caso di cancellazione d'ufficio

La cancellazione della disposizione sul margine di variazione del capitale dagli statuti solleva alcune questioni interpretative. La legge non specifica né il momento esatto in cui deve avvenire tale cancellazione né quale sia l'organo competente per l'adeguamento statutario.

L'UFRC ritiene che la cancellazione del margine di variazione del capitale e la relativa iscrizione nel registro di commercio debbano avvenire contemporaneamente all'esecuzione e all'iscrizione dell'aumento o della riduzione del capitale deliberati dall'assemblea generale, nonché all'eventuale nuova iscrizione di un margine di variazione del capitale. Questo principio è coerente con la finalità dell'art. 653v. cpv. 1 CO, che mira a garantire la certezza del diritto e consente la sostituzione immediata del margine di capitale decaduto con uno nuovo. Il consiglio d'amministrazione è quindi responsabile della modifica dello statuto, così come dell'esecuzione dell'aumento di capitale (o della riduzione di capitale o del cambio di valuta) che ha determinato la decadenza del margine di variazione del capitale. Nell'ambito della modifica statutaria ai sensi dell'art. 652g CO (o dell'art. 653o o 621 cpv. 3 CO), il consiglio d'amministrazione deve effettuare anche l'adeguamento previsto dell'art. 653v cpv. 1 CO. La decisione relativa al margine di variazione del capitale, e quindi l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione per modificare il capitale nell'ambito di tale margine, decade nel momento in cui l'assemblea generale delibera l'aumento o la riduzione del capitale. Da quel momento,

il consiglio d'amministrazione non è più autorizzato a modificare il capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale. Tuttavia, fino all'esecuzione della modifica del capitale, si configura una situazione di sospensione. Se la modifica del capitale non viene infine eseguita, secondo l'UFRC l'autorizzazione relativa al margine di variazione del capitale resta valida, a meno che l'AG non disponga diversamente (in tal senso si esprimono anche Candreia/Zindel/Isler in BaK-OR II, Art. 653v OR, N 6 o Büchler, Das Kapitalband, N 240). Ne consegue che, se l'aumento o la riduzione ordinaria del capitale non viene iscritto nel registro di commercio entro di 6 mesi previsto dagli artt. 650 cpv. 3 o art. 653j cpv. 4 CO), il margine di variazione del capitale non decade ai sensi dell'art. 653v CO. Naturalmente, si riserva espressamente un'eventuale diversa interpretazione da parte del tribunale.

B. Opting-out

Dopo l'entrata in vigore della legge contro l'abuso del diritto fallimentare, sono emersi diversi casi che hanno reso necessari chiarimenti in merito alla rinuncia alla revisione limitata (opting-out) e al testo da iscrivere nel registro di commercio.

1 Trasferimento della sede di una persona giuridica straniera in Svizzera

Il primo caso riguarda il trasferimento in Svizzera della sede legale di una persona giuridica straniera. Poiché tale trasferimento comporta l'iscrizione di una nuova società in Svizzera, l'iscrizione avrà valore costitutivo. L'opting-out sarà iscritto secondo le stesse modalità previste per la costituzione di una società. Si propone il seguente testo di iscrizione:

«La società rinuncia alla revisione limitata a partire dall'iscrizione del trasferimento della sede in Svizzera.»

2 Trasformazione

In caso di trasformazione di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di un'associazione in una società di capitali, si pone la stessa questione che nel caso del trasferimento della sede dall'estero. Prima della trasformazione, infatti, la persona giuridica non era soggetta all'obbligo di revisione. A seguito della trasformazione, la società deve ora nominare un ufficio di revisione se soggetta a revisione ordinaria o limitata, oppure deve rinunciare alla revisione limitata. Per quanto riguarda l'opting-out, l'iscrizione avverrà secondo modalità analoghe a quella prevista per la costituzione di una società di capitali. Si propone il seguente testo per l'iscrizione:

«La società rinuncia alla revisione limitata a partire dall'iscrizione della trasformazione.»

Ufficio federale del registro di commercio (UFRC)

Félix Reinmann
Capo



Comunicazione UFRC 2/24

11 ottobre 2024

Indicazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione della legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento

1 Trasferimento di azioni/quote sociali

1.1 Condizioni e procedura

Ai sensi dell'art. 684a del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), il trasferimento di azioni è nullo se la società non ha più alcuna attività commerciale o attivi realizzabili ed è oberata di debiti.

Se, in relazione ad una notificazione, il Registro di commercio ha un sospetto fondato di un trasferimento di azioni nullo ai sensi dell'art. 684a cpv. 1 CO, questi intima alla società di produrre l'ultimo conto annuale firmato o l'ultimo conto annuale verificato se ha un ufficio di revisione. Se la società non gli dà seguito, o se il conto annuale conferma il sospetto, l'iscrizione nel Registro di commercio è rifiutata.

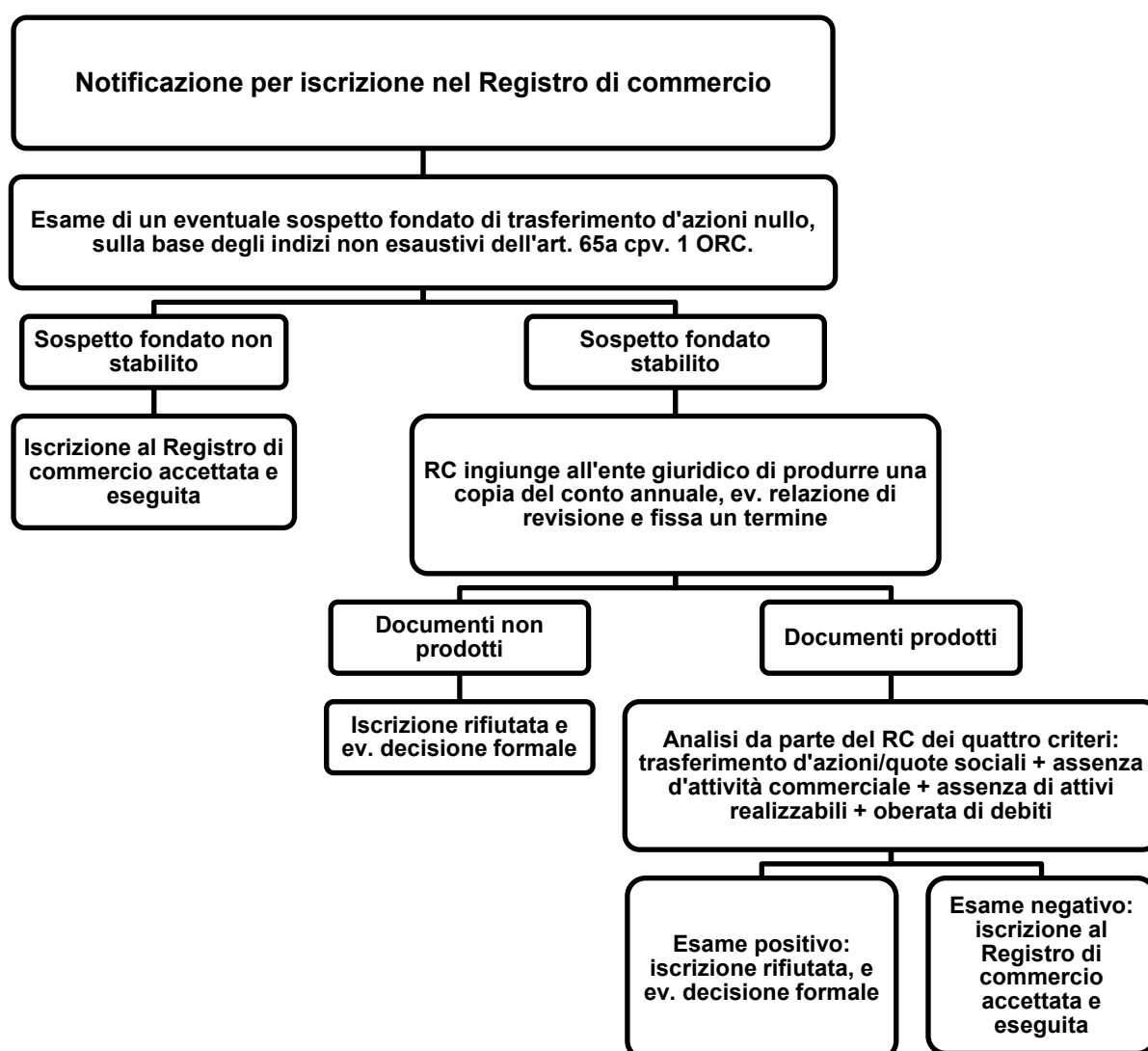
L'art. 65a ORC chiarisce la nozione di sospetto fondato e stabilisce la procedura da seguire.

La nozione di sospetto fondato non è definita in modo esaustivo. L'elenco dell'art. 65a cpv. 1 ORC è esemplificativo. In particolare sono trattati i seguenti casi:

- diversi fatti iscritti, come lo scopo, la sede, la ragione sociale e i membri del consiglio di amministrazione, vengono modificati simultaneamente o successivamente;
- il domicilio della società si trova allo stesso indirizzo del domicilio di una società alla quale un'iscrizione è stata rifiutata a causa di un trasferimento di azioni nullo;
- le persone che trasferiscono o acquisiscono le azioni hanno già partecipato a un trasferimento di azioni nullo la cui iscrizione è stata rifiutata.

Le circostanze del caso specifico sono importanti, ad esempio per quanto riguarda quale limite temporale deve essere preso in considerazione per la realizzazione dei fatti sopra citati. Tuttavia, queste circostanze giocano un ruolo solo nella misura in cui vi sia effettivamente un trasferimento di diritti sulla società. Se non c'è trasferimento, la procedura prevista dall'art. 65a ORC non può essere applicata. Nel caso di un trasferimento di quote sociali di una società a garanzia limitata, questi fatti saranno facili da stabilire, in quanto la titolarità delle quote sociali e il loro trasferimento devono essere notificati al Registro di commercio e iscritti (cfr. art. 82 cpv. 1 ORC). Nel caso di azioni di una società anonima, invece, tale trasferimento può essere più difficile da dimostrare. Tuttavia, la formulazione "sospetto fondato" include anche l'atto di trasferimento stesso. L'ufficio del Registro di commercio deve stabilire i fatti sulla base della verosimiglianza¹. La parte notificante è tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti, visto che la notificazione indirizzata al Registro di commercio è nel suo interesse².

A livello procedurale, lo schema seguente illustra le diverse fasi:



¹ Per quanto riguarda la verosimiglianza, l'autorità non deve essere persuasa della veridicità del fatto asserito. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, ma anche probabile, sulla base di un apprezzamento oggettivo dei mezzi di prova (DTF 144 II 65, consid. 4.2.2).

² Cf. DTF 132 III 731, consid. 3.5.

Per quanto riguarda la procedura di diffida, si applicano le regole ordinarie dell'art. 152a ORC. Per quanto riguarda la nozione di “operata di debiti”, si rimanda all'art. 725b CO e alle spiegazioni relative a questa disposizione.

1.2 Giurisprudenza relativa al trasferimento di un mantello giuridico

Secondo la giurisprudenza costante, il Tribunale federale considera che l'acquisto di una società mantello - ossia il trasferimento di una società *de facto* liquidata economicamente ma non giuridicamente - è un negozio giuridico nullo. Ciò consentirebbe in effetti di eludere le norme concernenti la costituzione e la liquidazione della società³. Una società liquidata di fatto deve essere cancellata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revoca della decisione di sciogliere la società non è più possibile a questo stadio⁴ e vi è l'obbligo di cancellare la società⁵.

In questo contesto, si ricorda la seguente posizione esposta durante i dibattiti parlamentari: «*Die Rechtsprechung zum Mantelhandel hat dann eben - das will die Kommission zuhanden des Amtlichen Bulletins klarstellen -, was auch immer der Inhalt und die Tragweite dieser Rechtsprechung ist, ihren unveränderten Bestand.*»⁶.

2 Rinuncia alla revisione limitata (opting-out)

2.1 Procedura

Conformemente all'art. 727a cpv. 2 CO, la rinuncia alla revisione limitata è valida solo per gli esercizi futuri e la sua iscrizione nel Registro di commercio deve essere notificata prima dell'inizio dell'esercizio.

L'iscrizione della rinuncia nel Registro di commercio deve d'ora in avanti essere accompagnata dal conto annuale dell'esercizio annuale precedente (art. 727a cpv. 2^{bis} CO).

La questione dell'ammissione dell'opting-out alla costituzione della società è emersa in diverse occasioni. Il problema è che, se la dichiarazione di opting-out è valida solo per gli esercizi futuri, allora tale dichiarazione sarebbe *de facto* esclusa per il primo esercizio contabile di un nuovo ente giuridico, in quanto la dichiarazione sarebbe valida solo per l'esercizio successivo. Tuttavia, secondo il messaggio del Consiglio federale, “*esso resterà ammissibile come finora al momento della costituzione della società*”⁷. Inoltre, il Parlamento ha esplicitamente ben accolto il mantenimento di questa prassi⁸. L'art. 62 cpv. 3 ORC lo prevede esplicitamente⁹.

Si possono presentare diverse situazioni per quanto riguarda la rinuncia alla revisione limitata. Di seguito sono illustrati diversi scenari:

³ Messaggio Abusi in ambito fallimentare, FF 2019 4332; sentenza del Tribunale federale 4C.19/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2a; DTF 123 III 473, consid. 5c; DTF 80 I 60, consid. 2a; DTF 80 I 30, consid. 1; DTF 67 I 36; DTF 65 I 139, consid. 3; DTF 64 II 361, consid. 1; DTF 55 I 134.

⁴ DTF 123 III 473, consid. 5c.

⁵ DTF 64 II 361, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4C.19/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2a.

⁶ Vogt BO 2021 N 2011.

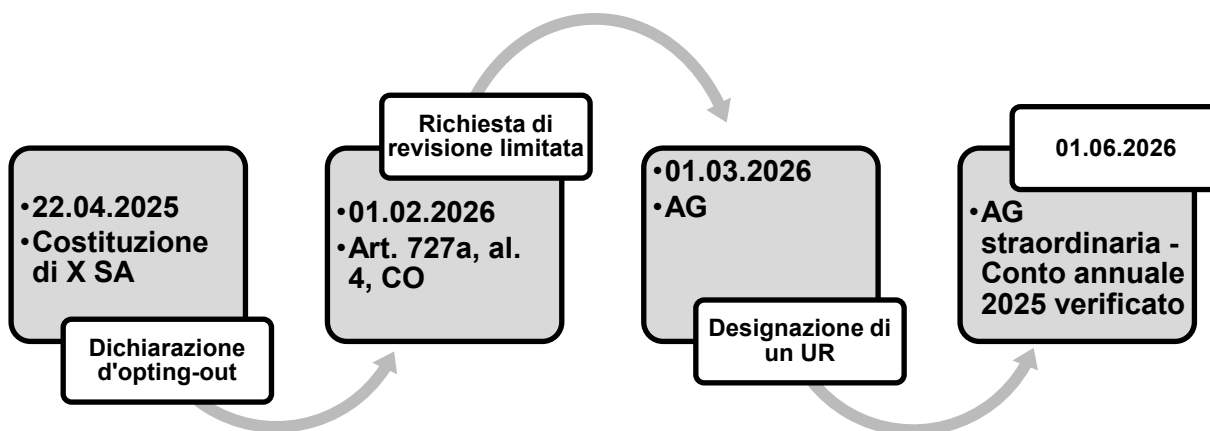
⁷ Messaggio Abusi in ambito fallimentare, FF 2019 4341.

⁸ Vogt BO 2021 N 2011.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 12.

Scenario 1:

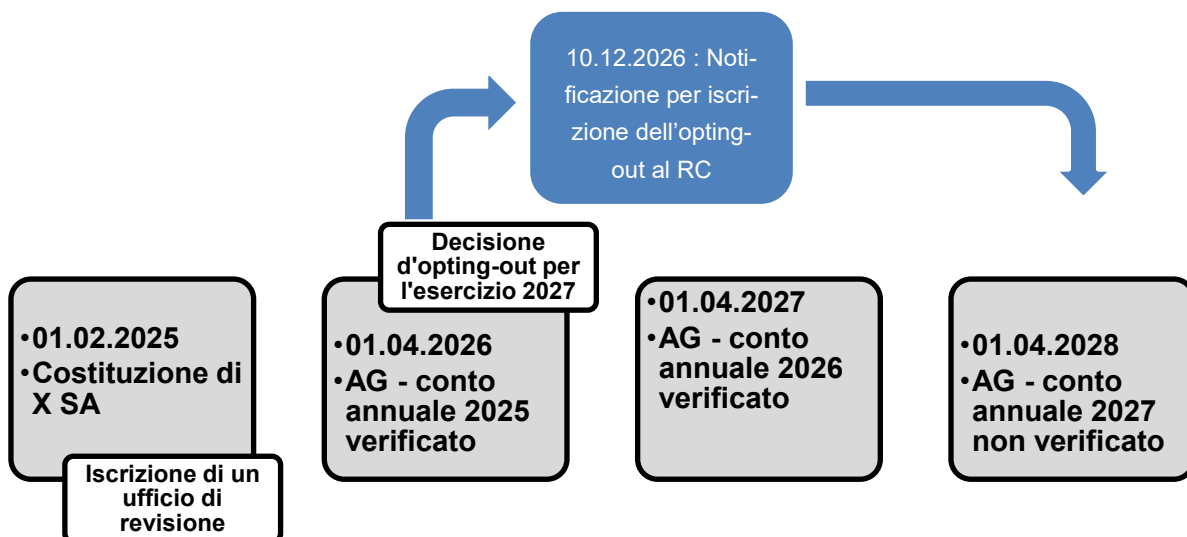
Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata entro il termine per l'anno concluso.



1. Il 22.04.2025, la società X SA è costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
2. Il conto annuale dal 22.04.2025 al 31.12.2025 è redatto senza revisione.
3. Il 01.02.2026, un azionista richiede una revisione limitata secondo l'art. 727a cpv. 4 CO.
4. Il 01.03.2026 si tiene l'assemblea generale, durante la quale deve essere designato un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione deve essere rapidamente iscritto nel Registro di commercio. Una nuova assemblea generale deve essere convocata: l'ufficio di revisione deve poter procedere alla revisione entro tale data.
5. L'ufficio di revisione effettua una revisione limitata del conto annuale 2025. Una nuova assemblea generale straordinaria è convocata.
6. Il 01.06.2026 si tiene l'assemblea generale straordinaria che porterà sull'approvazione del conto annuale 2025 verificato.
7. Sotto riserva di un'ulteriore decisione di opting-out, la società continua a essere soggetta ad una revisione limitata negli anni successivi.

Scenario 2:

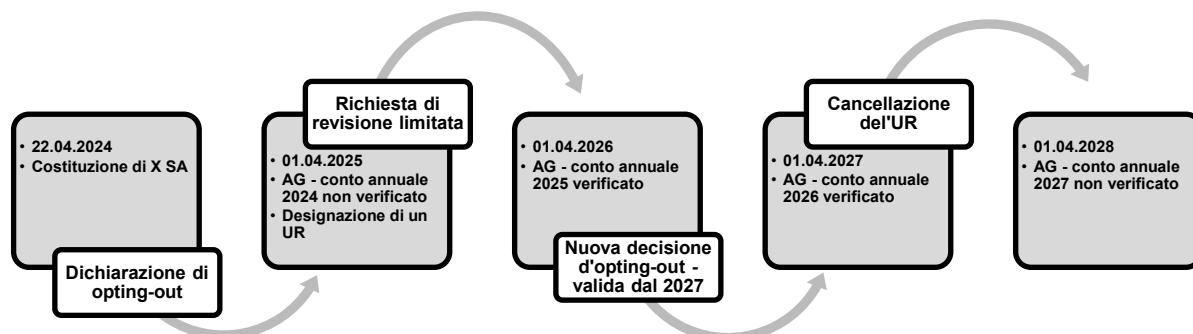
Costituzione di una società anonima con un ufficio di revisione, seguita da una richiesta di opting-out per il futuro.



1. Il 01.02.2025, la società X SA è costituita con l'iscrizione di un ufficio di revisione.
2. Il 01.04.2026 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2025. Durante questa assemblea generale viene presa una decisione di opting-out, valida a partire dall'esercizio 2027. L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio, al più tardi, entro il 31.12.2026.
3. La notificazione d'iscrizione della decisione di opting-out nel Registro di commercio viene inviata il 10.12.2026. L'iscrizione viene effettuata nel Registro di commercio.
4. Il conto annuale 2026 deve essere sottoposto ad una revisione. Il conto annuale 2027, invece, non farà l'oggetto di una revisione a causa della decisione di opting-out.

Scenario 3:

Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata fuori termine per l'anno concluso.



1. Il 22.04.2024, la società X SA è stata costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
2. Il conto annuale dal 22.04.2024 al 31.12.2024 è redatto senza revisione.
3. Il 01.04.2025 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2024 non verificato.
4. Meno di 10 giorni prima o durante l'assemblea generale, un azionista richiede una revisione limitata. Questa richiesta riguarderà l'anno in corso, cioè il 2025. Infatti, la richiesta è fuori termine per i conti 2024. L'assemblea generale designa quindi un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione viene poi iscritto nel Registro di commercio.
5. Il conto annuale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 è redatto con una revisione limitata.
6. Il 01.04.2026 si tiene l'assemblea che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2025.
7. Sotto riserva di una nuova decisione di opting-out, la società continuerà a essere soggetta alla revisione limitata negli anni successivi.
8. Se si desidera nuovamente un opting-out, una nuova decisione deve essere presa nel 2026. L'opting-out sarà così valido a partire dall'esercizio 2027. La sua iscrizione nel Registro di commercio deve essere notificata entro la fine del 2026. L'iscrizione nel Registro di commercio menzionerà la data da quando l'opting-out avrà effetto.

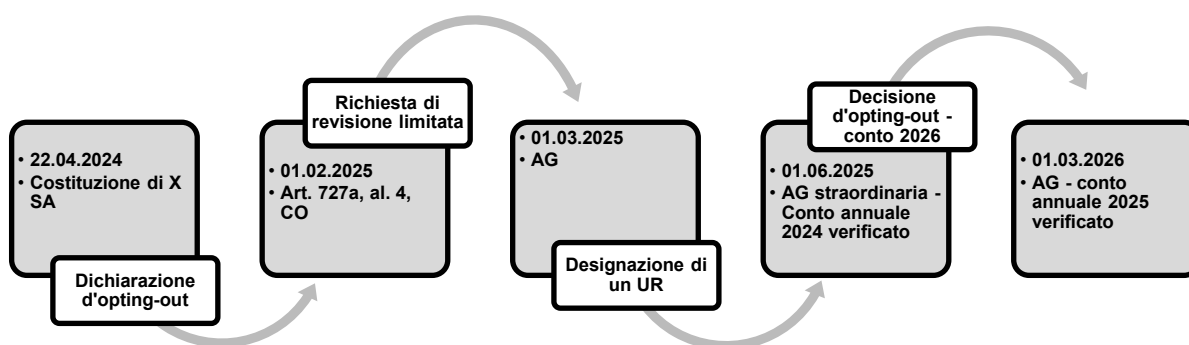
Per un certo periodo di tempo, l'estratto del Registro di commercio indicherà l'esistenza di un ufficio di revisione e di un opting-out. Tuttavia, l'indicazione della data a partire dalla quale l'opting-out è valido permetterà di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

9. Il 01.04.2027 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2026. Alla fine del suo mandato, l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal Registro di commercio. La richiesta può essere presentata dalla società o dall'ufficio di revisione.

10. Il 01.04.2028 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2027 non verificato.

Scenario 4:

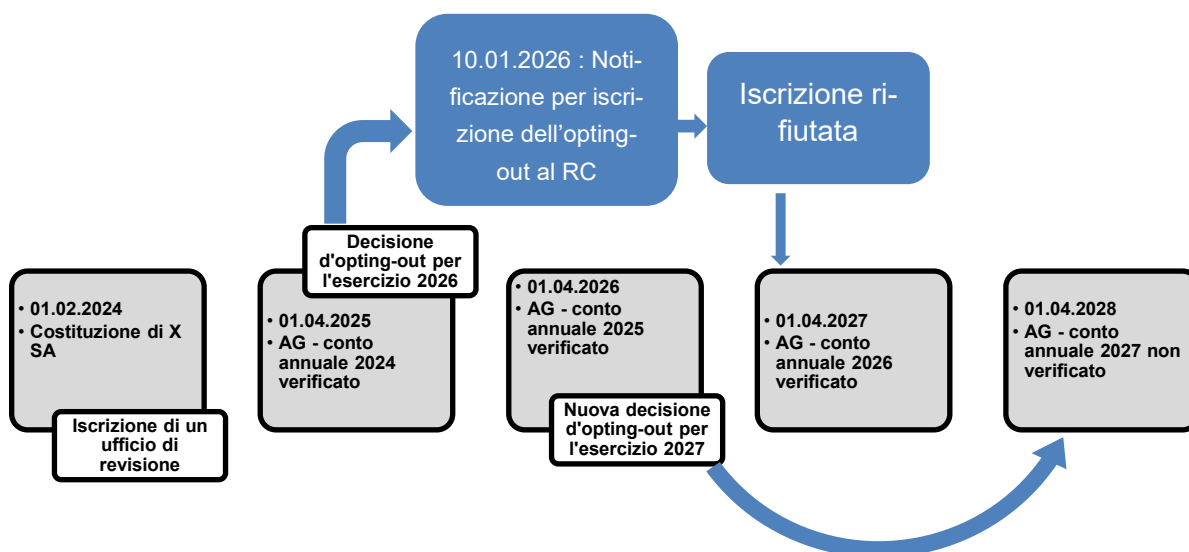
Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata nel termine per l'anno concluso. Revisione seguita da un'assemblea generale straordinaria per l'approvazione del conto annuale verificato.



- Il 22.04.2024, la società X SA è stata costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
- Il conto annuale dal 22.04.2024 al 31.12.2024 è redatto senza revisione.
- Il 01.02.2025, un azionista richiede una revisione limitata secondo l'art. 727a cpv. 4 CO.
- Il 01.03.2025 si tiene l'assemblea generale, durante la quale deve essere designato un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione deve essere rapidamente iscritto nel Registro di commercio. Una nuova assemblea generale deve essere convocata: l'ufficio di revisione deve poter procedere alla revisione entro tale data.
- L'ufficio di revisione effettua una revisione limitata del conto annuale 2024. Una nuova assemblea generale straordinaria viene convocata.
- Il 01.06.2025 si tiene l'assemblea generale straordinaria che porterà sull'approvazione del conto annuale 2024 verificato.
- La richiesta di revisione limitata da parte di un azionista (punto 3) ha come conseguenza che anche l'esercizio in corso sarà sottoposto alla revisione limitata.
- Se viene presa una nuova decisione di opting-out, una nuova decisione di opting-out, questa sarà valida solo a partire dall'esercizio 2026 (ai sensi dell'art. 727a cpv. 2 CO). L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio entro la fine del 2025.
- Il 01.03.2026 si terrà l'assemblea generale per l'approvazione del conto annuale verificato 2025.
- Alla fine del suo mandato, l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal Registro di commercio. La richiesta può essere presentata dalla società o dall'ufficio di revisione.

Scenario 5:

Costituzione di una società anonima, con ufficio di revisione, seguita da una richiesta di opting-out. Notificazione d'iscrizione dell'opting-out tardiva.



1. Il 01.02.2024 la società X SA è costituita con l'iscrizione di un ufficio di revisione.
2. Il 01.04.2025 si tiene l'assemblea generale, che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2024. Durante questa assemblea generale viene presa una decisione di opting-out, valida a partire dall'esercizio 2026. L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio, al più tardi, entro il 31.12.2025.
3. La notificazione di iscrizione della decisione di opting-out nel Registro di commercio è inviata il 10.01.2026. È quindi troppo tardi: una decisione di opting-out retroattiva non è ammissibile. Pertanto, la decisione non può più essere iscritta e sarà rifiutata dall'ufficio del Registro del commercio.
4. Il conto annuale 2026 dovrà essere oggetto di una revisione.
5. Se X SA non ha intrapreso alcuna iniziativa per cancellare l'ufficio di revisione esistente, l'ufficio del Registro di commercio non deve intraprendere alcuna azione e può partire dal presupposto che il mandato dell'ufficio di revisione esistente è stato prolungato. Se invece X SA ha già proceduto alla cancellazione del suo ufficio di revisione, si presenta una situazione di lacuna nell'organizzazione e l'ufficio del Registro di commercio può quindi avviare la relativa procedura.
6. All'assemblea generale del 01.04.2027 sarà il conto annuale verificato 2026 che sarà sottoposto a approvazione.
7. Se X SA desidera correggere il suo errore per il futuro, deve prendere una nuova decisione di opting-out. Questa decisione sarà valida solo a partire dall'esercizio 2027 e la sua iscrizione deve essere notificata al Registro di commercio entro il 31.12.2026.
8. Il 01.04.2028 si terrà l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2027 non verificato.

2.2 Testo d'iscrizione

In caso di opting-out al momento della costituzione, il seguente testo d'iscrizione è proposto:

“Secondo dichiarazione alla costituzione della società, si rinuncia ad una revisione limitata”.

In caso di opting-out durante la vita della società, il seguente testo d'iscrizione è proposto:

“La società rinuncia ad una revisione limitata a partire dall'esercizio che inizia il DATA”.

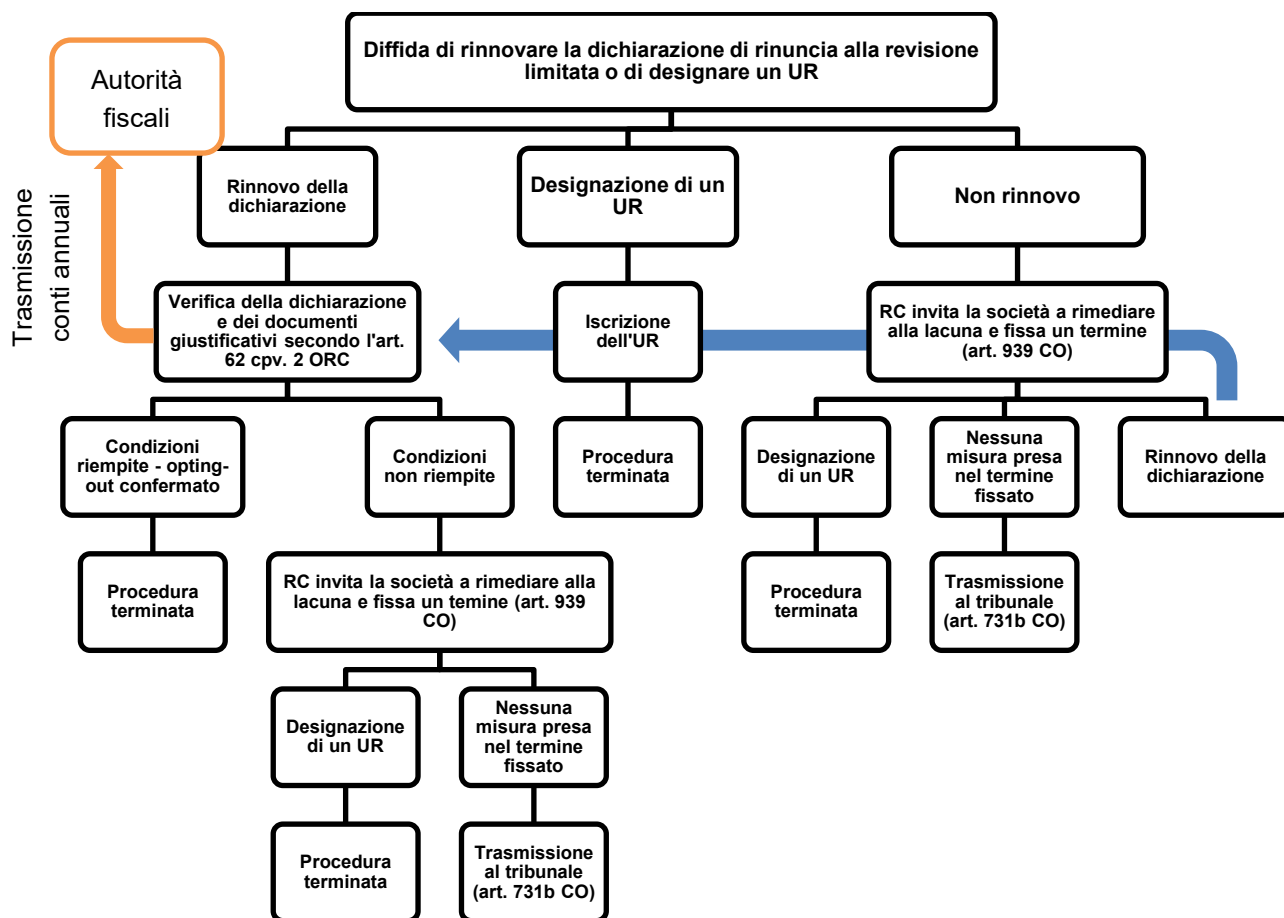
3 Rinnovo della rinuncia alla revisione limitata

3.1 Condizioni e procedura

Conformemente all'art. 62 cpv. 5 ORC, l'ufficio del Registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione:

- se riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i conti annuali (art. 112 cpv. 4 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]), oppure
- vi sono circostanze che inducono a pensare che le condizioni per rinunciare ad una revisione limitata non sono più riempite.

La procedura da seguire è illustrata nello schema seguente:



3.2 Comunicazione da parte delle autorità fiscali e applicazione temporale

L'art. 112 cpv. 4 LIFD prevede che la comunicazione delle autorità fiscali all'ufficio cantonale del Registro di commercio deve aver luogo entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini. Tutti i termini ufficiali devono essere presi in considerazione.

Procedura:

1. L'azienda deve presentare la sua dichiarazione d'imposta nel 2026 accompagnata dai suoi conti annuali firmati 2025 (art. 125 cpv. 2 lett. a LIFD).
2. Alla fine, l'azienda non presenta i conti annuali. Le autorità fiscali informano l'ufficio del Registro di commercio di questo fatto entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini (art. 112 cpv. 4 LIFD).
3. L'ufficio del Registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata o di designare un ufficio di revisione (art. 62 cpv. 5 lett. a ORC).
4. Se l'ufficio del Registro di commercio ottiene i conti annuali e le condizioni per la rinuncia sono riempite, la procedura di rinnovo prende fine.
 - L'ufficio del Registro di commercio trasmette i conti annuali alle autorità fiscali (art. 62 cpv. 7 ORC).
 - L'opting-out iscritto nel Registro di commercio rimane valido.
5. Se l'ufficio del Registro di commercio non ottiene i conti annuali, si verifica una situazione di lacuna (art. 939 CO).
 - L'ufficio del Registro di commercio invita la società a porre rimedio alla lacuna e le impartisce un termine a tale scopo.
 - Se la società designa un ufficio di revisione, deve notificare l'iscrizione dell'ufficio di revisione al Registro di commercio.
 - Se la società non designa un ufficio di revisione, l'ufficio del Registro di commercio deferisce il caso al tribunale (art. 939 cpv. 2 CO).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/24

20 giugno 2024

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del Codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e quella dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha già preso posizione su questioni (interpretative) relative al nuovo diritto tramite le comunicazioni UFRC 3/2022, 1/2023, 2/2023 e 3/2023. Altre questioni (interpretative) relative al nuovo diritto della società anonima sono state discusse nella pubblicazione "*Rückblick auf die Praxis 2023 des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister*" apparsa nella REPRAX 1/2/2024. Ulteriori questioni (interpretative) relative al nuovo diritto della società anonima sono trattate di seguito.

2 Verbalizzazione delle deliberazioni dell'assemblea generale

Dopo aver consultato la Commissione federale degli esperti del registro di commercio (di seguito "Commissione degli esperti"), le questioni relative alla verbalizzazione delle deliberazioni dell'assemblea generale sono chiarite come segue:

2.1 Deliberazione in forma scritta (art. 701 cpv. 3 CO)

2.1.1 Cosa si intende per deliberazione in forma scritta?

Ai sensi dell'art. 701 cpv. 3 CO, gli azionisti possono ora deliberare in forma scritta su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un azionista o un suo rappresentante non abbia richiesto la deliberazione orale. Per quanto riguarda la determinazione del tipo di deliberazione, è quindi

¹ RS 220.

² RS 221.411.

necessario il consenso di tutti. Tuttavia, per la deliberazione stessa è ammessa una **decisione a maggioranza o, se del caso, una decisione a maggioranza qualificata** (contrariamente a quanto previsto dal marginale piuttosto ingannevole "approvazione di una proposta").

La deliberazione in forma scritta da parte degli azionisti è paragonabile al voto per corrispondenza di una società cooperativa ai sensi dell'art. 880 CO (attenzione: a differenza del voto per corrispondenza, che è possibile solo con una relativa base statutaria, la deliberazione in forma scritta nella SA **non richiede una base statutaria**, bensì **il consenso di tutti gli azionisti sul tipo di deliberazione**).

2.1.2 Verbalizzazione della deliberazione

La deliberazione valida deve essere comprovata all'ufficio del registro di commercio tramite l'inoltro di un documento giustificativo adeguato. L'art. 23 ORC richiede – se la deliberazione non è documentata da atto pubblico – un verbale, un estratto del verbale o una deliberazione per circolazione. L'art. 702 CO contiene i requisiti per il processo verbale dell'assemblea generale.

Poiché una deliberazione in forma scritta non implica un'assemblea che viene verbalizzata, ma solo l'esito di una deliberazione in forma scritta (su supporto cartaceo o elettronico), l'espressione "**processo verbale di validazione**" (*Erwahrungsprotokoll*) si è affermata nella prassi. L'art. 702 CO è applicabile per analogia.

Il processo verbale di validazione in dettaglio:

- A differenza del "regolare processo verbale dell'assemblea generale", che verbalizza l'assemblea, il processo verbale di validazione dell'assemblea generale (in quanto organo superiore della società anonima) riporta l'esito della deliberazione dell'assemblea generale. In linea di massima, quindi, il processo verbale relativo non è intitolato "Processo verbale dell'assemblea generale del ...", ma piuttosto "Processo verbale di validazione (del consiglio d'amministrazione) del ... sulla deliberazione dell'assemblea generale del ...". Sia il "processo verbale ordinario dell'assemblea generale" che il "processo verbale di validazione" **saranno accettati dalle autorità del registro di commercio**.
- La data della deliberazione dell'assemblea generale è parte integrante del contenuto del verbale di validazione (art. 702 cpv. 2 n. 1 CO). A dipendenza dei casi, questa data è determinante per l'iscrizione nel registro di commercio (ad es. in caso di modifica dello statuto; si veda l'art. 22 cpv. 1 lett. b ORC). Tuttavia, la questione di sapere quale sia la data di deliberazione nel caso di una deliberazione in forma scritta è controversa nella dottrina (ultimo giorno del termine, giorno in cui è pervenuta l'ultima votazione, giorno in cui vengono conteggiati i voti o in cui viene verbalizzato l'esito della deliberazione). La questione può essere lasciata aperta, poiché generalmente non è di competenza delle autorità del registro di commercio. **Se la data della deliberazione è rilevante per l'iscrizione nel registro di commercio (ad esempio, nel caso di una modifica dello statuto), la deliberazione necessita in ogni caso dell'atto pubblico e le autorità del registro di commercio adatteranno la data dell'atto pubblico come data rilevante, a meno che l'atto pubblico non indichi esplicitamente una data diversa come data della deliberazione.**

- Poiché l'art. 702 cpv. 2 CO è applicabile per analogia, invece di "inizio e fine" dell'assemblea, occorre indicare quando sono stati inviati i documenti per la votazione in forma scritta e fino a quando è stato concesso agli azionisti un termine per il voto. Poiché queste informazioni generalmente non sono rilevanti per l'iscrizione nel registro di commercio, non vengono verificate dall'ufficio del registro di commercio e il documento non viene contestato in caso di mancanza di tali indicazioni.
- Poiché in caso di deliberazione in forma cartacea non si tiene un'assemblea per la quale è stato nominato un presidente, il presidente dell'assemblea generale non può essere tenuto a firmare il processo verbale ai sensi dell'art. 702 cpv. 3 CO. In linea di massima, quindi, il processo verbale viene firmato dall'estensore e dal presidente del consiglio d'amministrazione (art. 713 cpv. 2 CO).
- Le risposte dei singoli azionisti non possono essere inoltrate all'ufficio del registro di commercio al posto del processo verbale di validazione (è il CdA, non l'ufficio del registro di commercio, che deve verificare se la deliberazione è stata validamente presa). Per quanto riguarda l'ammissibilità della deliberazione per circolazione, si veda tuttavia il punto 2.1.3 qui di seguito.

2.1.3 Forma speciale deliberazione per circolazione

Nella dottrina, la deliberazione in forma scritta ai sensi dell'art. 701 cpv. 3 CO viene spesso equiparata a una **"deliberazione per circolazione"**. Il termine "risoluzione per circolazione" non è presente nell'attuale CO; non esiste una definizione del termine "deliberazione per circolazione" nella legge (anche se il termine è utilizzato nell'art. 23 ORC). Per deliberazione per circolazione si intende generalmente il "consenso scritto a una proposta che generalmente è presentata anche in forma scritta" (ai sensi dell'art. 713 cpv. 2 vCO o dell'art. 66 CC). Come suggerisce il termine, in questo tipo di deliberazione viene trasmesso un documento e i partecipanti alla deliberazione esprimono il loro consenso alla deliberazione firmando il documento. La deliberazione in forma scritta ai sensi dell'Art. 701 cpv. 3 CO non deve necessariamente essere approvata tramite lettera circolare (è possibile inviare i documenti di voto a tutti gli azionisti, che li compilano e li restituiscono). Tuttavia, la **deliberazione per circolazione è ovviamente un modo possibile per la deliberazione in forma scritta ai sensi dell'art. 701 cpv. 3 CO** (si veda anche il Messaggio sul diritto della società anonima, pag. 555).

Si pone quindi la questione di quale documento debba essere inoltrato all'ufficio del registro di commercio se la deliberazione è stata presa per via circolare (è sufficiente la deliberazione per circolazione? Quali requisiti speciali deve soddisfare la deliberazione per circolazione? È necessario un ulteriore processo verbale?). In particolare, è necessario tenere conto di quanto segue:

- Se i fatti da iscrivere si basano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e la deliberazione non richiede un atto pubblico, deve essere inoltrato come documento giustificativo il verbale o l'estratto del verbale contenente la deliberazione o una deliberazione per circolazione (art. 23 ORC). **Ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 ORC, le deliberazioni per circolazione devono essere firmate da tutte le persone che fanno parte dell'organo.** A differenza dell'assemblea dei soci di una Sagl (e del consiglio d'amministrazione e dei gerenti), l'ufficio del registro di commercio non è a conoscenza degli azionisti e quindi non può verificare se la deliberazione per circolazione è stata firmata da tutti gli azionisti e se è stata approvata una deliberazione valida. La

firma di tutti gli azionisti e l'approvazione della deliberazione devono quindi essere espressamente indicate nella deliberazione per circolazione o essere comprovate da un ulteriore documento giustificativo. In particolare, sarebbe opportuno quanto segue:

- una dichiarazione esplicita del CdA sulla deliberazione per circolazione (è sufficiente la firma di un membro del CdA) che attesti che la deliberazione per circolazione è stata firmata da tutti gli azionisti e che quindi la deliberazione è stata validamente adottata a partire dal [data];
 - una dichiarazione separata del CdA che attesti che la deliberazione per circolazione è stata firmata da tutti gli azionisti e che pertanto la deliberazione è stata validamente adottata al [data];
 - un processo verbale aggiuntivo che riporta i fatti di cui sopra ("processo verbale di validazione della deliberazione dell'assemblea generale in via circolare"; si veda sopra).
- Si noti che l'art. 701 cpv. 3 CO richiede l'unanimità solo per il tipo di deliberazione, ma non per la deliberazione stessa. **Una deliberazione a maggioranza sarà quindi possibile anche per le deliberazioni per circolazione.** In base all'art. 23 cpv. 2 ORC, tuttavia, **la deliberazione per circolazione deve essere in ogni caso firmata da tutti gli azionisti (compresi quelli che si oppongono alla deliberazione).**

2.2 Assemblea generale virtuale (art. 701d OR)

2.2.1 Cosa si intende per assemblea generale virtuale?

Ai sensi dell'art. 701d CO, l'assemblea generale degli azionisti può ora svolgersi per via elettronica senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente (in merito alla base statutaria si veda la comunicazione UFRC 1/2023; **la presenza della relativa base statutaria viene verificata dall'ufficio del registro di commercio con piena cognizione, e i documenti giustificativi vengono rifiutati in caso di assenza della stessa³.**

2.2.2 Verbalizzazione della deliberazione

La deliberazione valida deve essere documentata per il registro di commercio con un documento giustificativo adeguato. L'art. 23 ORC richiede – se la deliberazione non necessita dell'atto pubblico – un verbale, un estratto del verbale o una deliberazione per circolazione. **L'art. 702 CO stabilisce i requisiti per il processo verbale dell'assemblea generale e, secondo l'UFRC, si applica anche all'assemblea generale virtuale.**

L'art. 702 cpv. 1 CO specifica il **contenuto del processo verbale**. L'Ufficio del registro di commercio **deve verificare** il processo verbale solo per quanto riguarda **gli aspetti rilevanti per l'iscrizione nel registro di commercio**. Gli aspetti non rilevanti per l'iscrizione nel registro di commercio (ad esempio l'inizio e la fine della deliberazione, a meno che non siano rilevanti

³ Lo stesso vale per la base statutaria di un'**assemblea generale all'estero** (art. 701b CO). La rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente, invece, non richiede una base statutaria per un'assemblea generale all'estero. Piuttosto, tutti gli azionisti devono acconsentire alla sede estera in occasione di ogni assemblea generale; è ammesso anche il consenso tacito.

per la cronologia dei fatti da iscrivere) non devono essere verificati dall'ufficio del registro di commercio.

Ai sensi dell'art. 702 cpv. 3 CO e dell'art. 23 cpv. 2 ORC, il processo verbale deve essere **firmato** dal suo estensore e dal presidente dell'assemblea generale. Una firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle è equiparata a una firma autografa. L'obbligo di firmare il processo verbale da parte del presidente e del suo estensore può quindi essere conciliato con le semplificazioni volute dall'assemblea virtuale (sarà anche consentito che le firme dell'estensore e del presidente dell'assemblea siano apposte su fogli di carta separati). La situazione è diversa se la relativa deliberazione necessita dell'atto pubblico; si vedano tuttavia le osservazioni che seguono.

2.3 Verbalizzazione di deliberazioni che richiedono un atto pubblico.

In linea di principio, le varie forme di deliberazione dell'assemblea generale sono possibili anche se la deliberazione richiede un atto pubblico (Messaggio sul diritto della società anonima, pag. 559). Restano tuttavia riservate le disposizioni del diritto notarile cantonale (Messaggio sul diritto della società anonima, pag. 559).⁴ **Spetta in primo luogo al notaio di garantire la conformità con il diritto notarile cantonale. Le autorità del registro di commercio hanno poteri di cognizione molto limitati in questo ambito.**

Si pone la questione di sapere quali documenti giustificativi debbano essere utilizzati per documentare la deliberazione nel registro di commercio e quali siano i requisiti formali per tali documenti giustificativi se la deliberazione necessita dell'atto pubblico. Secondo l'UFRC, l'art. 702 CO si applica in linea di principio anche nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea generale necessita dell'atto pubblico. In questo contesto, tuttavia, va notato quanto segue:

- Se, oltre al processo verbale ai sensi dell'art. 702 CO, viene redatto un atto pubblico relativo a (alcune o tutte) le deliberazioni dell'assemblea generale, l'atto pubblico deve essere conforme ai requisiti del diritto notarile cantonale. **Non è richiesta un'ulteriore conformità ai requisiti dell'art. 702, poiché il "processo verbale regolare" soddisfa tali requisiti.** Si pone la questione se sia l'atto pubblico che il processo verbale ai sensi dell'art. 702 CO debbano essere inoltrati al registro di commercio. Secondo l'UFRC, la risposta è negativa, in quanto i fatti da iscrivere sono contenuti nell'atto pubblico e quindi non è necessario inoltrare il processo verbale (art. 23 ORC e contrario).
- **Se l'atto pubblico sostituisce il processo verbale ai sensi dell'art. 702 CO l'atto pubblico deve soddisfare, oltre ai requisiti del diritto notarile cantonale, i requisiti dell'art. 702 CO.** L'atto pubblico deve quindi avere in linea di principio il contenuto previsto dall'art. 702 cpv. 2 CO (si vedano le precisazioni di cui sopra cifra 2.2.2. in merito alla cognizione del registro di commercio in questo contesto) e deve essere firmato ai sensi dell'art. 702 cpv. 3 CO dall'estensore del processo verbale (funzione che probabilmente spetta al notaio) e dal presidente dell'assemblea generale. Tuttavia, va notato che il registro di commercio generalmente non sa se l'atto pubblico sostituisce il processo verbale ai sensi dell'art. 702 CO o se l'atto pubblico viene redatto in

⁴ È determinante il diritto notarile cantonale del cantone in cui è registrato il notaio. Per quanto riguarda la competenza territoriale del notaio al momento della verbalizzazione della deliberazione di un'assemblea generale, è necessario verificare che sia il luogo di costatazione che quello di verbalizzazione avvengano nel territorio del cantone di riferimento, affinché si possa affermare la competenza territoriale. Nel caso dell'assemblea generale virtuale, sia la constatazione che la verbalizzazione avvengono presso il notaio.

aggiunta al verbale ai sensi dell'art. 702 CO. Il registro di commercio non ha alcuna cognizione in merito e può presumere che venga redatto un verbale aggiuntivo all'atto pubblico ai sensi dell'art. 702 CO (vedi sopra). Se l'atto pubblico dichiara espressamente di sostituire il verbale ai sensi dell'art. 702 CO, l'atto pubblico può comunque essere rifiutato, secondo il punto di vista qui adottato, se non sono rispettati i requisiti dell'art. 702 CO (in particolare, se non è firmato dal presidente e dall'estensore; per quanto riguarda la cognizione della verifica del contenuto ai sensi dell'art. 702 cpv. 2 CO, cfr. le spiegazioni di cui sopra).

3 Variazione del capitale

3.1 Margine di variazione del capitale / capitale di partecipazione

Con un margine di variazione del capitale, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione a modificare il capitale azionario o di partecipazione entro un determinato margine (art. 653s in combinato disposto con art. 653t cpv. 1 n. 4 CO). Ai sensi dell'art. 653t cpv. 1 n. 10 CO, il consiglio d'amministrazione può anche essere autorizzato a *creare* un capitale di partecipazione all'interno del margine di variazione del capitale (cfr. anche art. 656a cpv. 4 n. 4 CO). La clausola di autorizzazione deve indicare chiaramente se il capitale azionario e/o il capitale di partecipazione possono essere aumentati o se è possibile creare un capitale di partecipazione.

In relazione all'art. 653v cpv. 1 CO (decadenza del margine di variazione del capitale in caso di decisione dell'assemblea generale in merito a un aumento o a una riduzione del capitale o a un cambio di moneta), si pone la questione di sapere come debba essere valutato il rapporto tra capitale azionario e capitale di partecipazione nell'ambito del margine di variazione del capitale. Il margine di variazione del capitale decade anche se è limitato all'aumento solo del capitale azionario e l'aumento di capitale ordinario deliberato successivamente riguarda solo il capitale di partecipazione, o viceversa? La legge non fornisce una risposta chiara a questa domanda e l'art. 653v cpv. 1 CO non fa alcuna distinzione. Secondo un'interpretazione grammaticale rigorosa, il margine di variazione del capitale decadrebbe in ogni caso e dovrebbe essere rinnovato o confermato. Tuttavia, l'obiettivo di questa norma era quello di evitare situazioni poco chiare in cui "un aumento di capitale viene travolto da quello successivo". Tuttavia, se l'aumento di capitale riguarda solo il capitale di partecipazione e il margine di variazione del capitale riguarda solo il capitale azionario, o viceversa, l'UFRC ritiene che non si tratti di una costellazione prevista dall'art. 652v cpv. 1 CO; l'eliminazione del margine di variazione del capitale non sembra essere obbligatoria in questo caso. È tuttavia possibile sopprimere il margine di variazione del capitale in questo caso, oppure di confermarlo in caso di aumento di capitale ordinario.

3.2 Applicabilità delle "disposizioni di compensazione" in caso di aumento di capitale con capitale condizionale

In caso di aumento di capitale con capitale condizionale, è necessario inserire nello statuto o pubblicare nel registro di commercio una "disposizione relativa alla compensazione"?

La questione della pubblicazione nel registro si poneva già con il vecchio diritto della società anonima e non è legata al nuovo diritto della società anonima. Tuttavia, a seguito dei nuovi

requisiti di pubblicità degli statuti, questa questione potrebbe essere diventata più rilevante. Secondo il vecchio diritto, in caso di aumento del capitale condizionale, la "liberazione mediante compensazione" non veniva mai pubblicata. La revisione del diritto della società anonima non dovrebbe cambiare questa situazione. Non era intenzione del legislatore rendere più rigida la situazione. Non ha senso inserire una "disposizione relativa alla compensazione" nello statuto o nel registro di commercio, poiché un aumento di capitale tramite capitale condizionale è compensato per definizione. Ulteriori indicazioni sulla compensazione non sono né necessarie né ragionevoli.

3.3 Determinazione del grado di liberazione nell'ambito del margine di variazione del capitale

Nell'ambito dell' aumento di capitale autorizzato in precedenza, si faceva riferimento alla disposizione relativa all'aumento di capitale ordinario per quanto riguardava la clausola di autorizzazione. Ad eccezione delle informazioni relative al prezzo di emissione, alla natura dei conferimenti, all'assunzione di beni e alla decorrenza del diritto ai dividendi, lo statuto doveva contenere le informazioni richieste per un aumento di capitale ordinario (art. 652 cpv. 3 vCO). In particolare, lo statuto doveva specificare l'ammontare dei conferimenti da effettuare (art. 650 cpv. 2 cifra 1 vCO).

Per quanto riguarda le disposizioni relative al margine di variazione del capitale, destinate a coprire in particolare il caso del vecchio aumento di capitale autorizzato, manca una disposizione analoga che preveda che la clausola di autorizzazione fornisca informazioni sull'ammontare dei conferimenti da effettuare (art. 653t cpv. 1 CO; questo era già il caso nel progetto legislativo del 2007). È improbabile che il legislatore abbia voluto lasciare al consiglio d'amministrazione il compito di determinare il grado di liberazione. Si raccomanda pertanto che anche l'ammontare della liberazione delle azioni sia stabilito dall'assemblea generale e incluso nella clausola di autorizzazione.

In assenza di una base giuridica, tuttavia, le autorità del registro di commercio non devono contestare le clausole di autorizzazione che non indicano il grado di liberazione. In questo caso, le autorità del registro di commercio possono lasciare aperta la questione di come viene determinato il grado di liberazione (dal consiglio d'amministrazione, il nuovo grado di liberazione corrisponde all'attuale grado di liberazione, ecc.). In caso di controversia sarà un tribunale a dover decidere in merito.

4 Società costituite prima del 1985 con capitale azionario inferiore a CHF 100'000 / Questioni di diritto transitorio

In relazione all'art. 2 delle disposizioni finali del titolo XXVI (disp. fin.) e alle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (disp. trans.), si pone la questione di sapere se le società costituite prima del 1° gennaio 1985 continuano ad essere esonerate dall'obbligo di adeguare i propri statuti al capitale minimo di CHF 100'000 (*Grandfathering*), o se ciò sia cambiato con l'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima il 1° gennaio 2023.

Né il messaggio, né gli altri documenti legislativi menzionano l'obbligo di aumentare il capitale attuale ad almeno CHF 100.000 per le società costituite prima del 1° gennaio 1985. Secondo

il parere dell'UFRC e dopo aver consultato la Commissione degli esperti, l'art. 2 disp. fin. rimane valido. L'art. 2 disp. trans. non fa riferimento all'adeguamento del capitale minimo di CHF 100'000 ai sensi dell'art. 621 cpv. 1 CO, in particolare perché il capitale minimo non è stato modificato nell'ambito della revisione del diritto delle società anonima (l'art. 621 CO è stato adeguato solo per quanto riguarda il capitale azionario in valuta estera). **Le società per azioni costituite prima del 1985 con un capitale inferiore a CHF 100.000 possono continuare a beneficiare del *Grandfathering*.**

Altro parere su questo argomento MARKUS VISCHER, in Basler Kommentar riguardo l'art. 2 disp. trans., in particolare n. 7 und 11.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 3/23

30 novembre 2023

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Dichiarazione di deposito del capitale secondo l'art. 633 cpv. 1 CO dalle persone di cui all'art. 1b LBCR (imprese Fintech)

Si pone la questione a sapere se un conto presso una persona autorizzata secondo l'art. 1b LBCR (impresa Fintech) possa o meno essere considerato un deposito di capitale ai sensi dell'art. 633 cpv. 1 CO. Il testo dell'art. 633 cpv. 1 CO, così come modificato dalla revisione del diritto della società anonima, fa riferimento ad una "banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche". Solo gli istituti di cui all'art. 1a LBCR sono considerati banche ai sensi della legge sulle banche. Le imprese Fintech secondo l'art. 1b LBCR non sono banche e pertanto, secondo un'interpretazione strettamente grammaticale, non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 633 cpv. 1 CO.

Il precedente tenore dell'art. 633 cpv. 1 CO, che si riferiva a un "istituto soggetto alla legge federale dell'8 novembre 1934", includeva non solo le banche ma anche le imprese Fintech ai sensi dell'art. 1b della legge sulle banche (introdotto dall'allegato n. II 14 della legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 [RU 2018 5247; FF 2015 7293]). Fino al 31 dicembre 2022, le dichiarazioni di deposito del capitale potevano quindi essere rilasciate anche da imprese Fintech.

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, il legislatore non intendeva modificare questa prassi per quanto riguarda il versamento del capitale delle imprese Fintech. La modifica dell'art. 633 cpv. 1 CO non era intesa come una modifica materiale (Messaggio concernente la revisione della società anonima, pag. 416). **L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) condivide pertanto l'opinione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) secondo cui i conferimenti di capitale ai sensi dell'art. 633 cpv. 1 CO possono essere depositati anche presso le persone di cui all'art. 1b LBCR.** Il tenore dell'art. 633 cpv. 1 CO deve essere interpretato in senso ampio, in modo da includere, non solo le banche ai sensi dell'art. 1a LBCR, ma anche le imprese Fintech nei confronti delle quali la LBCR si applica per analogia in virtù dell'art. 1b della LBCR.

Il messaggio concernente la modifica della legge sulle banche in relazione con l'introduzione di una garanzia statale della liquidità (Public Liquidity Back-stop, FF 2023 2165) mira a garantire una maggiore certezza del diritto in questo ambito mediante una modifica della legge e propone pertanto una modifica dell'art. 633 cpv. 1 CO e dell'art. 653e cpv. 2 CO. I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una "banca ai sensi dell'art. 1a della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR) o presso una persona ai sensi dell'art. 1b LBCR". **L'UFRC e la SFI condividono l'opinione che, anche prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica di legge, le dichiarazioni di deposito del capitale da parte delle imprese Fintech devono essere accettate dalle autorità del registro di commercio.**

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 2/23

6 giugno 2023

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023. L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) ha già preso posizione sulle prime questioni (interpretative) relative al nuovo diritto nell'ambito delle comunicazioni UFRC 3/2022 e 1/2023. Ulteriori questioni (interpretative) sono trattate di seguito.

2 Modifiche del capitale

2.1 Adeguamento capitale condizionale/autorizzato

Ai sensi dell'art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020, il vecchio diritto si applica agli aumenti del capitale autorizzato e agli aumenti del capitale condizionale che sono stati deliberati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Le deliberazioni dell'assemblea generale non possono più essere estese o modificate.

Nonostante la suddetta disposizione transitoria, sono possibili costellazioni in cui una modifica di una vecchia disposizione legale relativa a un **capitale autorizzato o condizionale** è ammissibile ovvero necessaria:

- Nel caso di un aumento del capitale autorizzato o di un aumento del capitale con capitale condizionale secondo il diritto anteriore, la disposizione transitoria non stabilisce

¹ RS 220.

² RS 221.411.

che sia necessario l'utilizzo integrale e quindi l'eliminazione della disposizione statutaria secondo il diritto anteriore. L'utilizzo parziale è possibile e le disposizioni dello statuto secondo il diritto anteriore devono di conseguenza essere adattate alle normative precedenti.

- In caso di modifica del valore nominale (taglio o aumento/riduzione del capitale) o della moneta, è necessaria una modifica della disposizione statutaria di diritto anteriore a un capitale autorizzato o condizionale conformemente alle disposizioni precedenti.
- Possono essere approvate anche modifiche redazionali delle disposizioni statutarie relative ad un capitale autorizzato o condizionale di diritto anteriore da parte dell'assemblea generale (ad es. inserendo la forma femminile, ecc.).

D'altra parte, si può affermare in generale che l'art. 3 disposizione transitoria non è rilevante per quanto riguarda il **capitale condizionale**, in quanto il capitale condizionale è un istituto giuridico riconosciuto anche dal nuovo diritto della società anonima e che ha subito solo adeguamenti e precisazioni selettive nell'ambito della revisione del diritto della società anonima. La modifica da parte dell'AG di una disposizione statutaria di diritto anteriore relativa al capitale condizionale (ad esempio, un aumento dell'importo del capitale condizionale) può quindi – qualora siano rispettate le condizioni di cui agli art. 653 e segg. CO - essere generalmente considerata come una trasformazione in capitale condizionale ai sensi del nuovo diritto della società anonima. Una cancellazione formale del vecchio capitale condizionale e una nuova iscrizione di un capitale condizionale ai sensi del nuovo diritto della società anonima non sono necessarie e in genere non sono possibili.

Nota sull'art. 653i CO: l'art. 653i CO ha lo scopo di tutelare i titolari di diritti di conversione e d'opzione in caso di **capitale condizionato** e si applica in caso di soppressione o soppressione parziale (= adattamento) del capitale condizionale (in questo senso anche la nota marginale sull'art. 653i del CO). D'altra parte, in caso di altre modifiche della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale (ad es. un aumento dell'importo del capitale condizionale o altre modifiche), l'art. 653i CO non deve essere rispettato e l'attestazione da parte di un perito revisore abilitato non è pertanto necessaria.

2.2 Disposizione statutaria relativa al margine di variazione del capitale (clausola di autorizzazione)

In caso di introduzione di un margine di variazione del capitale, è necessario inserire una base statutaria che definisca l'ambito dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ("clausola di autorizzazione"). Il contenuto di questa clausola di autorizzazione è descritto nell'art. 653t cpv. 1 CO. In questo contesto, si pone la questione a sapere in quale misura la clausola di autorizzazione deve essere verificata dall'ufficio del registro di commercio e in quali casi la disposizione statutaria deve essere rifiutata.

In linea di principio si può affermare che:

- Il **limite superiore e il limite inferiore** devono necessariamente figurare nella clausola di autorizzazione (art. 653t cpv. 7 CO). La semplice indicazione dell'importo dell'aumento o della riduzione non è sufficiente. Eccezione: nel caso di un'autorizzazione solo per un aumento (corrispondente al precedente capitale autorizzato), è ammissibile se il limite inferiore non viene indicato, poiché in questo caso non esiste un limite inferiore

fisso, ma il limite inferiore corrisponde al rispettivo capitale azionario attuale. Attenzione: se il capitale azionario iscritto nel registro di commercio al momento dell'introduzione del margine di variazione del capitale è indicato come limite inferiore, si può generalmente presumere che una riduzione del capitale non sia esclusa e che sia possibile dopo un aumento del capitale.

- **Numero e valore nominale**: il consiglio d'amministrazione può essere autorizzato ad aumentare il capitale emettendo un certo numero di azioni, in analogia all'aumento di capitale autorizzato ai sensi del diritto anteriore. In questo caso, il numero e il valore nominale delle azioni da emettere devono essere contenuti nella clausola di autorizzazione. Tuttavia, se l'assemblea generale vuole concedere al consiglio d'amministrazione la competenza generale per aumentare o ridurre il capitale all'interno di un margine di variazione, la specificazione del numero e del valore nominale delle azioni da emettere non solo non è opportuna, ma può anche portare a formulazioni poco chiare o a questioni successive in relazione alla modifica della clausola di autorizzazione (cfr. cifra 2.3. di seguito). Il numero e il valore nominale delle azioni da emettere devono essere inclusi nella clausola di autorizzazione solo se l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione deve essere limitata di conseguenza; in caso contrario, è possibile rinunciare a queste indicazioni, nonostante la formulazione dell'art. 653t cpv. 1 cifra 4 CO, che non fa alcuna distinzione al riguardo.
- In linea di principio, sono possibili delle **alternative** nell'ambito della clausola di autorizzazione (azioni o buoni di partecipazione, emissione di azioni o aumento del valore nominale, ecc.). Nella formulazione, occorre fare attenzione a non superare il limite superiore del margine di variazione del capitale nel caso in cui tutte le alternative siano state esaurite.

2.3 Adattamento della clausola di autorizzazione del margine di variazione del capitale

Se il capitale viene aumentato o ridotto nell'ambito di un margine di variazione del capitale, il consiglio d'amministrazione procede ai necessari **accertamenti e modifica lo statuto** ai sensi dell'art. 653u cpv. 4 CO. In caso di aumento di capitale, si applica l'art. 652g CO rispettivamente l'art. 653g CO e in caso di riduzione del capitale l'art. 653o CO. L'importo del capitale azionario e i conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, devono essere indicati nello statuto.

Si pone la questione a sapere se anche la clausola di autorizzazione (art. 653t cpv. 1 CO) debba essere modificata nell'ambito del necessario adeguamento dello statuto. È chiaro che almeno i limiti superiori e inferiori del margine di variazione del capitale non possono essere modificati. **I limiti del margine di variazione del capitale sono fissi³ e possono essere modificati solo dall'assemblea generale.** Allo stesso modo, gli altri elementi della clausola di autorizzazione possono essere modificati, in linea di principio, solo dall'assemblea generale. La clausola di autorizzazione rappresenta un'istantanea statica al momento della sua introduzione. **Una volta modificato il capitale, vengono adattate solo le "disposizioni relative al**

³ Un'eccezione esiste solo se l'assemblea generale delibera un capitale condizionale (Art. 653v cpv. 2 CO).

capitale" negli statuti (capitale, azioni, valore nominale), e non la clausola di autorizzazione.

L'unica eccezione è se la clausola di autorizzazione contiene indicazioni sul numero e sul valore nominale delle azioni da emettere (cfr. cifra 2.2). Per motivi di trasparenza e per analogia con la prassi relativa al "capitale autorizzato", gli adattamenti della clausola di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione dopo l'aumento/la riduzione del capitale devono essere ammessi. Le modifiche possono essere effettuate aggiornando le relative indicazioni (come avveniva in base al diritto anteriore per l'aumento di capitale autorizzato) o - se l'aggiunta del numero e del valore nominale delle azioni da emettere non mirava a limitare l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione - cancellando le relative indicazioni.

2.4 Interazione tra margine di variazione del capitale e capitale condizionale

Capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale

Oltre a quello contenuto nel margine di variazione del capitale, può esistere un **capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale** ai sensi degli artt. 653 e segg. CO. Questo capitale condizionale poteva esistere già prima dell'introduzione del margine di variazione del capitale o può essere introdotto in un momento successivo. Se l'assemblea generale decide successivamente di introdurre un capitale condizionale, il limite superiore e il limite inferiore del margine di variazione del capitale sono aumentati nella misura corrispondente all'aumento del capitale azionario, ai sensi dell'art. 653v cpv. 2 CO.

Capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale

L'assemblea generale ha anche la possibilità di creare un **capitale condizionale nell'ambito del margine di variazione del capitale**. Ciò può avvenire, sia al momento dell'introduzione del margine di variazione del capitale (art. 653t cpv. 1 cifra 9 CO), sia in un momento successivo (art. 653v cpv. 2 seconda frase CO). In entrambi i casi la clausola di autorizzazione deve contenere le indicazioni di cui all'art. 653t cpv. 1 cifra. 9 CO (che a sua volta fa riferimento alle indicazioni di cui all'art. 653b CO). Per motivi di trasparenza e per analogia con la prassi relativa al capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale, nel registro di commercio viene effettuata la seguente iscrizione: **"Margine di variazione del capitale secondo la descrizione dettagliata nello statuto, in parte con capitale condizionale."** Nel momento in cui il capitale viene aumentato mediante capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale, viene effettuata la seguente iscrizione: **"Aumento del capitale mediante capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale."**

In caso di decadenza anticipata del margine di variazione del capitale (ad esempio, perché è stato deciso un aumento di capitale ordinario o un cambio di moneta), se sono già stati emessi dei diritti d'opzione o di conversione in relazione ad un capitale condizionale all'interno del margine di variazione del capitale, i beneficiari dei diritti d'opzione e di conversione devono essere protetti. Pertanto, anche se non esiste una base legale esplicita a questo proposito, il capitale condizionale deve continuare a esistere come "capitale condizionale al di fuori del margine di variazione del capitale" per quanto riguarda i diritti di opzione e i diritti di conversione già emessi. Per motivi di trasparenza, le relative indicazioni nello statuto (Art. 653t cpv. 1 cifra 9 CO) non possono essere eliminate (se l'indicazione è stata integrata nella clausola di

autorizzazione, una nuova disposizione sul capitale condizionale deve essere introdotta nello statuto, quando la clausola di autorizzazione viene soppressa).

2.5 Aumento del capitale mediante compensazione di credito con indicazione dell'importo massimo

Secondo l'art. 650 cpv. 2 cifra 1 CO, la legge consente ora esplicitamente l'aumento del capitale con un ammontare nominale massimo. Di conseguenza, l'assemblea generale decide l'ammontare nominale massimo di aumento del capitale azionario e il numero massimo di azioni da emettere. Si pone la questione a sapere se, in tal caso, le azioni possano essere liberate anche mediante compensazione di credito. Secondo l'art. 650 cpv. 2 cifra 5 CO, l'assemblea generale determina l'ammontare del credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite. Questa formulazione è in contraddizione con l'aumento del capitale con un ammontare nominale massimo.

Non c'è motivo per cui un aumento di capitale con un ammontare nominale massimo non debba essere possibile anche in caso di liberazione mediante compensazione di credito. In applicazione di un'**estensione teleologica**, l'art. 650 cpv. 2 cifra 5 CO può essere inteso nel senso che devono essere indicati l'**ammontare massimo dei crediti compensati e il numero massimo delle azioni da emettere**.

Malgrado ciò non sia probabilmente rilevante nella pratica, un aumento del capitale con un ammontare nominale massimo dovrebbe essere teoricamente possibile anche se la liberazione avviene tramite conferimento in natura (art. 650 cpv. 2 cifra 4 CO). L'estensione teleologica deve essere applicata anche in questo caso.

2.6 Riferimento all'assunzione di beni nell'art. 652f cpv. 2 CO

Il riferimento all'assunzione di beni contenuto nell'art. 652f cpv. 2 CO è un **errore del legislatore** che dovrà essere corretto alla prossima occasione.

L'assunzione di beni non costituisce più una fattispecie qualificata e, naturalmente, non può quindi nemmeno comportare l'obbligo di redigere un'attestazione di verifica.

3 Varia

3.1 Riferimento alle disposizioni del diritto della società anonima in occasione di un'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (Sagl)

Per quanto riguarda l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (Sagl), l'art. 805 cpv. 5 cifra 2^{bis} CO fa riferimento, alle disposizioni del diritto della società anonima concernenti il luogo di riunione e l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

L'art. 808b cpv. 1 CO definisce quali deliberazioni dell'assemblea dei soci richiedono una **maggioranza qualificata**. A differenza della SA (art. 704 cpv. 1 CO), questo elenco non include la base statutaria per lo svolgimento delle assemblee dei soci all'estero o la base statutaria per la rinuncia al diritto di nominare un rappresentante indipendente in un'assemblea dei soci virtuale. Si pone quindi la questione a sapere se la maggioranza semplice sia sufficiente per le

relative decisioni, oppure se la disposizione di riferimento dell'art. 805 cpv. 5 cifra 2^{bis} CO sia sufficiente per richiedere una decisione a maggioranza qualificata nel diritto della Sagl.

Non c'è alcuna ragione evidente per ritenere che una decisione qualificata sia richiesta nel diritto della società anonima e che una decisione semplice sia sufficiente nel diritto della società a garanzia limitata. Si raccomanda pertanto che le decisioni qualificate siano richieste anche per la società a garanzia limitata. Tuttavia, in assenza di una base legale (lacuna nella legge), non è possibile esigere il rispetto del relativo quorum.

3.2 Riunioni virtuali del CdA

Per quanto concerne l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici all'interno del CdA, l'art. 713 cpv 2 cifra 2 CO fa riferimento per analogia all'art. 701c-e CO. **Questo riferimento non deve essere inteso nel senso che sarebbe necessaria una base statutaria anche per le decisioni virtuali del CdA e che dovrebbe essere nominato un rappresentante indipendente** (Art. 701d CO). Dato che si tratta di un semplice riferimento per analogia e che il messaggio intende codificare la prassi attuale, ciò sembra appropriato.

3.3 Verbalizzazione delle riunioni del CdA

Secondo l'art. 713 cpv. 3 CO, per le discussioni e decisioni del consiglio d'amministrazione deve essere tenuto un verbale, il quale deve essere firmato dal presidente e dall'estensore.

Ritenuto come non vi sia alcun riferimento alla disposizione del diritto delle società anonima, **l'art. 702 CO non si applica ai verbali del CdA.**

3.4 Adattamento dell'art. 6 LFus (fusione di risanamento)

Con la revisione del diritto della società anonima, la disposizione relativa alla postergazione dei creditori in caso di fusione di risanamento è stata adeguata all'art. 725 CO e alle nuove disposizioni sulle riserve (art. 671 e segg. CO) (art. 6 cpv. 1^{bis} LFus). L'art. 6 cpv. 2 LFus non è invece stato modificato nell'ambito della revisione del diritto della società anonima.

Con questa modifica legislativa, il legislatore non aveva intenzione di modificare la necessità dell'attestazione del perito revisore abilitato. **L'attestazione ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LFus rimane quindi necessaria, sia in caso di capitale proprio liberamente disponibile sufficiente, sia in caso di postergazione dei crediti.** In applicazione di un'interpretazione teleologica, il riferimento del cpv. 2 si riferisce non solo al cpv. 1, ma anche al cpv. 1^{bis}.

3.5 Aumento del capitale nella società a garanzia limitata

Nel vecchio ORC, il contenuto dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci e il contenuto dell'atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti nonché la modifica dello statuto erano indicati nell'art. 75 in relazione all'aumento del capitale di una Sagl. Secondo l'art. 57 cpv. 1 lett. l e cpv. 2 lett. d vORC, dovevano essere menzionati i diritti preferenziali, di prelazione e di compera.

Con la revisione del diritto della società anonima l'art. 75 vORC è stato abrogato, in quanto il contenuto di un atto pubblico deve essere regolato nella legge e non nell'ordinanza. L'art. 781 cpv. 5 CO fa riferimento alle disposizioni del diritto delle società anonima relative all'aumento di capitale ordinario per l'aumento del capitale sociale, come già avveniva in base al vecchio diritto. Di conseguenza, l'abrogazione dell'art. 75 vORC significa che non c'è più alcuna base per richiedere negli atti pubblici di indicare i diritti preferenziali, di prelazione o di compera in caso di aumento del capitale azionario.

Tuttavia, secondo l'art. 781 cpv. 3 CO, la sottoscrizione e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. **Di conseguenza, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera devono essere menzionati nella sottoscrizione.** Non è necessario menzionare i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto se il sottoscrittore è già un socio. Questa eventuale indicazione nell'ambito della sottoscrizione è sufficiente. **L'indicazione aggiuntiva di diritti preferenziali, di prelazione e di compera nell'ambito dell'atto pubblico non è necessaria e non può essere richiesta** - anche se le schede di sottoscrizione, che non devono necessariamente essere inoltrate all'ufficio del registro di commercio come documenti giustificativi, non vengono consegnate a quest'ultimo.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/23

21 marzo 2023

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Modifiche del capitale

2.1 Aumento ordinario del capitale e capitale condizionale

In linea di principio, viene mantenuto l'attuale concetto normativo dell'aumento del capitale con capitale condizionale. Vengono effettuati solo adeguamenti e precisazioni specifici.

L'art. 653a CO indica il valore dell'ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato condizionalmente. Secondo il diritto precedente, non si poteva eccedere la "*metà del capitale azionario esistente*" (la stessa formulazione veniva utilizzata nell'art. 651 cpv. 2 vCO in relazione all'aumento autorizzato). Secondo il nuovo diritto, è determinante "*la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio*". Questa modifica **non comporta alcun cambiamento materiale**. La nuova formulazione precisa il principio della data di riferimento già applicato nella prassi. È determinante il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Le variazioni successive del capitale non hanno alcuna influenza sulla limitazione. Anche un aumento o una riduzione del capitale in corso, ma non ancora iscritta nel registro di commercio non viene presa in considerazione. Lo stesso vale per il capitale autorizzato non utilizzato o per un margine di variazione del capitale. **Tuttavia, se un aumento del capitale ordinario viene deliberato nella stessa assemblea generale prima dell'introduzione del capitale condizionale, è possibile prendere come riferimento il capitale azionario aumentato, a**

¹ RS 220.

² RS 221.411.

condizione che l'aumento del capitale ordinario venga depositato per l'iscrizione nel registro di commercio contemporaneamente alla modifica dello statuto relativa al capitale condizionale. La relativa prassi è stata accettata dalle autorità del registro di commercio nell'ambito della legge precedente, sia per l'aumento del capitale autorizzato, sia per il capitale condizionale.³

La nuova formulazione dell'art. 653 CO non mira a modificare questa prassi consolidata.⁴

2.2 Aumento e riduzione del capitale ordinario e margine di variazione del capitale

Nell'art. 653s cpv. 2 CO, viene utilizzata la stessa formulazione del capitale condizionale per quanto riguarda il limite del margine di variazione del capitale: il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il limite inferiore del margine di variazione deve essere pari almeno alla metà del capitale iscritto nel registro di commercio.

Come per il capitale condizionale, si pone la questione quale sia l'importo del capitale determinante se un aumento o una riduzione del capitale ordinario viene deliberato nella stessa assemblea generale prima dell'introduzione del margine di variazione del capitale. Poiché per il margine di variazione del capitale viene utilizzato lo stesso wording del capitale condizionale, e poiché il margine di variazione del capitale non mira a rendere più difficile la prassi dell'aumento del capitale autorizzato in vigore in precedenza, si può fare riferimento alle considerazioni contenute nella cifra 2.1. **Per determinare il limite del margine di variazione del capitale ci si può basare sull'importo aumentato o ridotto del capitale azionario, a condizione che l'aumento o la riduzione del capitale ordinario vengano depositati per l'iscrizione nel registro di commercio contemporaneamente alla modifica dello statuto relativa al margine di variazione del capitale.**⁵ Questa prassi non è contraria alla formulazione dell'art. 653s cpv. 2 CO, in quanto il margine di variazione del capitale rispetta i limiti legali *al momento dell'iscrizione nel registro di commercio*. Non viene pertanto violato il principio della data di riferimento⁶, ancorato nella legge, secondo il quale le modifiche successive del capitale non hanno più alcuna influenza sulla definizione legale del margine di variazione (fatte salve le misure di adeguamento dell'art. 653g cpv. 2 e dell'art. 653v CO).

2.3 Aumento del capitale autorizzato esistente e nuovo margine di variazione del capitale

Con la revisione del diritto della società anonima, l'aumento autorizzato del capitale azionario previsto dal vecchio diritto è stato sostituito dal margine di variazione del capitale, che ora consente anche una *"riduzione autorizzata del capitale azionario"*. Le disposizioni del vecchio diritto relative all'aumento autorizzato del capitale (Art. 651 e 651a vCO) sono di conseguenza abrogate.

³ Cfr. Stellungnahme des EHRA vom 2. Juli 2002 zum Höchstbetrag einer genehmigten Kapitalerhöhung in REPRAX 2/2002, p. 49 segg.

⁴ Messaggio del 23 novembre 2016 sulla revisione del diritto della società anonima, p. 428.

⁵ Per le condizioni quadro relative vd. Stellungnahme des EHRA vom 2. Juli 2002 zum Höchstbetrag einer genehmigten Kapitalerhöhung in REPRAX 2/2002, p. 49 segg.

⁶ PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5^a edizione, §2 N 236.

Ai sensi dell'art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020, il vecchio diritto si applica agli aumenti del capitale autorizzato che sono stati deliberati prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (clausola di "*grandfathering*"). Tuttavia, le deliberazioni dell'assemblea generale non possono più essere estese o modificate in modo sostanziale.

Ci si pone la questione a sapere se una società il cui statuto contiene un "*capitale autorizzato ai sensi del vecchio diritto*" possa inserire in aggiunta un margine di variazione del capitale (con la possibilità di aumentare il capitale). In questo modo, il consiglio di amministrazione sarebbe autorizzato, in un caso estremo (in caso di utilizzo integrale), ad aumentare il capitale nell'ambito del capitale autorizzato della metà del capitale attuale e, nell'ambito del margine di variazione del capitale, ulteriormente della metà del capitale attuale. Il consiglio d'amministrazione potrebbe quindi raddoppiare il capitale attuale, ciò che non è compatibile né con l'istituto dell'aumento del capitale autorizzato, né con quello del margine di variazione del capitale.

Sebbene, né la legge, né le disposizioni transitorie vietino espressamente l'introduzione di un margine di variazione del capitale in caso di capitale autorizzato esistente, la combinazione di questi due strumenti deve essere considerata come un **aggiramento del diritto**. Con la revisione del diritto della società anonima, l'aumento del capitale autorizzato è stato sostituito dal margine di variazione del capitale; il legislatore non ha previsto la coesistenza dei due istituti. **L'introduzione di un margine di variazione del capitale con l'autorizzazione (anche) all'aumento è possibile unicamente se l'assemblea generale cancella contemporaneamente la disposizione sul capitale autorizzato.**

3 Assemblea generale

3.1 Rappresentante indipendente in un'assemblea generale all'estero o in un'assemblea generale virtuale

3.1.1. Assemblea generale all'estero

Ai sensi dell'art. 701*b* OR, l'assemblea generale può svolgersi all'estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente. L'introduzione di una disposizione nello statuto per lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero richiede una decisione a maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 1 cifra 11 CO).⁷ Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio di amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente **se tutti gli azionisti vi acconsentono**.

La rappresentanza indipendente garantisce che gli azionisti che non si recano all'estero e che quindi non possono partecipare direttamente alle discussioni dell'assemblea generale, possano almeno esercitare il loro diritto di voto. Per le società quotate in borsa, ciò risulta già dall'art. 689c CO.

Conformemente al significato e allo scopo della norma, **il consenso alla rinuncia al rappresentante indipendente per una società non quotata in borsa deve essere rinnovato ad ogni assemblea generale**. Ciò è dovuto al fatto che deve essere presa in considerazione qualsiasi modifica nella composizione dell'azionariato, vale a dire che ogni nuovo azionista

⁷ Nella bozza del 2016 non era ancora richiesta la maggioranza qualificata. Questo aspetto è stato introdotto nei dibattiti parlamentari - a causa dello scetticismo del Consiglio degli Stati.

deve anche acconsentire alla rinuncia di un rappresentante. D'altra parte, è necessario tenere conto della situazione concreta, ritenuto come la necessità di un rappresentante indipendente sussista unicamente in determinati casi. Se le modalità per ottenere il consenso non sono regolate nello statuto, le stesse vengono stabilite dal consiglio di amministrazione.⁸ Contrariamente alla formulazione piuttosto fuorviante nel messaggio sulla revisione del diritto della società anonima, va rilevato che **non è consentita una rinuncia generale (nello statuto) alla designazione di un rappresentante indipendente per tutte le future assemblee generali.**

3.1.2. Assemblea generale virtuale

Secondo l'art. 701d CO, l'assemblea generale può svolgersi per via elettronica senza luogo di riunione fisico (virtualmente) se lo statuto lo prevede e nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente. La relativa base statutaria viene introdotta con una maggioranza semplice. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, **lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.**⁹ La base statutaria necessaria per la rinuncia al rappresentante indipendente viene introdotta con una maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 1 cifra 15 CO).

Il rappresentante indipendente garantisce che gli azionisti, i quali non dispongono dei mezzi tecnici o delle conoscenze necessarie e che quindi non possono partecipare direttamente alla discussione nell'assemblea generale, possano almeno esercitare il loro diritto di voto. Per le società quotate in borsa, ciò risulta già dall'art. 689c CO.

Se lo statuto prevede una relativa disposizione, il consiglio d'amministrazione è autorizzato a decidere caso per caso, nell'ambito della convocazione dell'assemblea generale, se rinunciare o meno alla designazione di un rappresentante indipendente. **Non è più necessaria una nuova deliberazione dell'assemblea generale per rinunciare alla designazione del rappresentante indipendente. Una rinuncia generale nello statuto, invece, non è possibile**¹⁰, poiché ai sensi dell'art. 701d cpv. 2 CO lo statuto può solo prevedere la *possibilità* di una rinuncia e non la rinuncia stessa ("*...lo statuto può prevedere la possibilità di non designare...*").

Formulazione proposta: *"Un'assemblea generale può svolgersi per via elettronica senza luogo di riunione fisico (assemblea generale virtuale). In questo caso, il consiglio d'amministrazione può rinunciare alla designazione prevista dalla legge di un rappresentante indipendente"*.

3.2 Assemblea generale scritta

Secondo l'art. 701 cpv. 3 CO, le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere prese in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, **sempre che un azionista o un suo rappresentante non abbiano chiesto la deliberazione orale.**

⁸ Messaggio del 23 novembre 2016 sulla revisione del diritto della società anonima, p. 556.

⁹ Nella bozza del 2016, è stata utilizzata la stessa formulazione relativa alla rinuncia del rappresentante indipendente come per l'assemblea generale all'estero ("*se tutti gli azionisti vi acconsentono*"). **Durante la consultazione parlamentare, tuttavia, è stato scelto un approccio più liberale per l'assemblea generale virtuale** e invece di richiedere il consenso di tutti li azionisti, è stato richiesto solo l'inserimento di una base statutaria, in quanto lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero rende più difficile la partecipazione all'assemblea generale rispetto alla partecipazione ad un'assemblea generale virtuale.

¹⁰ La formulazione statutaria "Un'assemblea generale può svolgersi per via elettronica senza un luogo di riunione fisico. "È fatta rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente" sarebbe inammissibile.

Contrariamente alla formulazione piuttosto fuorviante della nota marginale ("*approvazione di una proposta*"), l'unanimità è richiesta unicamente per il *modo* in cui vengono prese le deliberazioni. **Per la deliberazione stessa, è sufficiente la maggioranza.** La deliberazione in forma scritta non è quindi sinonimo di deliberazione in via circolare.

Il processo verbale secondo l'art. 702 cpv. 2 CO viene depositato presso l'ufficio del registro di commercio come documento giustificativo della deliberazione. Come di consueto, il processo verbale è firmato dal suo estensore e dal presidente dell'assemblea generale (art. 702 cpv. 3 OR). Le "*votazioni in forma scritta*" degli azionisti o una deliberazione in via circolare firmata da tutti gli azionisti non devono essere depositate presso l'ufficio del registro di commercio. La corretta composizione dell'assemblea generale, il consenso degli azionisti al modo in cui vengono prese le decisioni e la decisione stessa non vengono verificati dall'ufficio del registro di commercio.

4 Conferimento in natura con altre controprestazioni

Le disposizioni sui conferimenti in natura (art. 634 CO) rimangono sostanzialmente invariate e sono state solo leggermente adattate (vedi factsheet n. 5 sull'argomento "*conferimenti in natura*"). Una modifica importante è rappresentata dal fatto che l'assunzione di beni (prevista) non rappresenta più una fattispecie qualificata. Resta tuttavia possibile un conferimento in natura con "*altra controprestazione*", nel senso di un "*conferimento misto in natura/assunzione di beni*".

Secondo l'art. 624 cpv. 4 CO, qualsiasi "*altra controprestazione*" deve essere menzionata nello statuto, ma non è soggetta all'obbligo di pubblicazione nel registro di commercio. Un'iscrizione facoltativa dell'"*altra controprestazione*" dovrà essere rifiutata in base all'art. 30 ORC. Allo stesso modo, formulazioni come "*al valore di...*", "*al prezzo di...*" e "*accettato per questo prezzo*", le quali implicano un'altra controprestazione, non devono essere inserite nel testo di pubblicazione. Tuttavia, la formulazione "*ripresa di attivi di ... e di passivi di ... [trattandosi di un'eccedenza di attivi di ...] della Modello SA*" è ammissibile nel contesto della descrizione dell'oggetto del conferimento in natura. La cognizione dell'ufficiale del registro di commercio in relazione alle altre controprestazioni *inserite nello statuto* è molto limitata.

Le disposizioni sul trasferimento di patrimonio non vengono di principio modificate nell'ambito della revisione del diritto delle società anonima. In questo caso, l'*intera* controprestazione (costituita dalle azioni e da un eventuale credito) continua a dover essere iscritta nel registro di commercio (art. 139 lett. d ORC).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 3/22

19 dicembre 2022

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima

1 Situazione iniziale

La modifica del codice delle obbligazioni svizzero (CO)¹ del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Questioni di diritto transitorio in relazione alle modifiche del capitale azionario

2.1 Aumento del capitale azionario

Il nuovo diritto della società anonima comporta diverse modifiche nell'ambito dell'aumento del capitale azionario. Le questioni di diritto transitorio si pongono in relazione agli aumenti che saranno decisi dall'assemblea generale nel 2022, ma che non saranno notificati all'ufficio del registro di commercio prima del 2023.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono una regola specifica per l'aumento ordinario del capitale azionario, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC. Gli effetti giuridici di fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto che vigeva al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Invece i fatti compiutosi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati da quest'ultimo, ad eccezione di quanto previsto dalla legge.

Pertanto, se la deliberazione d'aumento del capitale azionario viene presa dall'assemblea generale nel 2022, **l'intera procedura d'aumento del capitale azionario (deliberazione dell'assemblea generale, deliberazione del consiglio d'amministrazione, richiesta di**

¹ RS 220.

² RS 221.411.

iscrizione nel registro di commercio) è disciplinata dal vecchio diritto (a prescindere dal fatto che la deliberazione del consiglio d'amministrazione venga presa nel 2022 o nel 2023). Di conseguenza si applica il termine di tre mesi previsto dall'Art. 650 vCO, non è richiesta alcuna disposizione statutaria per gli aumenti mediante compensazione di crediti o conversione del capitale proprio liberamente disponibile, e l'assunzione di beni (prevista) rappresenta un caso di costituzione qualificata (rapporto d'aumento del capitale e attestazione di verifica, disposizione statutaria e iscrizione nel registro di commercio). **Il nuovo diritto si applica senza restrizioni a tutti gli aumenti di capitale azionario deliberati dall'assemblea generale dopo il 1° gennaio 2023.**

2.2 Riduzione del capitale azionario

Con il nuovo diritto della società anonima sono state modificate le disposizioni relative alla riduzione del capitale azionario e sono state introdotte nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la diffida ai creditori (art. 653k nCO). Le questioni di diritto transitorio sorgono in relazione alle riduzioni che saranno decise dall'assemblea generale nel 2022, ma che non saranno notificate all'ufficio del registro di commercio prima del 2023.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono una regola specifica per la riduzione del capitale azionario, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC. Gli effetti giuridici di fatti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto che vigeva al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Invece i fatti compiutosi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo diritto sono regolati da quest'ultimo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Pertanto, se la deliberazione di riduzione del capitale azionario viene presa dall'assemblea generale nel 2022, **l'intera procedura di riduzione del capitale azionario (deliberazione dell'assemblea generale, diffida ai creditori, deliberazione del consiglio d'amministrazione, richiesta di iscrizione nel registro di commercio) è disciplinata dal vecchio diritto** (a prescindere dalla data di pubblicazione della diffida ai creditori e a prescindere dal fatto che la deliberazione del consiglio d'amministrazione venga presa nel 2022 o già nel 2023). **Il nuovo diritto si applica senza restrizioni a tutte le riduzioni di capitale azionario deliberate dall'assemblea generale dopo il 1° gennaio 2023.**

3 Questioni di diritto transitorio nel diritto in materia di risanamento

La revisione del diritto della società anonima ha introdotto anche modifiche per quanto concerne il diritto in materia di risanamento (art. 725 e segg. nCO). A questo proposito, sorgono diverse questioni di diritto transitorio.

Poiché le disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 non contengono disposizioni specifiche relative all'art. 725a nCO, si applicano le regole generali dell'art. 1 delle disposizioni transitorie e degli artt. da 1 a 4 Tit. fin. CC.

Di conseguenza, il nuovo diritto in materia di risanamento si applicherà interamente a partire dal 1° gennaio 2023. Pertanto, se il conto annuale al 31 dicembre 2022 presenta una perdita di capitale ai sensi dell'Art. 725a nCO, il consiglio d'amministrazione dovrà adottare le misure necessarie e il *conto annuale 2022* dovrà essere sottoposto a revisione limitata.

Si noti inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2023, le disposizioni sul rimborso della riserva da capitale legale (art. 671 cpv. 2 CO), la costituzione di riserve (art. 672 e segg. CO), la compensazione delle perdite (art. 674 CO), la determinazione dei dividendi (art. 675 cpv. 3 CO), ecc. si applicano senza limitazioni (**nessun trattamento speciale per quanto riguarda il conto annuale 2022**).

4 Accertamenti dei promotori/del consiglio d'amministrazione

Nell'ambito della costituzione (Art. 629 cpv. 2 n. 3 nCO) o dell'aumento di capitale azionario (Art. 652g cpv. 1 n. 3 nCO), i promotori, rispettivamente il consiglio d'amministrazione, devono accertare che i requisiti della legge, dello statuto e della deliberazione dell'assemblea generale in merito ai conferimenti sono adempiuti **al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, rispettivamente al momento dell'atto di accertamento**. Ciò crea certezza giuridica, in particolare nel caso in cui si faccia riferimento a una moneta estera (capitale azionario in moneta estera o conferimento in moneta estera), in quanto viene specificata la data di riferimento per il cambio della moneta. Le successive fluttuazioni dei tassi di cambio non devono essere prese in considerazione. **Gli accertamenti dei promotori o del consiglio d'amministrazione in merito alla costituzione o all'aumento di capitale azionario devono ora essere redatte in conformità al nuovo diritto.**

Se all'ufficio del registro di commercio vengono inoltrati atti pubblici contenenti ancora una *vecchia* formulazione (accertamento "che i requisiti legali e statutari relativi ai conferimenti effettuati sono soddisfatti"), **l'operazione non deve essere contestata e l'iscrizione deve essere effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati** (gli accertamenti non sono falsi, ma solo imprecisi, e il nuovo diritto si applica a prescindere dal fatto che la data determinante sia indicata negli accertamenti). **I notai sono invitati ad apportare le modifiche necessarie ai loro modelli di atti.**

5 Determinazione del grado di liberazione nell'ambito dell'aumento di capitale

Nel progetto preliminare di revisione del diritto della società anonima, è stata prevista l'abolizione della possibilità di una liberazione parziale nella società anonima.³ Poiché l'eliminazione di questa facoltà non forniva un quadro chiaro, si è deciso di mantenerla, non da ultimo a causa della situazione economica tesa e dei risultati poco chiari della valutazione dell'impatto normativo. Nella rielaborazione del progetto preliminare, l'adattamento dell'art. 650 cpv. 2 lett. 1 nCO sembra essere stato dimenticato; la nuova formulazione non contiene più l'obbligo di indicare l'importo dei conferimenti da versare. **Ovviamente, anche con il nuovo diritto della società anonima, l'assemblea generale deve determinare l'importo nominale totale o, se del caso, l'importo nominale massimo per il quale il capitale azionario deve essere aumentato, nonché l'importo dei conferimenti da effettuare.** Come nel caso della costituzione, il grado di liberazione deve essere indicato nello statuto, e il legislatore non ha previsto una delega al consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale; in caso contrario si

³ Cfr. l'art. 632 del progetto preliminare di modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 28 novembre 2014.

sarebbe dovuto introdurre una disposizione di delega come quella prevista dall'art. 650 cpv. 2 n. 3 nCO.

6 Documenti giustificativi da fornire

L'ordinanza sul registro di commercio stabilisce in diverse parti che come documento giustificativo deve essere fornito un atto pubblico (cfr. ad es. l'art. 43 cpv. 1 lett. a nORC). Si pone la questione se tutti i documenti allegati all'atto pubblico debbano essere inoltrati insieme a quest'ultimo (cfr. ad esempio art. 631 cpv. 2 nCO).

I documenti allegati all'atto pubblico devono essere anche inoltrati all'ufficio del registro di commercio unicamente se gli stessi sono esplicitamente menzionati nell'ordinanza sul registro di commercio (ad esempio, nel caso di una costituzione, lo statuto, la relazione sulla costituzione, l'attestazione di verifica, eventualmente l'attestazione bancaria ed eventuali contratti di conferimento in natura). **I documenti giustificativi non menzionati nell'ordinanza sul registro di commercio non devono invece essere inoltrati all'ufficio del registro di commercio, anche se sono allegati all'atto pubblico** (ad es. procure, schede di sottoscrizione, ecc.).

7 Firma della notificazione

Dal 1° gennaio 2021, il nuovo art. 17 ORC prevede che, salvo disposizioni legali contrarie della legge, la notificazione al registro di commercio deve essere firmata da una o più persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma, o da terzi con procura⁴.

Il periodo introduttivo dell'art. 17 cpv. 1 ORC prevede espressamente una riserva per il caso in cui una legge o un'ordinanza disciplini la competenza per la sottoscrizione della notificazione in modo diverso⁵. Con la revisione del diritto della società anonima, alcune di queste disposizioni, che ad esempio obbligano il consiglio d'amministrazione a notificare, sono state modificate o abrogate⁶. **In questi casi, si applica ora la regola generale dell'art. 17 ORC.** La legge contiene ancora alcune disposizioni che regolano la notificazione nell'ambito della società anonima, in deroga all'art. 17 ORC⁷. **In questo caso, quanto previsto dalla legge continua a prevalere.** È previsto che anche queste disposizioni vengano abrogate nel contesto dei futuri progetti di revisione, in modo che l'art. 17 ORC possa essere applicato senza limitazioni.

Infine, va indicato che **l'Ufficio federale del registro di commercio non intende pubblicare modelli di statuto** in relazione al nuovo diritto della società anonima. A questo proposito, facciamo riferimento al materiale degli uffici cantonali del registro di commercio.

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima il 1° gennaio 2023, si porranno diverse altre questioni interpretative. L'Ufficio federale del registro di commercio pubblicherà a

⁴ Cfr. Comunicazione UFRC 4/2020, p. 5.

⁵ Per l'elenco, vd. la Comunicazione UFRC 4/2020, p. 4.

⁶ Ad esempio, art. 652h, art. 653h e art. 720 vCO.

⁷ Ad esempio, art. 727a cpv. 5, art. 740 cpv. 2 e art. 746 CO, nonché l'art. 62 cpv. 5 ORC e varie disposizioni nella legge sulla fusione.

tempo debito delle nuove comunicazioni per garantire un'applicazione del diritto il più uniforme possibile all'interno dei cantoni.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Comunicazione UFRC 2/22

22 dicembre 2022

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1	Contesto e scopo della comunicazione	1
2	Nuovi obblighi per le associazioni	2
3	Regole di iscrizione nel registro di commercio (Capitolo 7 ORC)	4
4	Termine transitorio (art. 6b ^{bis} Tit. fin. CC e art. 181b ORC)	5
5	Procedura d'ufficio (art. 938 e 939 CO)	6
6	Emolumenti	6
ALLEGATI		

Nuovi obblighi di trasparenza delle associazioni

1 Contesto e scopo della comunicazione

L'ultima revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)¹, adottata dal Parlamento il 19 marzo 2021, rafforza gli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni del quarto rapporto di valutazione tra pari relativa alla Svizzera del 7 dicembre 2016 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)². In particolare, prevede una modifica del Codice civile (CC)³ volta a migliorare la trasparenza delle associazioni. D'ora in poi, le associazioni che si occupano principalmente della raccolta e della distribuzione di fondi all'estero per scopi caritatevoli sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio. Le associazioni iscritte devono inoltre tenere un elenco dei loro soci e avere un rappresentante in Svizzera.

Le nuove disposizioni del CC sono state implementate nell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)⁴. In base alla norma di delega prevista dal CC, l'art. 90 cpv. 2 lett. a-c ORC restringe il campo di applicazione del nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio: Le associazioni che raccolgono o distribuiscono meno di 100'000 franchi all'anno sono esonerate dall'obbligo, a condizione che uno dei loro rappresentanti sia domiciliato in Svizzera e che le distribuzioni dei fondi siano effettuate tramite un intermediario finanziario ai sensi della LRD.

Le nuove disposizioni del CC e dell'ORC entreranno in vigore il 1° gennaio 2023. Lo scopo di questa comunicazione è di chiarire le conseguenze della revisione per le autorità del registro di commercio e per le associazioni interessate.

¹ Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0) (FF 2021 668).

² <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-switzerland-2016.html>.

³ RS 210.

⁴ La modifica dell'ORC è apportata nell'allegato alla revisione dell'[ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo \(admin.ch\)](#).

2 Nuovi obblighi per le associazioni

2.1 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC e 90 cpv. 2 ORC)

In precedenza, solo le associazioni che svolgevano attività commerciali o che, a causa della loro importanza economica, erano soggette all'obbligo di revisione, dovevano essere iscritte nel registro di commercio. Il nuovo art. 61 cpv. 2 n. 3 CC estende l'obbligo di iscrizione alle associazioni che direttamente o indirettamente raccolgono o distribuiscono fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

Affinché un'associazione sia soggetta al nuovo obbligo di iscrizione, devono essere soddisfatti cumulativamente tre criteri:

1. Criterio della raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali: questo criterio è interpretato in modo ampio e copre tutte le "altre opere di bene"⁵. Non include le associazioni sportive e ricreative, le associazioni di mutuo aiuto e le associazioni economiche, come le associazioni professionali, padronali o di lavoratori, che perseguono la difesa degli interessi economici comuni dei loro soci.⁶ Tutti i contributi il cui scopo principale è sostenere l'associazione o le sue opere di bene sono considerati raccolta di fondi, indipendentemente dal fatto che siano sollecitati o meno e a prescindere dal contesto, dall'identità o dal numero dei donatori o dal tipo di raccolta (per strada, per posta, porta a porta, per telefono, via e-mail o via Internet). Non sono compresi le quote versate dai soci, le sovvenzioni statali, i redditi delle loro attività, le prestazioni di sponsorizzazione e in generale tutti i contributi volti a ottenere una controprestazione dall'associazione. Le distribuzioni di fondi comprendono tutti i contributi versati dall'associazione senza controprestazione, con lo scopo di fornire un aiuto al beneficiario, compresi i contributi in natura e la fornitura di servizi.
2. Attività principale: solo le associazioni che raccolgono o distribuiscono prevalentemente fondi sono soggette all'obbligo di iscrizione. Ciò è il caso quando i fondi raccolti costituiscono una parte sostanziale dei mezzi dell'associazione, o quando i fondi distribuiti assorbono una parte sostanziale delle sue risorse. Al contrario, le donazioni minori o occasionali non comportano l'obbligo di iscrizione.⁷
3. Fondi raccolti o distribuiti all'estero: questo criterio è soddisfatto se i fondi transitano all'estero. Le associazioni esclusivamente locali, i cui donatori e beneficiari si trovano in Svizzera, non adempiono questi criteri.

L'art. 61 cpv. 2^{ter} CC consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni per le associazioni che presentano un basso rischio di essere sfruttate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, in particolare in funzione dell'importo dei fondi raccolti o distribuiti, della loro origine, destinazione o finalità. Il Consiglio federale si è avvalso di questa facoltà nell'art. 90 cpv. 2 dell'ORC. Secondo questa disposizione, le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi sono esentate dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio a condizione che soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

⁵ Cfr. definizione di "Non-profit organisations" nel glossario del GAFI/FATF (<https://www.fatf-gafi.org/glossary/n-r/>) e nella "Interpretive note to recommendation 8 [non-profit organisations]", pag. 58 (www.fatf-gafi.org > Pubblicazioni > Raccomandazioni GAFI).

⁶ [FF 2019 4619](#).

⁷ [FF 2019 4620](#).

- l'importo dei fondi raccolti negli ultimi due esercizi non deve superare una media annuale di 100'000 franchi;
- l'importo dei fondi distribuiti negli ultimi due esercizi non deve superare la media annuale di 100'000 franchi;
- tutte le distribuzioni del fondo devono essere effettuate attraverso un intermediario finanziario ai sensi della LRD; e
- l'associazione deve essere rappresentata da una persona in Svizzera.

2.2 Obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a CC)

Il nuovo art. 61a CC impone alle associazioni che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio di tenere un elenco dei loro soci, con l'indicazione del nome e cognome o della ditta nonché dell'indirizzo dei soci, in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. Le associazioni devono garantire che le informazioni contenute nell'elenco siano mantenute al meglio delle loro conoscenze. La legge non prevede l'obbligo di produrre documenti giustificativi e non stabilisce alcun requisito formale al riguardo. Le associazioni sono quindi libere di stabilire questi requisiti. In linea di principio, lo statuto prevede che l'ingresso e l'uscita di un socio richiedano un documento scritto, ma ciò non avviene sempre. L'adesione può avvenire anche per semplice dichiarazione. Le informazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi dell'elenco devono essere conservati per almeno cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco. L'associazione deve inoltre conservare le copie delle diverse versioni degli elenchi dei soci.⁸

2.3 Obbligo di avere un rappresentante in Svizzera (art. 69 cpv. 2 CC)

Secondo il nuovo art. 69 cpv. 2 CC, tutte le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio devono ora essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera che deve avere accesso all'elenco dei soci. L'esigenza in materia di domicilio può essere soddisfatta anche ricorrendo a più di una persona. In caso di inadempienza, l'associazione presenta una lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 69c CC e si espone alle conseguenze previste da tale disposizione.⁹

2.4 Conseguenze sull'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 CO)

Ai sensi dell'art. 957 CO, le persone giuridiche hanno l'obbligo di tenere una contabilità e di presentare i conti secondo le disposizioni del CO (conti completi). Le associazioni che non sono obbligate a iscriversi nel registro di commercio beneficiano di un'agevolazione: possono tenere una contabilità semplificata che comprende solo le entrate, le uscite e il patrimonio ("*Milchbüchleinrechnung*"). Si noti che l'agevolazione si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria. Il nuovo obbligo di iscrizione nel registro di commercio ha quindi conseguenze sulla tenuta della contabilità. D'ora in poi, le associazioni interessate dovranno attenersi alle regole del diritto contabile (art. 957 e segg. CO).

⁸

[FF 2019 4581.](#)

⁹

[FF 2019 4582.](#)

2.5 Nuovo caso di lacune nell'organizzazione (art. 69c cpv. 1 CC)

L'art. 69c cpv. 1 CC ha introdotto un nuovo caso di inadempienza per consentire a un socio o a un creditore di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie se l'associazione è priva di un elenco dei soci di cui all'art. 61a CC. Questa disposizione consente inoltre di rivolgersi al tribunale se un'associazione non dispone di uno degli organi prescritti, in particolare se non rispetta l'obbligo di avere un rappresentante in Svizzera. In questo caso, l'associazione è anche esposta al rischio dell'avvio di un procedimento da parte dell'Ufficio del registro di commercio ai sensi dell'art. 939 CO (cfr. sotto, cifra 5).

3 Regole di iscrizione nel registro di commercio (Capitolo 7 ORC)

3.1 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 90 ORC)

Il nuovo art. 90 ORC riprende nel suo cpv. 1 lett. a-b l'elenco dei casi in cui l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 lett. 1-3 CC. Inoltre, l'art. 90 cpv. 2 lett. a-c ORC fissa le condizioni per l'esenzione di alcune associazioni dall'obbligo di iscrizione (cfr. sopra, cifra 2.1).

3.2 Notificazione e documenti giustificativi (art. 90a ORC)

Il vecchio art. 90 ORC è ora rinominato art. 90a ORC. I capoversi da 1 a 3 rimangono invariati, mentre è stato introdotto un nuovo capoverso 4 per chiarire le conseguenze dell'obbligo di avere un rappresentante in Svizzera. Secondo questo capoverso, un'associazione che non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera può essere iscritta nel registro di commercio solo se presenta una dichiarazione, firmata da almeno un membro della direzione, attestante che l'associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio (cfr. Allegato I).

3.3 Contenuto dell'iscrizione (art. 92 lett. j a l ORC)

Secondo il nuovo art. 92 lett. j ORC, le associazioni che sono iscritte nel registro di commercio su base volontaria e che non hanno un rappresentante in Svizzera devono d'ora in poi indicare sul loro estratto che non sono soggette all'obbligo di iscrizione, con l'indicazione della data della dichiarazione di non assoggettamento prevista dall'art. 90a cpv. 4 ORC.

Testo dell'iscrizione:

"Secondo dichiarazione della direzione del [...], l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio e a quello di avere un rappresentante in Svizzera."

È stata apportata una modifica all'art. 92 lett. k e l dell'ORC riguardante l'iscrizione dei membri della direzione e delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione. Il contenuto di queste due lettere è stato unito nella lett. k e la lett. l è stata abrogata. Inoltre, è prevista una pubblicità limitata per le associazioni iscritte per le loro attività di raccolta fondi o di distribuzione. Queste associazioni non sono obbligate a iscrivere tutti i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentarli. È sufficiente l'iscrizione di un membro della direzione domiciliato in Svizzera. Non deve essere necessariamente il presidente. Se nessun membro della direzione è domiciliato in Svizzera, l'associazione deve iscrivere una seconda persona autorizzata a rappresentare la società e domiciliata in Svizzera. Questa disposizione, che mira in particolare a ridurre i costi legati alle modifiche delle persone iscritte, si applica anche alle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria. Tuttavia, la disposizione

dell'ordinanza deve essere chiarita per loro. Per le associazioni che svolgono attività di raccolta e distribuzione di fondi, la presenza di un rappresentante in Svizzera è una delle condizioni per l'esenzione dell'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 lett. c dell'ORC (cfr. punto 2.1). Per queste associazioni, le quali decidono di iscriversi volontariamente nel registro di commercio, la nomina di un rappresentante domiciliato in Svizzera è quindi giustificata. Ciò non vale per le altre associazioni, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 61 CC e non sono tenute ad avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Per queste ultime è sufficiente l'iscrizione di un unico rappresentante ma, in deroga al tenore dell'art. 92 lett. k dell'ORC, tale rappresentante non deve necessariamente essere domiciliato in Svizzera.

3.4 Scioglimento e cancellazione (art. 93 cpv. 2 ORC)

La procedura relativa alla cancellazione senza scioglimento delle associazioni iscritte nel registro di commercio su base volontaria è ora codificata nell'art. 93 cpv. 2 ORC. Questa disposizione si applica a tutte le associazioni che non sono, o non sono più, soggette all'obbligo di iscrizione. Esse possono notificare in qualsiasi momento la loro cancellazione dal registro di commercio. In questo caso, l'associazione non viene posta in liquidazione e continua a esistere anche dopo la sua cancellazione. In linea di principio, la decisione di cancellazione è presa dalla direzione, ma lo statuto può conferire questa competenza anche all'assemblea generale. La notificazione della cancellazione deve essere accompagnata da una decisione dell'organo competente e da una dichiarazione scritta firmata da almeno un membro della direzione che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione (cfr. Allegato II). Inoltre, l'iscrizione nel registro di commercio deve menzionare anche il fatto che l'associazione viene cancellata su sua richiesta poiché non è soggetta all'obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione della direzione.

Testo dell'iscrizione:

"Secondo dichiarazione della direzione del [...], l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. La stessa viene cancellata in base alla sua richiesta."

Si noti che l'art. 93 cpv. 1 ORC rimane invariato. Si applica alle associazioni soggette all'obbligo di iscrizione e alle associazioni volontariamente iscritte nel registro di commercio che vengono sciolte.

4 Termine transitorio (art. 6b^{bis} Tit. fin. CC e art. 181b ORC)

Secondo l'art. 6b^{bis} Tit. fin. CC e 181b ORC le associazioni esistenti hanno 18 mesi di tempo, ovvero fino al 30 giugno 2024, per adeguarsi ai requisiti del nuovo diritto. Fino ad allora, le associazioni esistenti soggette al nuovo obbligo di iscrizione devono richiedere l'iscrizione nel registro di commercio. Come le altre associazioni soggette all'obbligo di iscrizione, anche queste dovranno rispettare l'obbligo di tenere un elenco dei propri membri e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Le associazioni già iscritte che non hanno un rappresentante in Svizzera dovranno designarne uno o produrre la dichiarazione di non assoggettamento prevista dall'art. 92 lett. j ORC.

Le associazioni costituite dopo il 31 dicembre 2022 sono immediatamente soggette al nuovo diritto.

5 Procedura d'ufficio (art. 938 e 939 CO)

Le associazioni che non hanno richiesto l'iscrizione entro il termine del 30 giugno 2024 saranno soggette a una procedura di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 CO. Tuttavia, le autorità del registro di commercio non sono tenute a cercare attivamente le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione.

A partire dal 1° luglio 2024, le associazioni iscritte nel registro di commercio che non hanno un rappresentante in Svizzera e che non hanno presentato la dichiarazione di non assoggettamento con l'iscrizione saranno considerate carenti nella loro organizzazione. Secondo l'art. 939 CO, l'ufficio del registro di commercio dovrà diffidarle a porre rimedio alla situazione, assegnando loro un termine. In mancanza di una reazione, l'ufficio del registro di commercio si rivolgerà al tribunale per le misure necessarie.

Prima del 1° luglio 2024 può essere avviata una procedura per lacune nell'organizzazione se l'unico rappresentante in Svizzera viene revocato senza essere sostituito e senza che l'associazione produca contemporaneamente una dichiarazione di non assoggettamento.

6 Emolumenti

L'Ufficio del registro di commercio è autorizzato a riscuotere un emolumento per l'iscrizione della dichiarazione di non assoggettamento. Esso può tuttavia rinunciare all'emolumento qualora siano soddisfatte le condizioni per l'esonero dall'emolumento (art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio [OEmol-RC]¹⁰). Ritenuto come nell'allegato non sia riportata alcuna aliquota per questa iscrizione, se viene riscosso un emolumento, questo deve essere calcolato secondo l'art. 3 cpv. 2 OEmol-RC.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

¹⁰ SR 221.411.1.

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO
(nessun rappresentante in Svizzera)

I sottoscritti confermano che:

1. L'associazione non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CC, ovvero l'associazione:
 - a. non svolge attività commerciale;
 - b. non è soggetta all'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 69b CC e
 - c. non ha come attività principale la raccolta o la distribuzione diretta o indiretta di fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.
2. La direzione si impegna a informare l'ufficio del registro di commercio competente qualora si verifichi una delle condizioni per l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'articolo 61 cpv. 2 CC.

Firma di almeno un membro della direzione:

Luogo e data:

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO
(cancellazione dell'iscrizione volontaria nel RC)

I sottoscritti confermano che:

1. L'associazione non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CC, ossia l'associazione:
 - a. non svolge attività commerciale;
 - b. non è soggetta all'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 69b CC e
 - c. non ha come attività principale la raccolta o la distribuzione diretta o indiretta di fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

oppure se lo fa

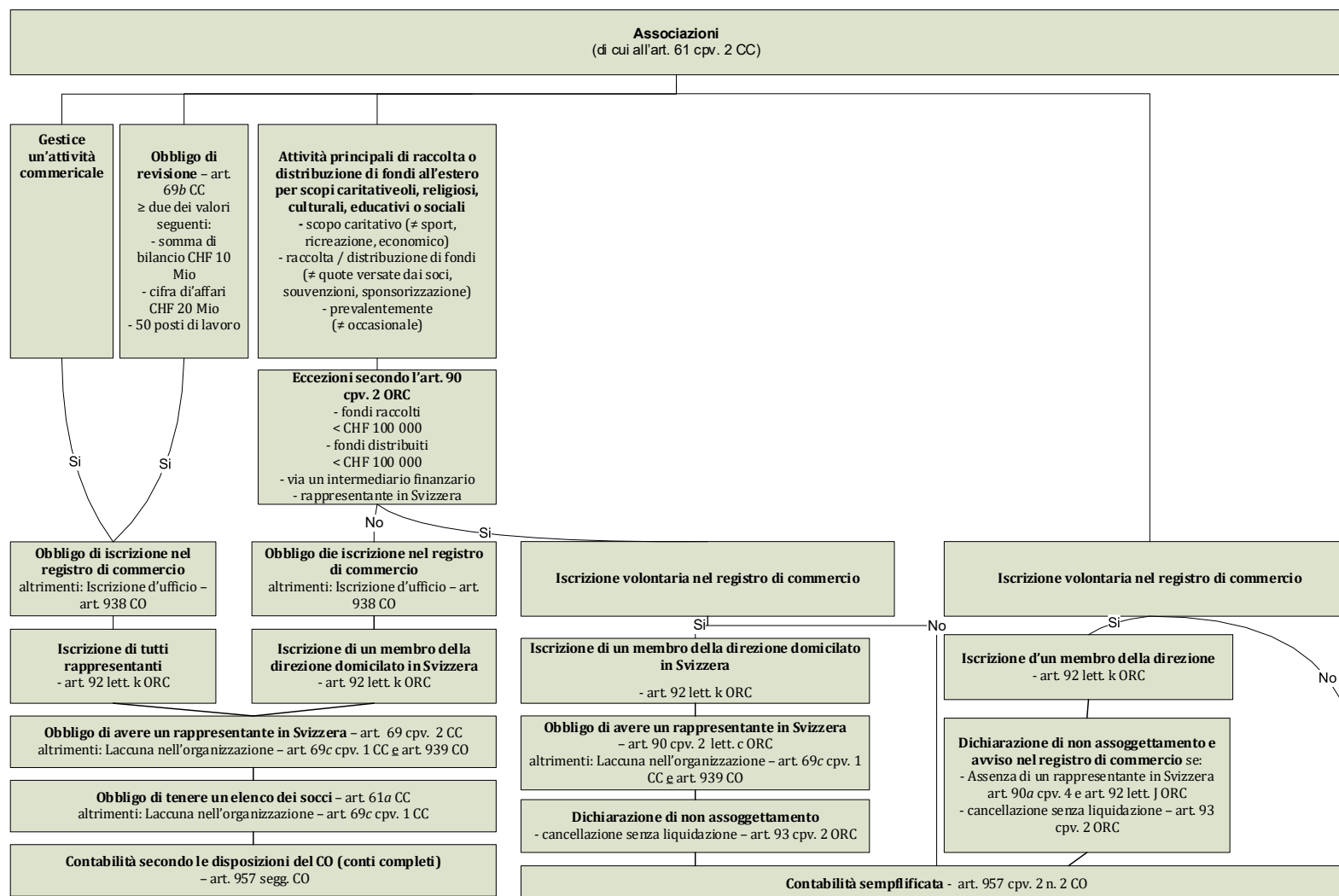
soddisfa le condizioni per l'esenzione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 ORC, vale a dire che:

- negli ultimi due esercizi l'importo annuale dei fondi raccolti non ha superato i 100'000 franchi;
 - negli ultimi due esercizi l'importo annuale dei fondi raccolti non ha superato i 100'000 franchi;
 - i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della LRD;
 - almeno un rappresentante dell'associazione è domiciliato in Svizzera.
2. La direzione si impegna a comunicare all'ufficio del registro di commercio competente se una delle condizioni per l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 61 cpv. 2 CC è adempiuta o se una delle condizioni di esenzione di cui all'art. 90 cpv. 2 ORC non è più soddisfatta.

Firma di almeno un membro della direzione:

Luogo e data:

ALLEGATO III





Comunicazione UFRC 1/22

14 gennaio 2022

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Modifiche degli statuti in vista dell'entrata in vigore della revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020

1 Situazione iniziale

La modifica del codice delle obbligazioni (CO)¹ del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2023. Il Consiglio federale deciderà la data dell'entrata in vigore, probabilmente all'inizio del 2022.

Nella prassi, si fa sentire il bisogno di adeguare già ora gli statuti in vista all'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, soprattutto per poter applicare le disposizioni del nuovo diritto (ad esempio l'assemblea generale virtuale) già in occasione dell'assemblea generale del 2023.

Le modifiche statutarie in previsione del nuovo diritto non sono prive di problemi dal punto di vista del divieto di retroattività degli atti normativi. Tuttavia, si dovrebbe tener conto delle esigenze della prassi ogni volta che è possibile. Di seguito vengono illustrate le costellazioni ipotizzabili e le possibilità esistenti nella prassi.

¹ RS 220.

² RS 221.411.

2 Decisioni di modifica degli statuti in vista del nuovo diritto della società anonima

Si distinguono due tipi di modifiche statutarie:

2.1 Modifiche statutarie a termine

Le novità che disporranno della necessaria base legale solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima possono essere oggetto di una **decisione "a termine"** come descritto qui di seguito, a condizione che si riferiscano a **fatti che non devono essere oggetto di pubblicazione** (p.es. assemblea generale virtuale) (modifiche statutarie a termine). Le notificazioni per l'iscrizione di tali modifiche **potranno essere depositate non appena le disposizioni d'applicazione saranno state adottate dal Consiglio federale**.

Gli statuti devono indicare inequivocabilmente quale regolamentazione si applica e in quale momento. Sono possibili le seguenti formulazioni:

"Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente fino al 31 dicembre 2022, si applica la seguente disposizione: [precedente disposizione degli statuti].

A partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2023, la [disposizione attuale] è sostituita dalla seguente disposizione: [nuova disposizione degli statuti]".

Oppure, nel caso dell'introduzione di una nuova disposizione statutaria:

"A partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2023, si applica la seguente disposizione: [nuova disposizione statutaria]".

Spiegazioni: poiché i fatti che devono essere oggetto di pubblicazione sono specificati nelle disposizioni d'esecuzione (ordinanza sul registro di commercio modificata), le "disposizioni statutarie a termine" non possono fare oggetto di una notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio prima che il Consiglio federale abbia adottato le disposizioni d'esecuzione.

2.2 Modifiche statutarie condizionali

La notificazione per l'iscrizione di **tutte le altre modifiche statutarie legate alla revisione del diritto della società anonima** (ad es. capitale azionario in valuta estera, forbice del capitale o clausola compromissoria) sarà possibile **solo dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima**.

Se però si desidera adeguare gli statuti al nuovo diritto prima dell'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, o se si vogliono inserire negli statuti nuove disposizioni relative a fatti che devono essere pubblicati per tener conto della revisione del diritto della società anonima, in linea di principio è possibile una **decisione condizionale di modifica degli statuti**. La disposizione statutaria è adottata con la condizione sospensiva dell'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima. L'iscrizione di questi adeguamenti può essere notificata al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

Spiegazioni: non è compito delle autorità del registro di commercio "tenere in sospeso" le decisioni di modifica condizionale degli statuti e iscrivere a tempo debito. Le notificazioni depositate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima saranno quindi restituite dall'ufficio del registro di commercio.

Se, dopo una modifica condizionale degli statuti, una modifica (incondizionata) degli statuti è decisa e iscritta nel registro di commercio, la modifica condizionale degli statuti deve essere oggetto di una nuova decisione.

Per completezza, si precisa che la data iscritta come **data degli statuti** è in ogni caso quella in cui l'organo competente ha deciso la modifica (art. 22 cpv. 1 lett. b ORC), e non la data di entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima o la data di notificazione.

Naturalmente, le modifiche degli statuti per le quali sarebbe ammissibile una procedura secondo il numero 2.1 (cioè quelle relative a fatti che non sono devono essere oggetto all'obbligo di pubblicazione) possono anche essere decise ed essere oggetto di una notificazione per l'iscrizione secondo la procedura descritta al numero 2.2.

3 Modifica degli statuti delle società cooperative

Con l'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, la costituzione di una società cooperativa deve d'ora in avanti essere **documentata da un atto pubblico** (art. 830 nCO). Allo stesso modo, ogni modifica degli statuti di una società cooperativa deve essere documentata da un atto pubblico (art. 838a nCO). Non è previsto un termine di transizione. D'altra parte, la decisione di scioglimento della società cooperativa non necessita dell'atto pubblico (cfr. art. 736 cpv. 2 CO per la società anonima e art. 911 cpv. 2 CO per la società cooperativa).

Una nuova versione **completa** degli statuti deve essere depositata presso il registro di commercio ogni volta che gli statuti vengono modificati (art. 22 ORC). Nel caso di una revisione parziale degli statuti, solo la deliberazione sulla modifica di alcune disposizioni deve essere documentata da un atto pubblico; non è necessario ridefinire o confermare la totalità degli statuti nell'atto pubblico. Una versione **consolidata degli statuti completi**, autenticata da un pubblico ufficiale, deve comunque essere depositata presso il registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 3/21

1 aprile 2021

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Conversione per legge delle azioni al portatore non ammesse in azioni nominative

1 Situazione iniziale

La legge federale del 21 giugno 2019¹ che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali entra in vigore il 1° novembre 2019. A partire da questa data, le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008² sui titoli contabili (LTC_o; art. 622 cpv. 1^{bis} del Codice delle obbligazioni [CO]³). Al termine dei 18 mesi successivi all'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} CO, ossia il 1° maggio 2021, le azioni al portatore non ammesse saranno convertite per legge in azioni nominative (art. 4 cpv. 1 disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019, [disp. trans.]⁴).

¹ RU **2019** 3161.

² RS **957.1**.

³ RS **220**.

⁴ In virtù dell'art. 656a cpv. 2 CO, anche i buoni di partecipazione sono contemplati da questa modifica di legge. A questo proposito i buoni di partecipazione al portatore sono ammessi nelle società anonime senza titoli di partecipazione quotati in borsa soltanto se rivestono la forma di titoli contabili secondo la LTC_o. (cfr. in merito Basler Kommentar Wertpapierrecht–Bärtschi, art. 6 LTC_o n. 92). Ai buoni di partecipazione al portatore si applicano quindi allo stesso modo gli artt. 4 segg. disp. trans. Cfr. anche la comunicazione dell'UFRC 1/15 del

La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di tutti, indipendentemente da eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che siano stati o non siano stati emessi i titoli delle azioni (art. 4 cpv. 1 disp. trans.). La conversione ha luogo anche nel caso in cui la società possieda titoli di partecipazione quotati in borsa o le sue azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili, ma essa ha omesso di far iscrivere questo fatto nel registro di commercio.

2 Modifica d'ufficio delle iscrizioni nel registro di commercio

In base all'art. 4 cpv. 2 e all'art. 5 disp. trans., l'ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alle modifiche delle iscrizioni risultanti dalla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative per ogni singolo ente giuridico nell'ambito della procedura di iscrizione e pubblicazione ordinaria. Le iscrizioni raggruppate nel registro di commercio non sono ammissibili. Nella rubrica "Capitale azionario" l'ufficio del registro di commercio modifica la denominazione "azioni al portatore" in "azioni nominative" e inserisce nella rubrica "Osservazioni" un'indicazione che le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative e che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall'iscrizione:

«Il 1° maggio 2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.»

L'Ufficio del registro di commercio non effettuerà queste modifiche se l'assemblea generale ha deliberato, mediante atto pubblico, la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative prima del 1° maggio 2021 e se l'Ufficio del registro di commercio ha ricevuto la relativa notificazione prima di aver eseguito l'iscrizione d'ufficio.

Fintanto che l'ente giuridico non ha adeguato lo statuto, gli uffici del registro di commercio respingono qualsiasi notificazione di iscrizione nel registro di commercio relativa ad un'altra modifica dello statuto. Non sono tuttavia comprese le iscrizioni che non sono legate ad una modifica degli statuti (ad esempio le modifiche del consiglio di amministrazione).

L'ufficio del registro di commercio cancella l'osservazione relativa al fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall'iscrizione una volta che la società ha adeguato lo statuto a seguito della conversione oppure se tale adeguamento non è necessario poiché l'assemblea generale ha deciso di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite e la società chiede l'iscrizione del caso eccezionale all'ufficio del registro di commercio.

3 Termine d'intervento

La legge non prevede alcun termine entro il quale l'ufficio del registro di commercio deve adeguare l'iscrizione. Tuttavia, poiché si tratta di un'iscrizione d'ufficio, esso è tenuto ad eseguire l'iscrizione in modo tempestivo.

4 Pianificazione / Coordinazione delle iscrizioni

Considerato il grande volume di iscrizioni legate alla conversione d'ufficio delle azioni al portatore in azioni nominative e per garantire il buon funzionamento della rete del registro di commercio, non possono essere effettuate più di 3000 iscrizioni al giorno nel registro giornaliero in tutta la Svizzera. Gli uffici cantonali del registro di commercio sono quindi pregati di elaborare un calendario/coordinamento delle iscrizioni in accordo con l'UFRC e con i loro operatori informatici cantonali. Si tratta di determinare in quale ordine ed in quale momento gli uffici effettueranno le iscrizioni. Queste informazioni devono essere comunicate all'UFRC, con l'indicazione dei numeri del registro giornaliero che si riferiscono esclusivamente alle iscrizioni legate alla conversione.

5 Emolumenti

L'ufficio del registro di commercio è autorizzato a riscuotere un emolumento per queste iscrizioni d'ufficio. Tuttavia, può rinunciare alla riscossione di un emolumento se sono soddisfatti i requisiti dell'art. 2 cpv. 2, dell'ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC)⁵. Se viene riscosso un emolumento, esso viene determinato secondo l'art. 3 cpv. 2 OEmol-RC, poiché l'allegato dell'OEmol-RC non indica alcuna aliquota corrispondente o un quadro tariffario invece dell'importo forfettario.

6 Nessuna carenza organizzativa

Le società che non hanno convertito (volontariamente) le loro azioni al portatore in azioni nominative non presentano una carenza organizzativa ai sensi dell'art. 731b CO.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵ RS 221.411.1.



Comunicazione UFRC 2/21

5 marzo 2021

Cambiamento di prassi e adattamento delle linee guida sui nomi e le ditte

1 Contesto, scopo della comunicazione

- 1 Lo scopo della presente comunicazione è quello di introdurre una modifica della prassi concernente, da un lato, la verifica dell'identità delle ditte e, dall'altro, i nomi e le sigle delle organizzazioni internazionali protette. Essa mira ad emanare nuove versioni delle direttive dell'UFRC relative alle ditte¹ che stabiliscono queste nuove pratiche e riprendono le modifiche già decise nelle comunicazioni UFRC 1/16 e 1/19.

2 Cambiamento di prassi per quanto riguarda la verifica dell'identità delle ditte

2.1 Verifica del Controllo federale delle finanze

- 2 Nell'ambito della verifica dell'affidabilità dei dati del registro di commercio pubblicata nell'aprile 2018, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha raccomandato all'UFG/UFRC di integrare un'analisi dei rischi nel suo approccio di convalida dei dati, in modo da dare priorità alle sue azioni e assegnare le risorse in modo efficiente. Il CDF ha inoltre raccomandato di esaminare le possibilità di semplificazione dell'ambiente informatico del registro di commercio per razionalizzare i costi, garantendo al contempo un'elaborazione dei dati sicura e semplificata.²
- 3 Nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni del CDF, l'UFRC ha deciso di rivedere la sua prassi relativa all'identità delle ditte, per poter automatizzare e semplificare le misure di controllo.

2.2 Competenza dell'UFRC relativa alla verifica dell'identità delle ditte

- 4 La competenza delle autorità del registro di commercio per la verifica dell'identità delle ditte si basa sugli articoli 944 e 955 del CO. Secondo tali disposizioni, le autorità del registro di com-

¹ L'UFRC ha emesso due direttive relative al diritto delle ditte: L'Istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi del 1° luglio 2016 e la Direttiva interna concernente l'esame dell'identità delle ditte del 1° luglio 2016 (www.zefix.ch > Pubblicazioni UFRC > Diritto delle ditte commerciali).

² Ufficio federale delle finanze, Verifica dell'affidabilità dei dati del registro di commercio, Ufficio federale del registro di commercio, 16 aprile 2018, raccomandazioni 5 e 1 (www.efk.admin.ch > pubblicazioni > Giustizia e polizia).

mercio devono richiedere d'ufficio alle parti interessate di rispettare le disposizioni sulla formazione delle ditte, in particolare il divieto di trarre in inganno e di ledere un interesse pubblico. Poiché la ditta deve permettere di identificare un'impresa o una società, esiste un interesse pubblico a non avere due ditte identiche nel registro di commercio. Le autorità del registro di commercio devono quindi verificare se una nuova ditta è identica a una ditta già iscritta.³

- 5 Il rischio di indurre in errore ("Täuschungsgefahr") si distingue dal rischio di confusione ("Verwechslungsgefahr"). Se una nuova ditta sia sufficientemente diversa da una già iscritta (art. 956 e 951 CO) è una questione di protezione delle ditte (art. 956 CO) che deve essere decisa dal tribunale competente su richiesta delle persone interessate. Di conseguenza, non spetta alle autorità del registro di commercio rifiutare una notificazione di iscrizione per il motivo che esiste una similitudine - seppur grande - tra due ditte.⁴
- 6 L'UFRC è l'autorità competente ad effettuare il controllo d'identità delle ditte. Questa competenza, che non gli è espressamente conferita dall'ORC, è giustificata da motivi pratici, poiché l'UFRC è responsabile della tenuta del registro centrale delle persone giuridiche (art. 13 ORC), che consente di effettuare un controllo d'identità per tutte le entità iscritte in Svizzera.⁵ Il controllo da parte dell'UFRC avviene nell'ambito della procedura di esame e di approvazione delle iscrizioni presentate dagli uffici cantonali (art. 32 ORC). Per garantire un controllo obiettivo, l'UFRC ha stabilito i criteri di cui tener conto nell'esame dell'identità in una direttiva interna per i suoi collaboratori (la "Direttiva interna 2016").⁶

2.3 Pratica attuale

- 7 Nella sua prassi attuale, l'UFRC ritiene che l'esame dell'identità non si limiti all'identità assoluta della sequenza dei segni, ma debba tener conto dell'impressione generale prodotta dai suoi diversi elementi.⁷ Interpreta quindi in maniera relativamente ampia il divieto di identità. Questa interpretazione si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 944 CO, secondo la quale il divieto di inganno viene valutato sulla base dell'impressione che la ditta produce su un pubblico svizzero medio e deve essere esaminato alla luce delle circostanze del caso concreto e non in modo astratto. Tuttavia, le sentenze che hanno dato origine a questa giurisprudenza non riguardano casi di identità di ditte, ma piuttosto, ad esempio, di inganno in relazione all'attività dell'impresa.⁸
- 8 La direttiva interna 2016 contiene un elenco di elementi e particolarità che non sono sufficienti per distinguere due ditte e che pertanto non dovrebbero essere presi in considerazione per l'esame dell'identità (elementi e particolarità senza carattere distintivo).
- 9 I collaboratori dell'UFRC effettuano la verifica dell'identità delle ditte consultando il registro centrale. Una ricerca automatica permette di identificare le ditte con sequenze di lettere identiche, indipendentemente da lettere maiuscole, spazi, segni di interpunzione, segni diacritici e varie aggiunte. Tuttavia, gli altri elementi menzionati nella direttiva interna 2016 non possono essere presi in considerazione da una ricerca automatica e devono essere sottoposti a un controllo manuale. Per ogni nuova ditta, i collaboratori dell'UFRC devono quindi verificare se esiste un'identità derivante dall'inversione di elementi o dall'inserimento di numeri o termini che possono essere scritti in modo diverso.

³ DTF 55 I 189; IVAN CHERPILLOD, CR-CO II, ad art. 955 n° 2.

⁴ ATF 123 III 220, consid. 4b; FLORIAN ZIHLER, Verwechselbarkeit und Identität von Firmen im Handelsregisterwesen, in REPRAX 3/17, p. 116 ss, p. 119; MARTINA ALTENPOHL, BSK OR II, art. 955 n° 2.

⁵ RINO SIFFERT, BK, Die Geschäftsfirmen, ad art. 955 n° 3 e ref. cit.

⁶ Vedi nbp 1.

⁷ Direttiva interna 2016, n° 10.

⁸ DTF 113 II 280, consid. 3; CHERPILLOD, CR-CO II, art. 944 n° 16 et réf. cit.

- 10 Secondo il numero 20 della direttiva interna 2016, l'inversione di elementi identici può, a seconda delle circostanze, non essere sufficiente per distinguere due ditte, in particolare quando le ditte mantengono lo stesso significato ("Pochon Construction SA" = "Construction Pochon SA"). L'identità deve invece essere negata quando gli elementi fantasiosi non hanno un senso specifico ("Flix Tix SA" ≠ "TIXFLIXI Sàrl"). L'applicazione di questa regola richiede un esame del significato della ditta e dei suoi elementi costitutivi, che spesso lascia spazio all'interpretazione (ad esempio, la ditta "uno studio" ha lo stesso significato di "studio 1"). In alcuni casi, un elemento può avere diversi significati o essere considerato come pura fantasia ("Pro", "Immo", "Pharm", ecc.). L'esistenza di un caso di identità dipenderà quindi dal significato attribuito (cosa significano gli elementi che compongono la ditta "FOXBOX", la ditta è identica a "Box Fox"?). Anche l'individuazione degli elementi invertiti può dare adito a discussioni ("TRADECO" è composto dai termini "TRADE" e "ECO" o da "TRADE" e "CO"?).

2.4 Nuova prassi

- 11 Le regole esistenti sull'inversione degli elementi lasciano molto spazio all'interpretazione. L'UFRC ha pertanto deciso di modificare la sua prassi e di adattare la sua direttiva per migliorare l'efficacia del controllo dell'identità e garantire una maggiore prevedibilità delle sue decisioni.
- 12 D'ora in poi, l'inversione degli elementi non porterà più a casi di identità ("Pochon Costruzioni SA" ≠ "Costruzioni Pochon SA").
- 13 Questa nuova prassi, basata su un'interpretazione più restrittiva del concetto di identità delle ditte, è in linea con le disposizioni di legge e la giurisprudenza di cui sopra.

2.5 Adattamento della direttiva interna sul controllo dell'identità

- 14 La regola sull'identità di cui al numero 20 è stata soppressa e non compare nella nuova versione della direttiva interna sulla verifica dell'identità delle ditte.

3 Cambiamento della prassi relativa ai nomi e alle abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette

3.1 Prassi corrente

- 15 Secondo i numeri 45 a 47 della direttiva del 1° luglio 2016 relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi, i nomi e le abbreviazioni di organizzazioni internazionali possono figurare nella ditta solo con l'autorizzazione scritta dell'organizzazione interessata oppure quando essi hanno più significati e, in combinazione con altri elementi, è escluso qualsiasi rischio di allusione a un'organizzazione internazionale.
- 16 Alcune sigle protette corrispondono a termini solitamente utilizzati per indicare un campo di attività. È il caso, ad esempio, dell'abbreviazione "FIT" ("International transport forum") utilizzata per descrivere le attività legate al fitness o allo sport in generale, o l'abbreviazione "BIT" ("Bureau international du travail") nel settore informatico. È auspicabile che questi termini possano comparire in una ditta, non solo quando la ditta esclude qualsiasi rischio di allusione ad un'organizzazione internazionale, ma anche quando risulta chiaramente dallo scopo sociale che essi sono utilizzati nel senso inteso dall'entità giuridica. In questo caso, un'autorizzazione scritta dell'organizzazione interessata è una formalità eccessiva. Un allentamento della pratica in questo senso è quindi giustificato.

3.2 Adattamento della direttiva sulla formazione delle ditte

- 17 Il numero 47 della direttiva relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi è formulato come segue:

47 Le denominazioni protette possono essere utilizzate in una ditta senza autorizzazione dell'organizzazione in questione, se hanno più significati e se in combinazione con altri elementi figuranti nella ditta o risultanti dallo scopo sociale è escluso qualsiasi rischio di allusione a un'organizzazione internazionale.

Esempi:

Amesso: «International Christian Aid Fondation»; «Computop bit & byte Sàrl»; «Petroplus Oil SA»; «Un autre monde SA»; «studio uno Sàrl»; «Who knows whom SA»; «TOP FIT centre de fitness SA»; «SC Stefan Cachin Sàrl».

Non è ammesso in assenza di elementi che escludano un riferimento all'organizzazione internazionale interessata: «SC services AG»; «bit direct foundation».

4 Integrazione di precedenti modifiche della direttiva sulla formazione delle ditte

- 18 In conformità all'adattamento annunciato nella Comunicazione UFRC 1/16, il numero 48 della direttiva relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi è formulato come segue:

2.2.3 Designazioni ufficiali

48 Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale» e tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. (art. 6 LPSt). Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate soltanto da enti giuridici che esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).

Esempi:

Non ammesso per enti giuridici privi di relazioni con l'autorità: «Servizio del Parlamento Sagl», «Polizia SA», «Ufficio fallimenti e liquidazioni SA», «cassa di risparmio federale SA», «Swiss Federal Trust SA».

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate in una ditta in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 9 cpv. 3 LPSt).

Esempi:

Ammesso: «Ostello dei tre confederati Sagl»; «Hammer Veicoli Comunali SA».

- 19 Un nuovo numero 48a è stato aggiunto mediante la comunicazione OFRC 1/19. Per motivi di sistematica, la regola è stata spostata al capitolo 2.1.1.2 Riferimento ad un'attività soggetta ad autorizzazione ed è quindi riportata sotto un nuovo numero 6a:

6a La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole (art. 13 cpv. 1 LIsFi). Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o unite ad altri termini, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Esempio:

Non ammesso: „Stryk società di intermediazione mobiliare“, „Mercia Trustee SA“.

5 Abrogazione delle direttive del 1° luglio 2016 ed entrata in vigore delle nuove direttive

- 20 La direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio del 1° luglio 2016 relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi e la direttiva interna del 1° luglio 2016 concernente l'esame dell'identità delle ditte sono abrogate e sostituite da nuove direttive.
- 21 Le nuove direttive sono pubblicate su Internet ed entrano in vigore il 1° aprile 2021.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/21

10 febbraio 2021

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Precisazioni relative alle iscrizioni nel registro di commercio

1 Situazione iniziale

La modifica del Codice delle obbligazioni (CO)¹ del 17 marzo 2017, la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)² del 6 marzo 2020 e la nuova ordinanza del 6 marzo 2020 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC)³ sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021. Il nuovo diritto, in particolare l'art. 936a cpv. 1 CO e l'abrogazione dell'art. 34 vORC, hanno causato ambiguità e numerose richieste nella prassi. Di seguito, vengono precisate singole questioni aperte dal punto di vista dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC).

2 Registrazione delle iscrizioni nel registro di commercio

Secondo il diritto previgente, la data dell'iscrizione in cui la notificazione era stata registrata nel giornale [corrisponde oggi al registro giornaliero] era decisiva per determinare il momento dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 932 cpv. 1 aCO). Questa disposizione era completata con l'art. 34 vORC. Il processo di iscrizione nel registro di commercio terminava nel

¹ RS 220

² RS 221.411.

³ RS 221.411.1.

momento dell'approvazione dell'UFRC, poiché dopo quest'ultima, sia l'UFRC che l'ufficio cantonale del registro di commercio non potevano più fare riferimento all'iscrizione.

Anche secondo il diritto vigente, la data di iscrizione nel registro giornaliero (art. 8 cpv. 3 lett. b ORC) è decisiva per un'iscrizione nel registro di commercio. Le iscrizioni nel registro giornaliero sono registrate sotto condizione sospensiva dell'approvazione dell'UFRC. La condizione sospensiva dell'approvazione dell'UFRC si trova in particolare nell'art. 5 cpv. 2 lett. b, nell'art. 9 cpv. 1, nell'art. 11 cpv. 2 e nell'art. 32 cpv. 1 ORC. Dopo l'approvazione da parte dell'UFRC, gli uffici del registro di commercio coinvolti non possono più fare riferimento alle iscrizioni e, di conseguenza, non possono più modificarne il contenuto. Il processo di iscrizione nel registro di commercio si conclude con l'approvazione dell'UFRC (art. 32 cpv. 1 seconda frase ORC).

In seguito all'approvazione dell'UFRC viene avviata la procedura di pubblicazione (art. 32 cpv. 4 ORC), che si conclude con la pubblicazione elettronica dell'iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (art. 936a cpv. 1 CO e art. 35 cpv. 1 ORC).

3 Pubblicazione delle iscrizioni nel FUSC ed efficacia verso terzi

Secondo il diritto vigente, un'iscrizione nel registro di commercio diventava efficace verso terzi solo il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nel FUSC (art. 932 cpv. 2 vCO). Secondo l'art. 936a cpv. 1 CO, l'efficacia avviene già il giorno della pubblicazione elettronica nel FUSC. L'art. 936a cpv. 1 CO corrisponde nel contenuto all'art. 932 cpv. 2 vCO. Di conseguenza, le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci **verso terzi**⁴ con la pubblicazione nel FUSC. Anche l'art. 34 ORC e il numero 2.5 della Comunicazione UFRC 4/20 vanno interpretati in questo modo.

Al fine di precisare il numero 2.5 della comunicazione UFRC 4/20, un estratto del registro di commercio emesso prima della pubblicazione dei fatti nel FUSC deve ora essere completato con il seguente testo:

«Il presente estratto contiene iscrizioni che sono già approvate dall'UFRC ma non ancora pubblicate nel FUSC. Le iscrizioni diventano efficaci verso terzi solo con la pubblicazione nel FUSC.»

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio) del 15 aprile 2015, FF 2015 2849, pag. 2877.



Comunicazione UFRC 4/20

10 dicembre 2020

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Modifiche del diritto in materia di registro di commercio a partire dal 1° gennaio 2021

1 Situazione iniziale

Il 6 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2021 le modifiche del Codice delle obbligazioni (CO)¹ del 17 marzo 2017² e dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)³ del 6 marzo 2020⁴ nonché la nuova ordinanza del 6 marzo 2020⁵ sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEol-RC)⁶. In vista dell'entrata in vigore, l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) intende precisare alcune questioni.

¹ RS 220.
² RU 2020 957.
³ RS 221.411.
⁴ RU 2020 971.
⁵ RS 221.411.1.
⁶ RU 2020 993.

2 Codice delle obbligazioni

2.1 Collaborazione tra le autorità

L'articolo 928a capoverso 1 CO disciplina espressamente la collaborazione tra le autorità del registro di commercio: esse collaborano nell'adempimento dei loro compiti e si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti. La collaborazione è di particolare importanza allorquando due diversi uffici cantonali del registro di commercio devono coordinare le loro iscrizioni. Nella prassi esistono vari esempi:

- iscrizioni dello stabilimento principale e della succursale (art. 111 ORC);
- trasferimenti di patrimonio e nuove iscrizioni con fatti qualificati;
- trasferimenti della sede (art. 125 ORC); anche se l'articolo 123 capoverso 2 lettera a ORC è stato abrogato, fintantoché non sono ancora disponibili in Internet, gli statuti devono continuare a essere trasmessi;
- trasmissione dei documenti giustificativi in caso di fusione (art. 130 cpv. 3 ORC); per poter iscrivere la cancellazione, occorre inviare una copia autenticata della notificazione della cancellazione al registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico trasferente (art. 130 cpv. 2 ORC);
- in caso di scissioni occorre trasmettere copie autenticate della notificazione e dei documenti giustificativi all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico assuntore (art. 133 cpv. 2 ORC).

2.2 Diffide mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)

Gli articoli 934 capoverso 2 e 934a capoverso 1 CO esigono *tre* pubblicazioni nel FUSC. Il tenore di queste disposizioni è nel frattempo già stato di nuovo modificato. Con la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020⁷ è stato deciso che in futuro sarà sufficiente pubblicare una sola volta la diffida nel FUSC. Al momento, tuttavia, la data dell'entrata in vigore di questa modifica non è ancora stata fissata.

Se una diffida ai sensi dell'articolo 152 ORC è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 152a cpv. 3 ORC), per ora la pubblicazione nel FUSC deve essere ancora effettuata tre volte soltanto nel caso dell'articolo 934a capoverso 1. Negli altri casi è sufficiente un'unica pubblicazione. Fino all'entrata in vigore della modifica del CO del 19 giugno 2020 la diffida di altri interessati secondo l'articolo 934 capoverso 2 CO deve continuare a essere pubblicata tre volte nel FUSC.

2.3 Reiscrizione

L'elenco dei motivi di reiscrizione all'articolo 935 capoverso 2 CO non è esaustivo. La reiscrizione avviene esclusivamente su ordine del giudice (art. 935 cpv. 1 CO, art. 19 ORC). Senza altro ordine del tribunale, l'iscrizione nel registro di commercio è ripristinata così com'era al momento della cancellazione (art. 164 ORC).

⁷ FF 2020 4987, pag. 5038; RU 2020 4005.

2.4 Pubblicazione degli statuti e degli atti di fondazione in Internet

L'articolo 936 capoverso 2 CO esige che almeno gli statuti e gli atti di fondazione siano resi accessibili gratuitamente via Internet. Questi documenti non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio (art. 12 ORC).

Probabilmente, il 1° gennaio 2021 non sarà ancora tecnicamente possibile consultare gli statuti e gli atti di fondazione a partire dall'estratto del registro di commercio dell'ente giuridico in questione sui siti Internet di tutti gli uffici del registro di commercio. Chi a partire da tale data vorrà visionare gli statuti e atti di fondazione attuali di un ente giuridico potrà chiedere all'ufficio cantonale del registro di commercio una copia gratuita non autenticata del documento in questione.

2.5 Effetti giuridici e approvazione

Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono le loro iscrizioni all'UFRC (art. 31 ORC), che le verifica e approva (art. 32 cpv. 1 ORC) prima di trasmetterle elettronicamente al FUSC per la pubblicazione (art. 32 cpv. 4 ORC). Le iscrizioni hanno effetto soltanto all'atto della pubblicazione nel FUSC (art. 936a cpv. 1 CO).

L'UFRC comunica una volta al giorno e globalmente la sua approvazione delle iscrizioni agli uffici cantonali del registro di commercio (art. 32 cpv. 1 ORC). In singoli casi urgenti l'UFRC può in via eccezionale dare la sua approvazione anche direttamente e al di fuori di questo quadro. Secondo la prassi corrente, queste approvazioni dette «hyper-express» sono date soltanto nel caso di modifiche del capitale di almeno 20 milioni di franchi o di iscrizioni concernenti società quotate in borsa⁸.

Su richiesta, l'ufficio cantonale del registro di commercio può informare direttamente le persone che hanno prodotto la notificazione in merito all'approvazione dell'UFRC. Se a tal scopo rilascia un estratto provvisorio del registro di commercio, l'ufficio cantonale deve precisarvi espressamente che le iscrizioni acquisiscono validità soltanto con la pubblicazione nel FUSC (art. 34 ORC). L'estratto deve quindi essere completato con il seguente testo:

«Il presente estratto contiene iscrizioni già approvate dall'UFRC ma non ancora pubblicate sul FUSC. Le iscrizioni diventano efficaci soltanto con la pubblicazione nel FUSC.»

⁸ Cfr. Comunicazione UFRC 2/08, n. 3.

3 Ordinanza sul registro di commercio

3.1 Persone che notificano l'iscrizione

3.1.1 Riserva di disposizioni legali divergenti

Il periodo introduttivo dell'articolo 17 capoverso 1 ORC prevede espressamente una riserva per il caso in cui una legge o un'ordinanza disciplini altrimenti la competenza per la notificazione. Qui segue un elenco non esaustivo delle persone che secondo il tenore espresso della legge o dell'ordinanza sono obbligate a notificare determinati fatti all'ufficio del registro di commercio:

- soci di società in nome collettivo o in accomandita (art. 556 cpv. 1, 574 cpv. 2, 597 cpv. 1 CO e art. 100 cpv. 2 LICol⁹);
- consigli d'amministrazione di società anonime (art. 652h, 653h, 720, 727a cpv. 5, 737 e 740 cpv. 2 CO¹⁰; art. 62 cpv. 5 ORC);
- liquidatori (art. 746 CO);
- membri dell'amministrazione di società (art. 877 cpv. 1, 901 e 912 CO¹¹);
- membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (art. 21 cpv. 1, 51 cpv. 1, 66 e 73 cpv. 1 LFus¹²);
- autorità di vigilanza (art. 83 cpv. 3, 87 cpv. 3 e 95 cpv. 4 LFus).

3.1.2 Persone autorizzate a firmare

Le notificazioni possono essere firmate da una o più persone già iscritte o da iscrivere nel registro di commercio con firma individuale o collettiva oppure con procura individuale o collettiva. Nel caso di persone autorizzate a firmare collettivamente è necessaria una «firma completa» (p. es. due persone con firma collettiva a due firmano insieme). Le firme di queste persone vanno autenticate nel quadro della loro iscrizione personale nel registro di commercio secondo l'articolo 21 ORC. In tal modo, sulla base del modello di firma disponibile l'ufficio del registro di commercio può verificare la validità della firma apposta alla notificazione.

⁹ Legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol, RS 951.31).

¹⁰ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020 gli articoli 652h, 653h, 720 e 737 CO vengono abrogati o modificati nel loro tenore (FF 2020 4987; RU 2020 4005).

¹¹ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020 gli articoli 901 e 912 CO vengono abrogati o modificati nel loro tenore (FF 2020 4987; RU 2020 4005).

¹² Legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (LFus; RS 221.301).

3.1.3 Terzi con procura

La procura va allegata alla notificazione (art. 17 cpv. 3 ORC) e conservata con essa. Sottostà alla pubblicità del registro di commercio (art. 10 ORC). La procura non costituisce un documento giustificativo ai sensi dell'articolo 20 ORC e non deve pertanto essere obbligatoriamente prodotta in forma originale o di copia autenticata. È sufficiente produrre una semplice copia. Costituisce un documento separato e non può essere contenuta ad esempio in statuti o verbali. La procura deve essere prodotta con ogni notificazione effettuata da un terzo, anche se la persona che ha ricevuto la procura ne ha già depositata una nel quadro di un precedente affare del medesimo ente giuridico.

Nella procura devono essere designati il mandante e il mandatario. Dal tenore della procura deve risultare che è stata conferita anche per la rappresentanza in questioni inerenti al registro di commercio. La procura conferita a terzi deve essere firmata da uno o più membri, iscritti nel registro di commercio, dell'organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma (art. 17 cpv. 3 ORC). Le loro firme (firma individuale o collettiva oppure procura individuale o collettiva) vanno autenticate secondo l'articolo 21 ORC nel quadro della loro iscrizione personale come membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione. Sulla base del modello di firma disponibile l'ufficio del registro di commercio può verificare la validità della firma sulla procura.

L'identità del mandatario non deve essere accertata ulteriormente. Egli si legittima con il possesso e la presentazione della procura. La sua firma non deve essere autenticata (art. 18 cpv. 2 ORC).

3.1.4 Persone interessate

Conformemente all'articolo 933 capoverso 2 CO, le persone che cessano le loro funzioni possono notificare esse stesse la loro cancellazione dal registro di commercio. Ciò vale anche per persone giuridiche o enti giuridici che esercitano una funzione presso un altro ente giuridico e che sono pertanto iscritte a tale titolo nel registro di commercio (p. es. come revisore). L'articolo 17 capoverso 2 lettera b ORC permette anche alle persone giuridiche o agli enti giuridici iscritti presso un altro ente giuridico di notificare modifiche dei loro dati personali secondo l'articolo 119 capoverso 3 ORC.

3.2 Documenti d'identificazione delle persone fisiche

L'identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti (art. 24a cpv. 1 ORC).

L'identità di una persona con cittadinanza straniera può essere verificata sulla base di una carta di soggiorno svizzera valida, anche se la persona dispone di un passaporto o di una carta d'identità del suo Stato d'origine. L'attuale prassi in materia sarà modificata¹³.

¹³ Cfr. Comunicazione UFRC 1/13, n. 2.1.

3.3 Correzioni nel registro di commercio

3.3.1 Rettificazione

Secondo l'articolo 27 ORC, possono essere rettificati soltanto gli errori commessi dall'ufficio cantonale del registro di commercio. La notificazione e i documenti giustificativi inoltrati sono corretti ma l'ufficio del registro ha commesso un errore di redazione nel testo dell'iscrizione (errore di battitura, forma maschile invece di femminile, ecc.). Gli errori commessi dal notaio o dall'ente giuridico nella notificazione o nei documenti giustificativi non danno luogo a una rettificazione bensì a una modifica, sempreché possano ancora essere modificati.

3.3.2 Complemento

Un complemento ai sensi dell'articolo 28 ORC può essere effettuato soltanto se l'ufficio cantonale del registro di commercio non ha iscritto tutti i fatti notificati. La notificazione e i documenti giustificativi inoltrati erano completi ma l'ufficio del registro di commercio ha dimenticato di iscrivere un fatto. Le dimenticanze del notaio o dell'ente giuridico non danno luogo a un complemento bensì a una modifica, sempreché sia ancora possibile a posteriori.

3.3.3 Correzioni tipografiche

Le correzioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 ORC sono ammissibili soltanto se di natura tipografica (p. es. eliminazione di spazi doppi, aggiunta di segni di punteggiatura, ecc.). Se interviene al livello del contenuto materiale dell'iscrizione (modifica di lettere o cifre), la correzione deve essere effettuata sotto forma di rettificazione con pubblicazione nel FUSC. L'attuale prassi relativa agli errori di battitura senza rilevanza dal punto di vista del contenuto sarà dunque modificata¹⁴.

3.4 Set di caratteri

Secondo l'articolo 29a ORC, le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-15¹⁵, utilizzato parimenti per il registro dello stato civile¹⁶. Per l'iscrizione di ditte e nomi rimane applicabile il numero 2.3 dell'Istruzione e direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi.

¹⁴ Cfr. Comunicazione UFRC 1/12, n. 5.

¹⁵ Cfr. p. es. https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_8859.

¹⁶ Cfr. art. 80 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).

3.5 Menzione dei numeri d'identificazione delle imprese (IDI) esistenti

Nella notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio l'ente giuridico deve indicare l'IDI se già gli è stato attribuito, ad esempio perché è iscritto nel registro dei contribuenti IVA. Ciò vale per le ditte individuali (art. 37 cpv. 2 ORC), le società in nome collettivo o in accomandita (art. 40 cpv. 2 ORC), le associazioni (art. 90 cpv. 3 ORC) e gli istituti di diritto pubblico (art. 106 cpv. 3 ORC). Qualora disponga di indizi secondo cui nel quadro della notificazione l'ente giuridico non ha indicato l'IDI già attribuitogli, l'ufficio cantonale del registro di commercio deve chiedere ragguagli oppure può aggiungerlo direttamente dopo consultazione del registro IDI. L'aggiunta dell'IDI da parte dell'ufficio cantonale presuppone però che l'IDI possa essere attribuito in modo univoco e senza errori.

3.6 Azioni al portatore nel caso di società di investimento a capitale variabile (SICAV)

Le azioni di investitore di una SICAV possono continuare a essere strutturate come azioni al portatore senza le restrizioni di cui all'articolo 622 capoverso 1^{bis} CO. Pertanto, gli articoli 102 capoverso 1 lettera g e 104 lettera q ORC non sono applicabili e verranno abrogati nel quadro della prossima revisione parziale dell'ORC.

3.7 Domicilio legale e altri indirizzi

Il domicilio legale è l'indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede (art. 2 lett. b ORC). Può essere l'indirizzo proprio dell'ente giuridico o quello di un domiciliatario (indirizzo c/o). In entrambi i casi deve essere garantita un'offerta di prestazioni amministrative¹⁷. Se dispone di indizi secondo cui il domicilio legale notificato potrebbe essere un indirizzo c/o e non un indirizzo proprio, l'ufficio cantonale del registro di commercio deve chiedere documenti giustificativi supplementari (art. 117 cpv. 4 ORC).

Nel registro di commercio vengono ancora iscritte soltanto due categorie di indirizzi: il domicilio legale alla sede dell'ente giuridico oppure altri indirizzi, che possono ma non devono essere alla sede. Il termine «altri indirizzi» è un nome collettivo che comprende ad esempio gli indirizzi di liquidazione e quelli della casella postale.

3.8 Indicazione completa dello scopo

Lo scopo va iscritto riprendendolo inalterato dallo statuto o dall'atto di fondazione (art. 118 cpv. 2 ORC). L'ufficio cantonale del registro di commercio non può né abbreviare lo scopo né rinviare allo statuto o all'atto di fondazione.

¹⁷ Cfr. Comunicazione UFRC 2/2015, n. II.

3.9 Dati personali

3.9.1 Persone fisiche

È sufficiente indicare un nome (art. 119 cpv. 1 lett. b ORC). Secondo l'articolo 119 capoverso 1 lettera c ORC, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata vengono iscritti soltanto su richiesta esplicita della persona in questione. L'iscrizione è pubblicata con la dicitura: «X detto Y». La menzione del numero personale non significante (art. 119 cpv. 1 lett. i ORC) diverrà necessaria soltanto con l'introduzione della banca dati centrale delle persone.

3.9.2 Titolari di una funzione non iscritti nel registro di commercio in Svizzera

Se ad esempio un'associazione svizzera non iscritta nel registro di commercio, un istituto di diritto pubblico o una società straniera è iscritto in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico (p. es. come socio di una società a garanzia limitata [Sagl]), è necessario indicare che il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio in Svizzera (art. 119 cpv. 3 lett. b n. 3 ORC). Nel caso delle società straniere è sufficiente completare l'indicazione della sede (art. 119 cpv. 3 lett. b n. 4 ORC) con il Paese:

«XY (associazione non iscritta nel registro di commercio, CHE-123.456.789), in Zurigo, socia, con 200 quote da CHF 100.00.»

«XY Inc. (123456), a Wilmington Delaware (USA), socia, con una quota da CHF 100.00.»

3.9.3 Comunioni giuridiche

L'articolo 119 capoverso 4 ORC corrisponde alla prassi finora seguita per le società semplici o le comunioni ereditarie. È sufficiente menzionare per nome le persone fisiche che compongono la comunione giuridica:

«La comunione ereditaria fu X è composta da: Y, da A, in B e Z, da C, in D.»

«Nuove persone iscritte o modifiche: comunione ereditaria fu X, in B, socia, con 100 quote da CHF 100.00.»

3.10 Diffide dell'ufficio del registro di commercio

3.10.1 Campo d'applicazione

La procedura secondo gli articoli 152 e seguenti ORC è applicabile nei casi in cui la legge menziona la diffida dell'ufficio del registro di commercio. Nei rinvii al CO contenuti nell'articolo 152 capoverso 1 ORC c'è tuttavia un errore redazionale: la diffida di un'impresa individuale (art. 934a cpv. 1 CO) va anche effettuata secondo gli articoli 152 e seguenti ORC. Questo errore sarà corretto nel quadro della prossima revisione parziale dell'ORC.

3.10.2 Termine

Né l'articolo 938 CO, né l'articolo 152 capoverso 1 ORC disciplinano la durata del termine. La fissazione del termine è sottoposta all'apprezzamento dell'ufficio del registro di commercio, che nel singolo caso deve trovare una soluzione adeguata. Se necessario può pure prorogarlo secondo il suo apprezzamento.

3.10.3 Notificazione

La diffida deve essere notificata affinché il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.¹⁸]) non sia violato. Le diverse tipologie di notificazione costituiscono alternative equivalenti senza un ordine a cascata. Se le condizioni sono adempiute è possibile fare la notificazione soltanto mediante pubblicazione nel FUSC (art. 152a cpv. 3 ORC).

3.10.4 Decisione e impugnazione

Le decisioni formali dell'ufficio del registro di commercio (art. 153 ORC) e la procedura d'impugnazione sono rette dal diritto cantonale di procedura amministrativa applicabile. Il diritto federale deroga al diritto cantonale soltanto per quanto riguarda il termine d'impugnazione e l'istanza di ricorso (art. 942 cpv. 1 e 2 CO).

¹⁸

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101)

3.11 Proseguimento di imprese individuali in caso di fallimento

3.11.1 Dopo la sospensione per mancanza di attivo

Un'impresa individuale è cancellata soltanto se il suo esercizio è cessato (art. 159a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a ORC). Se l'attività aziendale prosegue occorre pubblicare la seguente indicazione:

«X, in Y, CHE-123.456.789, ditta individuale (Nr. FUSC 00 del GG.MM.AAAA, Pubbl. 0000000000). La titolare continua la propria attività aziendale. L'iscrizione sussiste.»

3.11.2 Se l'attività aziendale prosegue

Anche se la procedura di fallimento è conclusa dal giudice, le imprese individuali non devono necessariamente essere cancellate. Se l'attività aziendale prosegue, l'iscrizione può essere mantenuta (art. 159a cpv. 2 lett. b ORC). Occorre pubblicare la seguente indicazione:

«X, in Y, CHE-123.456.789, ditta individuale (n. FUSC 00 del GG.MM.AAAA, Pubbl. 0000000000). Con decisione del giudice del GG.MM.AAAA la procedura di fallimento è stata conclusa. Il titolare continua la propria attività aziendale. L'iscrizione sussiste.»

3.12 Blocco del registro

Il blocco del registro dell'ORC è stato abrogato. Quale provvedimento cautelare, secondo l'articolo 262 lettera c CPC¹⁹ il giudice può tra l'altro istruire un'autorità del registro di commercio di non effettuare un'iscrizione nel registro di commercio. In caso di particolare urgenza può ordinare la misura cautelare anche immediatamente e senza sentire la controparte (misura superprovvisoria).

Nel quadro di una misura cautelare il giudice può anche ordinare un'iscrizione nel registro di commercio. In questo caso è applicabile l'articolo 19 ORC.

¹⁹ Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272).

4 Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio

4.1 Riscossione di emolumenti per fondazioni

L'autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per le iscrizioni disposte da un'autorità amministrativa secondo l'articolo 19 capoverso 1 ORC (art. 2 cpv. 1 lett. a OEmol-RC). Questa disposizione è in linea di massima applicabile anche nel caso in cui l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, nel dispositivo di una decisione, ordina un'iscrizione nel registro di commercio. Se tuttavia l'autorità di vigilanza sulle fondazioni notifica un'iscrizione è applicabile il numero 1.6 dell'allegato all'OEmol-RC.

4.2 Aliquote degli emolumenti

L'articolo 3 capoverso 2 OEmol-RC costituisce una disposizione suppletiva applicabile a tutte le decisioni e prestazioni per le quali l'allegato non prevede un'aliquota. In questi casi gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo. All'interno del tariffario di cui ai numeri 4 e 5 dell'allegato all'OEmol-RC, gli emolumenti sono pure calcolati in funzione del dispendio di tempo.

Se una notificazione contiene numerosi fatti per ognuno dei quali l'allegato prevede un'aliquota specifica, le singole aliquote vengono cumulate.

4.3 Competenza

Ogni ufficio del registro di commercio riscuote autonomamente gli emolumenti per le sue decisioni o prestazioni. La ripartizione di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEmol-RC è applicabile per analogia anche agli uffici cantonali del registro di commercio per le questioni di competenza.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 3/20

29 aprile 2020

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Moratoria COVID-19 - Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Situazione iniziale

Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (ordinanza COVID-19 insolvenza)¹. È entrata in vigore il 20 aprile 2020². La sua validità è di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore.

Secondo l'articolo 6 ordinanza COVID-19 insolvenza, ogni debitore che riveste la forma giuridica di un'impresa individuale, della società di persone o di una persona giuridica può chiedere al giudice del concordato una moratoria di al massimo tre mesi (moratoria COVID-19) se al 31 dicembre 2019 non presentava un'eccedenza di debiti o sussistono relegazioni a un rango inferiore ai sensi dell'articolo 725 capoverso 2 CO per l'intera eccedenza di debiti³. La moratoria COVID-19 può essere prorogata di al massimo tre mesi (art. 6 cpv. 1 ordinanza COVID-19 insolvenza).

L'autorizzazione e la proroga della moratoria COVID-19 devono, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 ordinanza COVID-19 insolvenza, essere pubblicate dal giudice del concordato e devono essere comunicate senza indugio agli uffici di esecuzione, del registro di commercio e del registro fondiario.

¹ RS 281.242

² RU 2020 1233

³ RS 220

2 Pubblicazione della comunicazione del giudice del concordato

L'articolo 10 capoverso 1 ordinanza COVID-19 insolvenza si ispira all'articolo 296 LEF⁴. Il rapporto esplicativo (il documento è disponibile in tedesco e francese, ma non in italiano)⁵ commenta a pagina 5 rispettivamente 6 l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 insolvenza, indicando che a differenza di quanto proposto nel corso della consultazione, si rinuncia di consentire che l'autorizzazione della moratoria non venga pubblicata. Questo strumento deve essere il più trasparente possibile. Ciò è dovuto in particolare al fatto che il debitore riceve la moratoria senza condizioni e senza essere sottoposta alla sorveglianza di un commissario.

La comunicazione di una moratoria COVID-19 da parte del giudice del concordato deve quindi essere pubblicata nel registro di commercio. La pubblicazione avviene in applicazione analoga dell'articolo 160 ORC⁶. Nel testo di pubblicazione deve essere esplicitamente indicato che si tratta di una moratoria COVID-19.

Per l'iscrizione della moratoria COVID-19 si utilizzano i seguenti testi di pubblicazione:

«Con decreto del [designazione del giudice del concordato rispettivamente del tribunale] del GG.MM.2020, alla società è stata concessa una moratoria COVID-19 di ... mesi fino al GG.MM.2020.»

[se del caso] «È stato designato come commissario ...»

«Con decreto del [designazione del giudice del concordato rispettivamente del tribunale] del GG.MM.2020, la moratoria COVID-19 è prorogata di ... mesi fino al GG.MM.2020.»

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ RS 281.1

⁵ [www.ufg.admin.ch → Attualità → News → 2020 → Coronavirus: misure per evitare fallimenti](https://www.ufg.admin.ch/Attualità/News/2020/Coronavirus%3A%20misure%20per%20evitare%20fallimenti)
<https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/erlaeuterungen-covid19-insolvenz-d.pdf>
<https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2020/2020-04-16/erlaeuterungen-covid19-insolvenz-f.pdf>

⁶ RS 221.411



Comunicazione UFRC 2/20

25 marzo 2020

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)¹

1 Contesto

Nella sua seduta del 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso di emanare l'ordinanza 2 COVID-19 per contenere la propagazione del coronavirus e per proteggere la popolazione e il sistema sanitario. Di fronte alla diffusione rapida del coronavirus, il Consiglio federale, in occasione della seduta straordinaria del 16 marzo 2020, ha ulteriormente inasprito le misure a tutela della popolazione, ampliando così anche l'ordinanza 2 della COVID-19.

L'ordinanza 2 COVID-19 contiene una disposizione che consente ai soci delle imprese che non possono o non vogliono posticipare la loro assemblea generale di farsi rappresentare nella manifestazione. Questo permette di ridurre il numero di partecipanti e di rispettare le prescrizioni della Confederazione.

¹ Ordinanza 2 COVID-19, RS 818.101.24.

2 Disposizione di diritto societario della COVID

2.1 Testo della disposizione

L'ordinanza 2 COVID-19 contiene la seguente disposizione di diritto societario:

Art. 6a Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

2.2 Spiegazioni relative a questa disposizione

L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ha pubblicato le seguenti spiegazioni relative all'art. 6a COVID-19 Ordinanza 2, versione del 16 marzo 2020:

Capoverso 1

Questa disposizione offre agli organizzatori delle assemblee legalmente o statutariamente prescritte (in generale gli organi responsabili di una persona giuridica) la possibilità di adottare misure per garantire che i partecipanti possano mantenere i loro diritti nel rispetto delle norme dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale. A tal fine, essi hanno il diritto, contrariamente alle disposizioni di diritto in materia, di richiedere ai partecipanti di esercitare i loro diritti esclusivamente per scritto o in forma elettronica, o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

Capoverso 2

In tal caso, l'organizzatore di un'assemblea generale deve informare i partecipanti per scritto in merito alle misure di cui al capoverso 1 al più tardi 4 giorni prima dell'assemblea, affinché i partecipanti siano a conoscenza delle formalità e possano effettuare i preparativi necessari per mantenere i loro diritti. Al posto di una informazione scritta, i partecipanti possono anche essere informati mediante pubblicazione elettronica (ad es. tramite inserto sul sito web della società); anche questa deve essere resa disponibile online al più tardi 4 giorni prima dell'assemblea.

3 FAQ sulla tematica del coronavirus e delle assemblee generali

Ulteriori spiegazioni sull'art. 6a dell'ordinanza 2 COVID-19 si trovano nelle [FAQ](#) preparate su questo argomento.² Queste FAQ saranno collegate alla presente comunicazione in modo dinamico, poiché il loro contenuto è attualmente in continuo ampliamento.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² <https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf>



Comunicazione UFRC 1/20

25 febbraio 2020

Complemento alla comunicazione 1/19 del 17 dicembre 2019 dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) – Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Questa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.¹

Di conseguenza, l'UFRC ha approvato la comunicazione 1/19, con l'obiettivo di chiarire le conseguenze della LIsFi per le autorità del registro di commercio.

Attualmente non esiste ancora un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 43a della legge concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007² (LFINMA). Tuttavia, per l'autorizzazione come "gestore patrimoniale" o "trustee" è richiesta in particolare la prova che essi siano sottoposti alla vigilanza di un tale organismo di vigilanza (cfr. art. 7 cpv. 2 LIsFi). Diverse domande per l'istituzione di un organismo di vigilanza sono pendenti presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Quest'ultima, tuttavia, deciderà in merito alle approvazioni solo nel corso dell'anno.

Per una tale situazione, la LIsFi dispone di una corrispondente disposizione transitoria (cfr. art. 74 cpv. 3 LIsFi).

Per questo motivo la comunicazione UFRC 1/19 è completata come segue:

¹ RU 2018 5247; RS 954.1.

² RS 956.1.

2 Diritto transitorio

Per l'utilizzo delle denominazioni protette "gestore patrimoniale" o "trustee" secondo l'art. 13 LIsFi, è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2020 (cfr. art. 74 cpv. 3 LIsFi). Fino a tale data, le autorità del registro di commercio non verificheranno più l'esistenza di una autorizzazione dalla FINMA.

A partire dal 1° gennaio 2021, l'uso di queste denominazioni per una nuova iscrizione o l'introduzione di tali denominazioni nella ragione sociale o nello scopo sarà possibile solo con l'autorizzazione richiesta.

D'altro canto, non vi è alcuna eccezione transitoria per le denominazioni protette "gestore di patrimoni collettivi", "direzione del fondo" e "società di intermediazione mobiliare". Esse non possono essere iscritte nel registro di commercio prima di aver ottenuto l'autorizzazione richiesta della FINMA (cfr. art. 5 cpv. 2 LIsFi).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/19

17. dicembre 2019

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) – Conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto e scopo della comunicazione

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha approvato la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.¹

La presente comunicazione ha lo scopo di chiarire le conseguenze della LIsFi per le autorità del registro di commercio.

2 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli concernenti gli istituti finanziari ai sensi della LIsFi

L'art. 13 relativo alla protezione delle denominazioni confuse o ingannevoli recita come segue :

¹ *La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.*

² *Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3."*

L'autorizzazione è una condizione per l'uso di queste denominazioni protette per qualsiasi nuova iscrizione o modifica della ragione sociale, rispettivamente del nome, o dello scopo di un ente giuridico. L'autorizzazione viene rilasciata dalla FINMA. L'obbligo di ottenere l'autorizzazione prima della richiesta di iscrizione nel registro di commercio spetta all'ente giuridico interessato.²

¹ RU 2018 5247; RS 954.1.

² Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), FF 2015 7293.

Questa situazione richiede l'aggiunta di una cifra 48a nell'istruzione e direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi del 1° luglio 2016, la quale è ora intitolata "2.2.4 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli concernenti gli istituti finanziari ai sensi della LIsFi" :

La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole (art. 13 cpv. 1 LIsFi). Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Esempio:

Non ammesso: „Stryk società di intermediazione mobiliare “, „Mercia Trustee SA“.

3 Enti giuridici già iscritti nel registro di commercio

Per gli enti giuridici già iscritti nel registro di commercio, l'art. 13 LIsFi non prevede l'obbligo attivo di verificare la ragione sociale, rispettivamente il nome, o lo scopo.

Tuttavia, non appena un ente giuridico adatta la propria ragione sociale, rispettivamente il nome, e/o lo scopo in modo tale che sia necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LIsFi, l'Ufficio del registro di commercio deve richiedere la corrispondente autorizzazione della FINMA.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/16

23. dicembre 2016

Adattamenti della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi

I.	Entrata in vigore della legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici	1
II.	Differenze terminologiche nella legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero	2
III.	Adattamento della Direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche della comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014	2

I. Entrata in vigore della legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

- 1 La legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt)¹ entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituirà la vecchia legge federale del 5 giugno 1931.
- 2 Ciò necessita l'adattamento seguente del numero marginale 48 della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi ("2.2.3 Denominazioni ufficiali"):

Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale» e tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. (art. 6 LPSt). Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate soltanto da enti giuridici che esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).

Esempi:

Non ammesso per enti giuridici privi di relazioni con l'autorità: «Servizio del Parlamento Sagl», «Polizia SA», «Ufficio fallimenti e liquidazioni SA», «cassa di risparmio federale SA», «Swiss Federal Trust SA».

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate in una ditta in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 9 cpv. 3 LPSt).

Esempi:

Ammesso: «Ostello dei tre confederati Sagl»; «Hammer Veicoli Comunali SA».

¹ RS 232.21.

II. Differenze terminologiche nella legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

- 3 Nella sua decisione 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016, il Tribunale federale (TF) indica esplicitamente che vi sono delle differenze non trascurabili nelle denominazioni italiane, francesi e tedesche utilizzate nella LPSU². Per la definizione del campo di applicazione della legge l'art. 2 cpv. 2 LPSU usa fra l'altro le denominazioni *scuole universitarie* – *hautes écoles* – *Hochschulen*. Queste differenze terminologiche si ripercuotono per forza di cose anche sulle “denominazioni derivate” nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LPSU, che vanno definite considerando anche le particolarità degli usi nelle lingue nazionali.³
- 4 La denominazione *scuola universitaria* rispettivamente l'elemento *universitaria* (a differenza delle denominazioni *Hochschule* e *hautes écoles*) deriva direttamente dal termine università e possiede con ciò un riferimento chiaro e diretto al settore universitario. Di conseguenza *scuola universitaria* come denominazione composta e derivata deve essere protetta ai sensi degli art. 62 segg. LPSU. Considerando le particolarità degli usi nelle relative lingue nazionali le denominazioni *Hochschule* e *hautes écoles* possono invece essere usate liberamente come altre denominazioni correnti nel settore universitario.⁴
- 5 In considerazione della decisione del TF 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 la denominazione *scuola universitaria* contenuta nel titolo 3 della comunicazione UFRC del 22 dicembre 2014 (3 Denominazioni protette) come anche nel numero marginale 8 della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi deve essere cancellata. Questa rettifica riguarda soltanto la comunicazione e la direttiva in lingua italiana.

III. Adattamento della Direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche della comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014

- 6 La direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche la comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014 di conseguenza sono adattate e pubblicate su internet con il nuovo contenuto.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20).

³ Decisione TF 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016, consid. 8.2.

⁴ Messaggio 29 maggio 2009 del Consiglio federale concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (FF 2009 3925, commento all'art. 29).



Comunicazione UFRC 3/15

23 dicembre 2015

Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia nel registro di commercio

I. Situazione iniziale

- 1 Dal 1° gennaio 2016, data d'entrata in vigore delle modifiche del Codice civile (CC)¹ previste dalla legge federale del 12 dicembre 2014² concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (qui di seguito LGAFI), tutte le fondazioni di diritto privato saranno obbligate a farsi iscrivere nel registro di commercio, comprese le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia, che ne erano esentate.
- 2 La nuova ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)³, adottata dal Consiglio federale l'11 novembre 2015, precisa le modifiche legislative previste nella LGAFI. Attua⁴ le nuove disposizioni del CC mediante un adeguamento dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)⁵, che entrerà anch'esso in vigore il 1° gennaio 2016.

II. Scopo della comunicazione

- 3 La presente comunicazione si propone di informare gli uffici del registro di commercio in merito alle modifiche dell'ORC e di chiarire le regole applicabili all'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia nel registro di commercio. Completa le informazioni contenute nella comunicazione UFRC 1/15 del 24 giugno 2015⁶, che presentava le ripercussioni della LGAFI sul diritto societario.
- 4 Alcune questioni legate all'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sono trattate nell'ordinanza. Riguardano in particolare le verifiche del carattere ecclesiastico di una fondazione da parte delle autorità del registro di commercio, le comunicazioni con le autorità di vigilanza sulle fondazioni e l'iscrizione di menzioni specifiche nel registro di commercio.
- 5 Un certo numero di fondazioni ecclesiastiche e di famiglia si sono già fatte iscrivere nel registro di commercio su base volontaria. Nel corso degli anni i Cantoni hanno adottato prassi talvolta differenti in materia. Si constata peraltro che i criteri che definiscono il carattere ecclesiastico di una fondazione non sono applicati in maniera uniforme. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, il problema rischia di accentuarsi. Rammentando i criteri giurisprudenziali e precisando le verifiche da effettuare al momento dell'iscrizione, la presente comunicazione mira a uniformare la prassi ed evitare che alcune fondazioni si sottraggano abusivamente alla vigilanza statale cui sono sottoposte le fondazioni classiche.

¹ RS [210](#).

² [RU 2015 1389](#); per quanto riguarda l'attuazione nel diritto societario della legge GAFI cfr. la [comunicazione UFRC 1/15](#) del 24 giugno 2015.

³ RS [955.01](#) ;

⁴ Allegato 2 n. 2 ORD.

⁵ RS [221.411](#).

⁶ Cfr. nota a piè di pagina 2.

III. Modifiche dell'ORC

6 Il 1° gennaio 2016 entreranno in vigore le seguenti modifiche dell'ORC:

Documenti giustificativi	<u>Art. 94 cpv. 1 lett. c ORC</u> Le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sono obbligate a designare un ufficio di revisione e non sono pertanto tenute a fornire un documento giustificativo relativo alla designazione di tale ufficio.
Assenza di atto costitutivo	<u>Art. 181a ORC</u> Le fondazioni ecclesiastiche la cui costituzione non può più essere provata dall'atto costitutivo originale potranno essere iscritte sulla base di un verbale dell'organo superiore della fondazione che ne conferma l'esistenza. Questa possibilità, prevista nelle disposizioni transitorie dell'ordinanza, riguarda soltanto le fondazioni ecclesiastiche costituite prima del 1° gennaio 2016. Il verbale deve contenere le informazioni seguenti: - il nome della fondazione; - la sede e il domicilio legale; - la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione; - lo scopo; - il rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni relative alla data di costituzione e allo scopo; - gli organi e il tipo di amministrazione; - i membri dell'organo superiore; - le persone autorizzate a rappresentare la fondazione.
Contenuto dell'iscrizione	<u>Art. 95 cpv. 1 lett. e ORC</u> Per le fondazioni ecclesiastiche iscritte sulla base di un verbale dell'organo superiore della fondazione, la data di costituzione menzionata nel registro di commercio coincide con quella indicata nel verbale. Se è specificato soltanto l'anno, sarà iscritto il 1° gennaio dell'anno in questione ⁷ .

IV. Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia

7 La LGAFI ha eliminato l'esenzione dall'iscrizione nel registro di commercio di cui beneficiavano le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia. Le fondazioni esistenti dovranno farsi iscrivere entro cinque anni⁸. Per quelle costituite dopo il 31 dicembre 2015, l'iscrizione ha effetto costitutivo. Acquisiranno la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio. Questa modifica legislativa non riguarda le fondazioni di carattere ecclesiastico rette dal diritto pubblico. La loro iscrizione nel registro di commercio continua a essere disciplinata dalle regole sull'iscrizione degli istituti di diritto pubblico⁹.

8 Contrariamente alle fondazioni classiche e a quelle di previdenza, in linea di massima le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non sottostanno al controllo dello Stato¹⁰ e sono esentate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Le fondazioni che presentano anche elementi di una fondazione classica o di previdenza (le cosiddette fondazioni miste) non beneficiano di tali esenzioni e sottostanno al regime ordinario.

⁷ Rapporto esplicativo dell'11 novembre 2015 concernente l'ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, pag. 13, disponibile sul sito internet dell'amministrazione federale <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59396>.

⁸ Cfr. il titolo V, qui sotto.

⁹ Art. 106-108 ORC.

¹⁰ L'art. 87 cpv. 1 CC riserva la competenza dei Cantoni di sottoporre le fondazioni ecclesiastiche a una vigilanza di diritto pubblico cantonale.

9 Se al momento dell'iscrizione una fondazione di diritto privato fa valere il suo carattere speciale per essere esentata dagli obblighi imposti alle fondazioni classiche (designazione di un ufficio di revisione e comunicazione all'autorità di vigilanza sulle fondazioni), l'autorità del registro di commercio deve verificare d'ufficio se i criteri per una fondazione ecclesiastica o di famiglia sono adempiuti. Se non lo sono, la fondazione potrà essere iscritta soltanto se sottostà al regime applicabile alle fondazioni classiche. In caso di dubbio in merito alle condizioni d'esenzione dal regime previsto per le fondazioni classiche, la questione deve essere decisa dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni¹¹.

10 Gli elementi principali da considerare al momento dell'iscrizione di una fondazione ecclesiastica o di famiglia sono riassunti nelle tabelle seguenti.

a) Iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche

11	Fondazione di diritto privato	Soltanto le fondazioni di diritto privato ai sensi degli articoli 80 segg. CC possono essere iscritte come fondazioni nel registro di commercio. In linea di principio l'esistenza di una fondazione di diritto privato deve risultare dall'atto costitutivo originale (o dal verbale secondo l'art. 181a ORC). In assenza di indicazione nell'atto costitutivo o nel verbale, lo statuto di diritto privato può essere confermato dall'organo superiore nella notificazione. Una persona giuridica di carattere ecclesiastico retta dal diritto pubblico cantonale¹² (fondazione ecclesiastica di diritto pubblico) può essere iscritta come istituto di diritto pubblico se indica le basi giuridiche che le conferiscono tale qualità e, se del caso, le decisioni di diritto pubblico dell'organo con la competenza di costituirlo¹³.
	Definizione delle fondazioni ecclesiastiche	Per beneficiare delle esenzioni previste per le fondazioni ecclesiastiche, una fondazione di diritto privato deve¹⁴: - perseguire uno scopo religioso¹⁵; e - intrattenere con una comunità religiosa un legame organico sufficientemente intenso da permettere una sorveglianza interna autonoma comparabile a una vigilanza statale¹⁶.
	Notificazione e documenti giustificativi	Le fondazioni devono dimostrare che i criteri summenzionati sono adempiuti e produrre i documenti giustificativi necessari: - lo scopo religioso deve risultare dall'atto costitutivo (o dal verbale secondo l'art. 181a ORC); - il legame organico deve essere dimostrato con una dichiarazione della comunità religiosa che conferma il legame con la fondazione e l'esercizio di una sorveglianza autonoma. <u>Eccezioni:</u> l'ufficio del registro di commercio rinuncerà a esigere la presentazione di documenti giustificativi: - se il carattere ecclesiastico della fondazione è generalmente noto; o - su presentazione di una decisione (amministrativa o giudiziaria) che constata il suo non assoggettamento alla vigilanza statale.

¹¹ DTF 106 II 106, JdT 1982 I 220, consid. 3; VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 3.

¹² Art. 59 cpv. 1 CC.

¹³ Art. 106 cpv. 1 lett. a e 107 lett. d ORC.

¹⁴ Non esiste alcuna definizione legale della fondazione ecclesiastica. Questa nozione è stata tuttavia precisata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Cfr. DTF 106 II 106, JdT 1982 I 220, consid. 3; DTF 106 II 114, JdT 1981 I 105, consid. 2. Cfr. anche VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2; GRÜNNIGER, Commentaire bâlois, CC I, 5^a ed., Basilea 2010, ad art. 87 n. 4 segg.

¹⁵ Lo scopo religioso deve apparire come la manifestazione di un ideale religioso e l'espressione di un'assistenza spirituale e religiosa o di un'attività pastorale (VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2).

¹⁶ Una comunità religiosa è organizzata giuridicamente e si propone di mantenere e diffondere, tramite la dottrina, l'insegnamento e il culto, una professione di fede comune, a prescindere che si tratti di una Chiesa nazionale o una Chiesa libera, ossia un'associazione non riconosciuta come una corporazione di diritto pubblico (VEZ, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, ad art. 87 n. 2). La fondazione ecclesiastica esiste soltanto se la comunità religiosa cui è collegata accetta di assumerne la vigilanza. Occorre inoltre che le competenze della comunità religiosa in materia di vigilanza sulla fondazione siano perlomeno altrettanto estese di quelle conferite dalla legge all'autorità di vigilanza statale. In caso di dubbio, la qualifica di fondazione ecclesiastica va rifiutata e la vigilanza va assunta dallo Stato (RIEMER, Commentaire Bernois, Die Stiftungen, Berna 1975, ST n. 197 seg.).

Procedura da seguire	Le notificazioni d'iscrizione di fondazioni ecclesiastiche saranno trattate nella maniera seguente: - se il carattere ecclesiastico risulta chiaramente dalla notificazione e dai documenti giustificativi oppure è generalmente noto, la fondazione sarà iscritta senza comunicazione all'autorità di vigilanza; - se manifestamente i criteri non sono adempiuti, l'iscrizione sarà rifiutata, a meno che la fondazione non accetti di sottoporsi al regime ordinario (designazione di un ufficio di revisione, comunicazione all'autorità di vigilanza e vigilanza dello Stato); - se sussiste un dubbio, la procedura d'iscrizione sarà sospesa e l'incarto trasmesso all'autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente per verificare le condizioni d'esenzione dal regime previsto per le fondazioni classiche; se ritiene che le condizioni non sono adempiute, l'autorità di vigilanza informa la persona incaricata che rifiuterà l'iscrizione della fondazione.
Contenuto dell'iscrizione	L'iscrizione di una fondazione ecclesiastica nel registro di commercio menzionerà, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 95 ORC: - sotto la rubrica «forma giuridica», il fatto che si tratta di una fondazione (senza altra indicazione in merito al suo carattere ecclesiastico); - sotto la rubrica «osservazioni»: - il fatto che la fondazione non sottostà a una vigilanza statale¹⁷ e non è obbligata a designare un ufficio di revisione in ragione del suo carattere ecclesiastico (con all'occorrenza l'indicazione della data della decisione che constata il non assoggettamento); - il nome dell'autorità ecclesiastica che esercita la vigilanza. <u>Testo di pubblicazione:</u> <i>«La fondazione è una fondazione ecclesiastica che non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione. (ev. «Con [decisione/sentenza] del [data] del [tribunale/autorità], la fondazione è stata esentata dalla vigilanza statale in ragione della sua qualità di fondazione ecclesiastica e di conseguenza non è obbligata a designare un ufficio di revisione.») La vigilanza è esercitata da [nome dell'autorità ecclesiastica che esercita la vigilanza].»</i> Le fondazioni ecclesiastiche che sottopongono la loro contabilità al controllo (ordinario o limitato ai sensi della legge) di un ufficio di revisione potranno richiedere l'iscrizione nel registro di commercio.
Modificazione	L'organo superiore della fondazione è competente per richiedere l'iscrizione dei fatti relativi alla modificazione (essenziale o accessoria) dello scopo o dell'organizzazione della fondazione ecclesiastica. La decisione di approvazione della modificazione da parte della comunità religiosa cui la fondazione è legata deve essere allegata alla notificazione.
Soppressione	Il giudice pronuncia la soppressione della fondazione ecclesiastica (art. 88 cpv. 2 CC).
Lacune	Se una fondazione ecclesiastica presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (p. es. assenza dell'organo superiore della fondazione), l'ufficio del registro di commercio deve agire d'ufficio conformemente all'articolo 154 ORC e, all'occorrenza, chiedere al giudice di prendere le misure necessarie¹⁸.

¹⁷ Per le fondazioni ecclesiastiche sottoposte a una vigilanza di diritto pubblico cantonale (cfr. nota a piè di pagina 10), vanno menzionate la base legale di diritto cantonale e l'autorità di vigilanza.

¹⁸ È colmata la lacuna dell'art. 941a cpv. 2 CO, che prevede soltanto il caso delle fondazioni sottoposte al controllo di un'autorità di vigilanza statale. La competenza di principio del giudice civile in materia di fondazioni ecclesiastiche e di famiglia deriva dagli art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 2 CC.

b) Iscrizione delle fondazioni di famiglia

12

Definizione delle fondazioni di famiglia	Le fondazioni di famiglia si distinguono dalle fondazioni classiche per il loro scopo e la loro cerchia di destinatari. Si prefiggono di pagare le spese di educazione, dotazione o assistenza dei membri della famiglia.
Nullità delle fondazioni di mantenimento	La fondazione di famiglia che accorda ai suoi membri i redditi o la sostanza dei propri beni o altri vantaggi derivanti da tali beni, senza stabilire condizioni speciali legate a una determinata situazione ma semplicemente per permettere loro un più elevato tenore di vita, è nulla. Può tuttavia essere convertita in fondazione classica ¹⁹ .
Notificazione e documenti giustificativi	Gli elementi della fondazione di famiglia (scopo e cerchia dei destinatari) devono risultare dall'atto costitutivo allegato alla notificazione d'iscrizione. In caso di perdita dell'atto costitutivo d'origine, le fondazioni di famiglia non beneficiano delle agevolazioni previste dall'ORC per le fondazioni ecclesiastiche.
Procedura da seguire	Se ritiene di trovarsi in presenza di una fondazione di mantenimento, l'ufficio del registro di commercio rifiuta l'iscrizione. Se ritiene che si tratti di una fondazione mista ²⁰ sottoposta al regime previsto per le fondazioni classiche, procede all'iscrizione e la comunica all'autorità di vigilanza che gli appare competente.
Contenuto dell'iscrizione	L'iscrizione di una fondazione di famiglia nel registro di commercio menzionerà, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 95 ORC: - sotto la rubrica «forma giuridica», il fatto che si tratta di una fondazione (senza precisare che si tratta di una fondazione di famiglia); - sotto la rubrica «osservazioni»: il fatto che la fondazione non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione in quanto si tratta di una fondazione di famiglia (con all'occorrenza l'indicazione della data della decisione che constata il non assoggettamento); <u>Testo di pubblicazione:</u> <i>«La fondazione è una fondazione di famiglia che non sottostà a una vigilanza statale e non è obbligata a designare un ufficio di revisione. (ev. «Con [decisione/sentenza] del [data] del [tribunale/autorità], la fondazione è stata esentata dalla vigilanza statale in ragione della sua qualità di fondazione di famiglia e di conseguenza non è obbligata a designare un ufficio di revisione.»)</i> Le fondazioni di famiglia che sottopongono la loro contabilità al controllo (ordinario o limitato ai sensi della legge) di un ufficio di revisione potranno richiedere l'iscrizione nel registro di commercio.
Modificazioni	L'organo superiore della fondazione è competente per richiedere l'iscrizione dei fatti relativi alla modificazione (essenziale o accessoria) dello scopo o dell'organizzazione della fondazione di famiglia.
Soppressione e lacune	I principi enunciati a proposito delle fondazioni ecclesiastiche sono validi anche per le fondazioni di famiglia.

¹⁹

DTF 93 II 439, JdT 1969 I 37, consid. 5.

²⁰

Cfr. n. 8 sopra.

V. Sorte delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non iscritte alla scadenza del termine di cinque anni

- 13 Le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia costituite prima del 1° gennaio 2016 beneficiano di un termine di cinque anni per richiedere l'iscrizione nel registro di commercio. Trascorso questo termine, le fondazioni non iscritte conserveranno la qualità di persone giuridiche²¹, ma rischieranno una procedura d'iscrizione d'ufficio²², o addirittura sanzioni penali²³.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

²¹ Cfr. [Comunicazione UFRC 1/15](#) del 24 giugno 2015, titolo III e nota a piè di pagina 5.

²² Art. 152 ORC.

²³ Art. 153 del Codice penale (CP; RS [311.0](#)), che punisce la dissimulazione di fatti che devono essere iscritti nel registro di commercio.



Comunicazione UFRC 2/15

30 novembre 2015

Informazioni riguardanti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

I.	Riduzione del capitale mediante annullamento di proprie quote di capitale.....	1
II.	Domicilio legale o domiciliatario	2

I. Riduzione del capitale mediante annullamento di proprie quote di capitale

- 1 Dall'anno d'esercizio 2015 il nuovo diritto contabile (art. 957 segg. CO¹), entrato in vigore il 1° gennaio 2013², si applica alla chiusura contabile singola e dal 2016 si applicherà anche al conto di gruppo.
- 2 Nel bilancio le quote di capitale proprie non possono più essere attivate (parallelamente non sussiste più l'obbligo di costituire una riserva legale per proprie quote di capitale³), ma vanno dedotte dal capitale proprio in quanto posta passiva (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Occorre quindi «dare conto della situazione reale – vale a dire la restituzione ai fornitori di capitale e la conseguente riduzione del capitale proprio». ⁴ Nonostante il diritto della società anonima continui a prevedere l'attivazione delle proprie quote di capitale mantenendo l'obbligo di costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante (art. 659a cpv. 2 CO), si presume che il nuovo diritto contabile prevalga sul vecchio diritto della società anonima⁵.
- 3 Se una società anonima riduce il suo capitale iscritto nel registro di commercio, l'iscrizione dovrà recare la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni e come viene impiegato l'ammontare della riduzione (art. 55 cpv. 3 lett. c e lett. e ORC⁶). Lo stesso vale per le società in accomandita per azioni (art. 764 cpv. 2 CO, art. 70 ORC) e le società a garanzia limitata (art. 783 CO, art. 77 ORC).
- 4 In applicazione delle disposizioni del nuovo diritto contabile, quando il capitale è ridotto mediante annullamento di quote di capitale proprie è pubblicato il seguente testo (per quanto riguarda le SA):

¹ Legge federale del 30 mar. 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

² RU [2012 6679](#).

³ Nel presente caso le proprie quote di capitale detenute indirettamente attraverso una società controllata (filiale) e la riserva per proprie quote di capitale ad esse connessa (cfr. Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 2014, pag. 243) sono irrilevanti.

⁴ Messaggio del 21 dic. 2007 (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF [2008 1321](#), 1433.

⁵ GUTSCHE, veb.ch Praxiskommentar, Art. 959a N 161; SUSANNE HAAS, Diskrepanzen zwischen neuem Rechnungslegungsrecht und bestehendem Aktienrecht, ST 2014/10, pag. 869; Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 2014, pag. 243; FLORIAN ZIHLER, Überblick über das neue Rechnungslegungsrecht, ST 2012/11, pag. 806 seg.

⁶ Ordinanza del 17 ott. 2007 sul registro di commercio (ORC; RS [221.411](#)).

In occasione della riduzione del capitale del XX.XX.XXXX sono annullate X azioni proprie di X CHF⁷.

II. Domicilio legale o domiciliatario

- 5 Ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio dispone di una sede. Nel registro di commercio è iscritto il nome del Comune politico corrispondente (art. 117 cpv. 1 ORC). Nel luogo della sua sede, l'ente giuridico deve disporre di un domicilio legale (art. 117 cpv. 2 ORC), vale a dire di un indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile (art. 2 lett. c ORC). Se un ente giuridico non dispone di un domicilio legale, occorre indicare nel registro di commercio il domiciliatario che concede all'ente giuridico l'indirizzo c/o nel Comune di sede (art. 117 cpv. 3 ORC).
- 6 L'ente giuridico deve garantire un'offerta di prestazioni amministrative, indipendentemente dal fatto che disponga di un domicilio legale o di un indirizzo c/o concessogli da un domiciliatario. L'ente giuridico deve essere fisicamente raggiungibile dalle autorità (p. es. per l'invio di documenti ufficiali o la conservazione di documenti) e dai clienti (p. es. per le questioni legate ai diritti contrattuali, alla protezione dei consumatori o per domande di carattere generale). Una mera cassetta delle lettere o una mera casella postale, fisica o elettronica, non bastano come domicilio legale o recapito del domiciliatario⁸.
- 7 Se non spetta primariamente al personale dell'ente giuridico offrire le prestazioni amministrative, ma a un'impresa del proprio gruppo (p. es. una società di servizi SA), a un'impresa terza (p. es. una fiduciaria) o a un terzo (p. es. un avvocato), occorre procedere alla notificazione per l'iscrizione dell'impresa o della persona in questione come domiciliatario nel registro di commercio. In un simile caso, l'ente giuridico non dispone di locali in cui lavora il suo personale amministrativo e quindi nemmeno di un domicilio legale.
- 8 Le persone obbligate alla notificazione devono tenere conto di questa differenza, poiché se iscrivono nel registro di commercio un domicilio legale anziché un domiciliatario violano il divieto d'inganno (art. 26 ORC). Per quanto riguarda la notificazione correrebbero inoltre il rischio di commettere il reato di falsità in atti (art. 251 CP⁹) e, per quel che concerne l'iscrizione, quello di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).
- 9 Se rileva che nel registro di commercio è stato iscritto un domicilio legale anziché il domiciliatario, l'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione d'ufficio secondo l'articolo 152 capoverso 1 lettera b ORC, poiché l'iscrizione non corrisponde (più) alle circostanze di fatto¹⁰. Se riscontra la lacuna già in occasione della verifica della notificazione, deve rigettarla.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dott. Nicholas Turin

⁷ Valore nominale delle azioni.

⁸ Cfr. ADRIAN TAGMANN/FLORIAN ZIHLER, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse – Kritik an einem Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 27. März 2012, REPRAX 2/2012, pag. 53 segg. con ulteriori rinvii.

⁹ Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (CP; RS [311.0](#)).

¹⁰ Cfr. ADRIAN TAGMANN, SHK-HRegV, Art. 152 N 16 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (ed.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpfli Handkommentar, Berna 2013.



Comunicazione UFRC 1/15

24 giugno 2015

Attuazione nel diritto societario della legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012

I.	Modifica di legge del 12 dicembre 2014.....	1
II.	Scopo della comunicazione	1
III.	Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia	2
IV.	Regole sul domicilio e il diritto di firma	2
V.	Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto	3
a)	In generale	3
b)	Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate	3
c)	Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative	4
VI.	Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA	5
VII.	Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa	6
VIII.	Elenco di tutti i soci	6
IX.	Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative.....	7
X.	Adeguamento di statuti e regolamenti.....	7

I. Modifica di legge del 12 dicembre 2014

- 1 Con la modifica di legge del 12 dicembre 2014¹ il Parlamento ha tra l'altro adeguato il Codice civile² e il Codice delle obbligazioni³. La nuova legge vuole migliorare in particolare la trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche e le azioni al portatore. Queste modifiche fanno parte dell'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 che costituiscono lo standard internazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Rispettano anche le direttive del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali⁴.
- 2 La modifica di legge introduce nuovi obblighi per l'organo superiore delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche nonché per il consiglio d'amministrazione delle società anonime (SA) non quotate in borsa, per i gerenti di società a garanzia limitata (Sagl) e per l'amministrazione delle società cooperative. A ciò si aggiungono nuovi obblighi di annunciare per gli azionisti delle SA non quotate in borsa e per i detentori di quote sociali di una Sagl.

II. Scopo della comunicazione

- 3 La comunicazione intende informare gli uffici del registro di commercio in merito alla modifica di legge del 12 dicembre 2014, che concerne innanzitutto le imprese e le persone che vi detengono delle partecipazioni. Ciò malgrado gli uffici del registro di commercio saranno toccati da alcuni aspetti della modifica di legge.

¹ FF [2014 8377](#) segg.

² Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS [210](#)).

³ Legge federale del 30 marzo 2011 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS [220](#)).

⁴ Messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, FF [2014 563](#) segg. (Curia Vista n. [13.106](#)).

- 4 Vi è infatti il rischio che alcuni dei nuovi obblighi non siano compresi per tempo perché riguardano fondazioni e imprese che spesso non dispongono di un proprio servizio giuridico né fanno capo regolarmente a consulenze giuridiche esterne. La presente comunicazione può pertanto essere utile anche alle associazioni di categoria.

III. Obbligo d'iscrizione delle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia

- 5 Dal 1° gennaio 2016 tutte le fondazioni di diritto privato devono essere iscritte nel registro di commercio per conseguire la personalità giuridica.
- 6 Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche *esistenti* continuano a essere riconosciute come persone giuridiche. Devono però iscriversi nel registro di commercio entro cinque anni⁵.

Organo competente	Organo superiore della fondazione («consiglio di fondazione»)
Obbligo	L'organo superiore della fondazione deve iscrivere la fondazione di famiglia o la fondazione ecclesiastica nel registro di commercio della sua sede. Deve dichiarare la fondazione conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) ⁶ presso l'ufficio del registro di commercio e presentare i documenti necessari, in particolare l'atto di fondazione o la disposizione a causa di morte.
Termine	Dal 1° gennaio 2016
Osservazioni	• L'elenco degli uffici cantionali del registro di commercio è disponibile nell'Indice centrale delle ditte (Zefix). • Le fondazioni ecclesiastiche, ma non le fondazioni di famiglia, beneficiano di alcune agevolazioni per quanto attiene ai documenti giustificativi. A tale riguardo vengono modificati i requisiti dell'ordinanza sul registro di commercio relativi ai documenti necessari per l'iscrizione nel registro di commercio. • Il nuovo obbligo d'iscrizione ha ripercussioni sugli obblighi di tenere una contabilità e di presentare i conti delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche (cfr. art. 957 cpv. 1 n. 2 in combinato disposto con il cpv. 2 n. 2 CO).
Disposizioni	Art. 52 cpv. 1 e 2 CC; art. 6 cpv. 2 ^{bis} tit. fin. CC; art. 94 seg. ORC

IV. Regole sul domicilio e il diritto di firma

- 7 Ogni SA svizzera deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve inoltre avere accesso al libro delle azioni nonché all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (cfr. n. VI).

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA, gerenza della Sagl, amministrazione della società cooperativa
Obbligo	Il consiglio d'amministrazione deve far iscrivere nel registro di commercio un suo membro domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale o un direttore domiciliato in Svizzera con diritto di firma individuale. Una procura ⁷ o un mandato commerciale ⁸ non è sufficiente. La nozione di direttore va interpretata conformemente all'articolo 718 capoverso 2 CO. Si tratta di un «terzo», vale a dire di una persona che non fa parte del con-

⁵ I commenti nel messaggio sull'art. 6 cpv. 2^{bis} tit. fin. CC sono applicabili solo in parte poiché il Parlamento ha molto modificato la disposizione. Quindi una fondazione di famiglia o una fondazione ecclesiastica non iscritta nel registro di commercio non perde la personalità giuridica dopo un periodo di cinque anni (cfr. Boll. Uff. [2014 N 1967](#) seg., Boll. Uff. [2014 S 1177](#) seg. e Boll. Uff. [2014 N 2266](#)).

⁶ Ordinanza sul registro di commercio del 17 ott. 2007 (ORC, RS [221.411](#)).

⁷ Art. 458 segg. CO.

⁸ Art. 462 CO.

	siglio d'amministrazione alla quale è stato conferito il diritto di firma. Non è necessario che questa persona sia espressamente menzionata come direttore nel registro di commercio. In termini di diritto del registro di commercio, la pratica attuale rimane immutata ⁹ .
Termine	L'obbligo di cui sopra vale dal 1° luglio 2015 (art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).
Osservazioni	• È nuova la norma di legge secondo cui la persona che adempie i requisiti imperativi del domicilio e del diritto di firma deve avere accesso al libro delle azioni, all'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società. • La violazione dell'articolo 718 capoverso 4 CO (domicilio/diritto di firma) costituisce come finora una lacuna nell'organizzazione dell'impresa (art. 731b, 941a CO, art. 154 ORC)¹⁰. • La citata possibilità di accesso agli elenchi non può essere verificata dall'Ufficio del registro di commercio. In proposito non vi è pertanto alcuna lacuna nell'organizzazione che l'Ufficio del registro di commercio debba far colmare secondo l'articolo 154 ORC.
Disposizioni	Art. 718 cpv. 4 CO; art. 1 cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014; art. 21 ORC

- 8 Le presenti considerazioni valgono per analogia per la Sagl (art. 814 cpv. 3 CO) e la società cooperativa (art. 898 cpv. 2 CO).

V. Obbligo di annunciare le azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto

a) In generale

- 9 Il titolare o l'acquirente di azioni al portatore deve annunciarsi alla società e fornire determinate informazioni. Altrettanto vale in caso di acquisto di una partecipazione qualificata di azioni al portatore e/o di azioni nominative.

b) Obbligo di annunciare le azioni al portatore detenute e acquistate

10

Destinatari	L'acquirente (o il titolare) di una o più azioni di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa.
Obbligo	L'acquirente (o il titolare nel momento dell'entrata in vigore del progetto GAFI) deve provare¹¹ alla SA che possiede le azioni al portatore e identificarsi con un documento ufficiale provvisto di fotografia. Una persona giuridica svizzera deve identificarsi con un estratto del registro di commercio, una persona giuridica straniera con un estratto autenticato del registro di commercio straniero o con un titolo equivalente. Anche se questo punto non è esplicitamente indicato nella legge, deve essere annunciato anche il <i>numero</i> di azioni al portatore acquistate¹². Soltanto così l'elenco dei titolari di azioni al portatore permette di realizzare la trasparenza cui mira il progetto GAFI e in particolare anche di far scattare, in caso d'inadempienza, le conseguenze previste dal diritto della società anonima. Ogni modifica del nome e del cognome, rispettivamente della ditta

⁹ Cfr. sulla prassi attuale la [Comunicazione UFRC 1/08](#) del 17 ott. 2008, n. 29.

¹⁰ Cfr. LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Behebung von Organisationsmängeln – handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, REPRAX 1/2012, pag. 8.

¹¹ A seconda del genere di acquisto occorre fornire documenti diversi (azioni/certificati azionari, attestati di deposito di una banca, sentenza, certificato ereditario). Secondo il messaggio GAFI, pag. 616, sono sufficienti le copie se permettono di provare chiaramente il possesso.

¹² Cfr. Philip Spoerlé, Die Inhaberaktie, Ausgewählte Aspekte unter Berücksichtigung der GAFI-Gesetzesrevision, Züri-go/San Gallo 2015, N 774 e 961 (sarà pubblicato in autunno in «Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht (SSHW)» [recte: N 778 und 975]).

	dell'impresa e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	- Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese¹³. - Chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle prima della fine del 2015.
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	- Finché l'obbligo non è adempiuto, non possono essere esercitati i diritti sociali connessi con le azioni al portatore non annunciate. - Se l'azionista non ottempera all'obbligo di annunciare l'azione entro un mese dall'acquisto, i suoi diritti patrimoniali decadono (p. es. diritti d'opzione e crediti di dividendi). Se l'annuncio è eseguito in un secondo momento, possono essere fatti valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale momento.
Eccezioni	- Le società anonime le cui azioni sono quotate in borsa non sono sottoposte a tale obbligo¹⁴: Devono osservare l'obbligo di dichiarazione¹⁵ del diritto della borsa e l'obbligo di pubblicità¹⁶ del diritto della società anonima. - L'obbligo non sussiste se le azioni al portatore consistono in titoli contabili secondo la legge sui titoli contabili¹⁷. La società designa l'ente di custodia presso il quale le azioni al portatore sono depositate o iscritte nel registro principale. L'ente di custodia deve essere in Svizzera. - L'assemblea generale può prevedere che l'annuncio obbligatorio sia fatto a un intermediario finanziario ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro¹⁸. Secondo l'articolo 30 ORC, l'intermediario finanziario può essere menzionato nel registro del commercio¹⁹ sotto forma di osservazione all'iscrizione della SA.
Disposizioni	Art. 697 <i>i</i> e 697 <i>m</i> CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

c) Obbligo di annunciare una partecipazione qualificata in azioni al portatore e/o in azioni nominative

11

Destinatari	L'acquirente (o il titolare) di una partecipazione qualificata in azioni al portatore o in azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa. L'obbligo di annunciare riguarda quindi una persona che detiene <i>direttamente</i> una partecipazione nella SA, indipendentemente dal fatto che sia domiciliata in Svizzera o all'estero²⁰.
Obbligo	Chiunque, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni al portatore o azioni nominative di una SA svizzera le cui azioni <i>non</i> sono quotate in borsa e ottiene e supera così il 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciarlo alla società. Deve essere annunciata la persona fisica per la quale si è, in ultima analisi, agito (l'avente economicamente diritto). Il titolare o l'acquirente deve indicare, secondo scienza e coscienza, la persona alla fine della catena di controllo²¹.

¹³ Il genere dell'acquisto non è precisato né nel testo di legge né nel messaggio. Occorre partire dal presupposto che un acquisto avviene non soltanto in seguito a una vendita o a un aumento di capitale ma anche in seguito alla costituzione di una proprietà fiduciaria o di un usufrutto (cfr. LUKAS GLANZMANN, Neue Transparenzvorschriften bei AG und GmbH, Ziff. II.2.d)aa), di imminente pubblicazione nella rivista RECHT risp. <http://www.recht.ch>.

¹⁴ Si parte dal presupposto che basta la quotazione di *una parte* delle azioni della società – che non devono necessariamente essere le azioni al portatore (cfr. ROLF H. WEBER, Art. 20 N 52, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt (a c. di), Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsicht, Basilea 2011).

¹⁵ Art. 20 LBVM.

¹⁶ Art. 663c cpv. 1 e 2 CO.

¹⁷ Legge federale del 3 ott. 2008 sugli effetti contabili (legge sugli effetti contabili, LTCO, RS [957.1](#)).

¹⁸ Legge federale del 10 ott. 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS [955.0](#)).

¹⁹ Cfr. in merito agli aspetti relativi al diritto della società anonima: FLORIAN ZIHLER, SHK-HRegV, Art. 30 N 28 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

²⁰ Cfr. GLANZMANN (Anm. 13), n. II.2.a.

²¹ Messaggio GAFI, pag. 617.

	Ogni modifica del nome e del cognome e dell'indirizzo deve pure essere annunciata alla SA.
Termini	- Dopo il 1° luglio 2015 l'acquisto di azioni al portatore deve essere annunciato alla SA entro un mese. Non è invece previsto un termine per annunciare le azioni nominative poiché la SA considera l'acquirente un azionista soltanto dopo l'iscrizione nel libro delle azioni (art. 686 cpv. 4 CO). - Anche chi detiene azioni al portatore da prima del 1° luglio 2015 deve annunciarle entro un mese. I diritti patrimoniali si estinguono soltanto dalla fine 2015 (art. 3 cpv. 2 delle disposizioni transitorie). Questo obbligo retroattivo non riguarda le azioni nominative²².
Conseguenze previste dal diritto della società anonima in caso d'inadempienza	Cfr. sopra lett. b.
Eccezioni	Cfr. sopra lett. b.
Osservazioni	- Contrariamente alla legge sulle borse²³, il diritto della società anonima non prevede un esplicito obbligo di annunciare una partecipazione che <i>scende</i> al di sotto del limite del 25 per cento²⁴. - Nei casi in cui non vi è un avente economicamente diritto, ad esempio dietro a un'organizzazione di pubblica utilità o a un istituto di diritto pubblico (p. es. una corporazione), questo fatto va annunciato alla SA²⁵.
Disposizioni	Art. 697j e 697m CO; art. 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014

VI. Elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla SA

12 La SA deve tenere un elenco sia dei titolari di azioni al portatore sia degli aventi economicamente diritto.

Organo competente	Consiglio d'amministrazione della SA e, in caso di delega secondo l'articolo 716b, le persone incaricate della gestione
Obbligo	Oltre all'attuale libro delle azioni in cui figurano i nomi dei titolari di azioni nominative, va allestito un elenco dei titolari di azioni al portatore e delle persone fisiche aventi economicamente diritto <i>annunciati</i> alla SA ²⁶ . L'elenco contiene il nome e cognome/la ditta, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Indica la nazionalità e la data di nascita dei titolari delle azioni al portatore.
Termine	L'elenco va allestito a partire dal momento in cui ha inizio l'obbligo (cfr. sopra n. V.b e V.c).
Eccezioni	Nessuna
Osservazioni	- Il libro delle azioni e l'elenco possono essere combinati, poiché in linea di massima vi si applicano le medesime condizioni. - Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento²⁷ (art. 747 cpv. 2 CO).

²² Messaggio GAFI, pag. 617.

²³ Art. 20 LBVM.

²⁴ Cfr. SPOERLE (nota 12), N 923 [recte: 934]; GLANZMANN (nota 13), Ziff. II.2.d)cc.

²⁵ Messaggio GAFI, pag. 617.

²⁶ Soltanto nella misura in cui dispone di tutti i dati (p. es. in caso di costituzione), il consiglio d'amministrazione può fare o modificare un'iscrizione nell'elenco.

²⁷ L'elenco, ossia i documenti giustificativi devono essere conservati all'interno della giurisdizione svizzera, poiché all'estero i documenti potrebbero essere bloccati per decisione giudiziaria e alla Svizzera praticamente non sono con-

	• I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nel libro delle azioni o nell'elenco devono essere conservati per dieci anni dopo che una persona è eliminata dall'elenco. • Il libro delle azioni e l'elenco possono essere tenuti in forma elettronica. Le indicazioni sulla tenuta in forma elettronica che figurano negli articoli 957a cpv. 3, 958f cpv. 3 CO e 2 cpv. 2 dell'ordinanza sui libri di commercio²⁸ sono applicabili per analogia²⁹. • L'elenco non è pubblicato né trasmesso al registro di commercio. Il diritto d'informazione degli azionisti e degli aventi economicamente diritto sui dati che li riguardano equivale a quello di cui godono i titolari di azioni nominative per quanto concerne il libro delle azioni³⁰.
Disposizioni	Art. 686, 697/ CO

VII. Buoni di partecipazione, quote sociali di una Sagl, qualità di socio di una società cooperativa

- 13 Anche i buoni di partecipazione della SA sono soggetti agli obblighi di cui al n. V poiché, a tale riguardo, la legge non dispone altrimenti (art. 656a cpv. 2 CO)³¹.
- 14 Per quanto concerne la Sagl, se la partecipazione raggiunge o supera il 25 per cento del capitale sociale o dei voti, i titolari o gli acquirenti di quote sociali devono annunciare alla società l'avente economicamente diritto. Di conseguenza la Sagl deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali (art. 790 e 790a CO). Vale per analogia quanto esposto sopra riguardo alla SA (n. V e VI).
- 15 In considerazione della sua struttura sociale non improntata al capitale, la società cooperativa non è soggetta agli obblighi di cui al n. V³². Non va di conseguenza tenuto un elenco secondo il n. VI. Cfr. tuttavia il n. VIII sul nuovo elenco di tutti i soci.

VIII. Elenco di tutti i soci

- 16 Finora l'amministrazione della società cooperativa doveva soltanto tenere un elenco dei soci che rispondono in modo limitato o illimitato per i debiti della società cooperativa o sono tenuti a eseguire versamenti suppletivi (art. 877 CO). La tenuta e la trasmissione di tale elenco all'ufficio del registro di commercio (art. 88 ORC)³³ restano invariate.
- 17 D'ora innanzi l'amministrazione deve tenere anche un elenco di tutti i soci.

Organo competente	L'amministrazione della società cooperativa e, nella misura in cui vi è una delega secondo l'articolo 898 CO, le persone incaricate della gestione.
Obbligo	L'amministrazione tiene un elenco nel quale figurano i nomi, i cognomi, o la ditta dei soci, nonché i loro indirizzi. L'amministrazione ottiene le relative informazioni dalla dichiarazione d'ingresso secondo l'articolo 840 capoverso 1 CO ³⁴ .
Termine	L'elenco di tutti i soci va tenuto a partire dal 1° luglio 2015.

cessi diritti sovrani di accedere direttamente ai documenti. Cfr. considerazioni analoghe sulla conservazione dei libri contabili (art. 958f cpv. 3 CO): VON BHICKNAPAHARI, veb.ch Praxiskommentar, art. 958f N 34 segg. in: Dieter Pfaff/Stephan Glanz/Thomas Stenz/Florian Zihler (a c. di), Rechnungslegung nach Obligationenrecht, veb.ch Praxiskommentar, Zurigo 2014.

²⁸ Ordinanza del 24 apr. 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Ordinanza sui libri di commercio; Olc, [RS 221.431](#)).

²⁹ Cfr. VON BHICKNAPAHARI (nota 27), art. 958f N 13 segg.

³⁰ Messaggio GAFI, pag. 661 f. Ciò risulta già dall'art. 8 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (LPD; [RS 235.1](#)).

³¹ Cfr. LUKAS GLANZMANN/PHILIP SPOERLÉ, Die Inhaberaktie – leben Totgesagte wirklich länger?, GesKR 1/2014, pag. 9.

³² Messaggio GAFI, pag. 623 seg.

³³ Cfr. SAMUEL KRÄHENBÜHL (nota 19), art. 88 N 1 segg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (a c. di), Handelsregisterverordnung (HRegV), Berna 2013.

³⁴ Messaggio GAFI, pag. 624.

Eccezioni	Nessuna
Altre osservazioni	• L'amministrazione deve tenere l'elenco dei soci in modo tale che in Svizzera sia possibile accedervi in ogni momento³⁵. • Contrariamente all'elenco di cui agli articoli 877 CO e 88 ORC, l'elenco non deve essere pubblicato né trasmesso all'ufficio del registro di commercio³⁶. • I due elenchi (art. 837, 877 CO) possono essere combinati e tenuti in forma elettronica³⁷. • I documenti sui quali si fonda un'iscrizione nell'elenco dei soci devono essere conservati per dieci anni dopo che un socio è eliminato dall'elenco.
Disposizioni	Art. 837, 877 CO

IX. Conversione agevolata di azioni al portatore in azioni nominative

- 18 Il nuovo articolo 704a CO prevede che l'assemblea generale decida la conversione alla maggioranza dei voti *emessi*. Disposizioni statutarie che rendessero più difficile la conversione dovrebbero essere rifiutate dall'ufficio del registro di commercio perché contrarie al diritto imperativo.
- 19 Per la decisione dell'assemblea generale con cui, unitamente alla conversione, viene limitata la trasferibilità delle azioni nominative (vincolo), occorrono almeno due terzi dei voti rappresentati e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate (art. 704 cpv. 1 n. 3 CO). Per introdurre un vincolo va inoltre rispettato il principio della proporzionalità che vige nel diritto della società anonima³⁸.
- 20 L'articolo 627 numero 7 CO è abrogato. Di conseguenza, per convertire azioni al portatore in azioni nominative non occorre più una clausola di conversione statutaria. Lo statuto e l'iscrizione nel registro di commercio vanno tuttavia adeguati poiché la categoria di azioni viene modificata (azione al portatore/azione nominativa). L'ufficio del registro di commercio non deve rifiutare lo statuto di una SA esistente o di una nuova SA se contiene una clausola di conversione che non viola prescrizioni di legge imperative.
- 21 Per analogia con le prescrizioni previste per le azioni, anche i buoni di partecipazione al portatore possono essere convertiti in buoni di partecipazione nominali (art. 656a cpv. 2 CO).

X. Adeguamento di statuti e regolamenti

- 22 Gli statuti e i regolamenti devono essere adeguati alle prescrizioni introdotte con la modifica di legge del 12 dicembre 2014 entro due anni dall'entrata in vigore (1° luglio 2015). Dopo la scadenza del termine di due anni, le disposizioni non conformi alla legge non sono più valide (art. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

³⁵ Cfr. nota 27.

³⁶ Messaggio GAFI, pag. 624.

³⁷ Cfr. nota 29.

³⁸ Cfr. PETER BÖCKLI, *Schweizer Aktienrecht*, 4. ed., Zurigo 2009, § 6 N 25 seg.



Comunicazione UFRC 4/14

22 dicembre 2014

Documenti da fornire in occasione di trasferimento della sede

1. Contesto

In linea di principio, gli enti giuridici possono scegliere liberamente la propria sede. Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede (art. 123 cpv. 1 ORC¹). Non appena il trasferimento in un altro distretto del registro è divenuto effettivo, l'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente (art. 125 ORC).

In ragione dell'introduzione della comunicazione elettronica e dell'archiviazione elettronica dei documenti giustificativi, questi ultimi devono essere formattati e trasmessi in modo che la trasmissione dei dati tra gli uffici del registro di commercio e l'ulteriore conservazione dei giustificativi non siano compromesse.

2. Documenti giustificativi da trasmettere

Conformemente al principio secondo cui i documenti giustificativi seguono l'ente giuridico, gli atti relativi alle iscrizioni finora riportate nel registro giornaliero sottostanno all'obbligo di trasmissione dei documenti giustificativi dall'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente a quello presso la nuova sede. Oltre ai documenti giustificativi pubblici, vanno quindi trasmessi anche gli elenchi dei soci, da consegnare all'ufficio del registro di commercio secondo l'art. 877 cpv. 1 CO², nonché i documenti che vanno depositati presso l'ufficio del registro di commercio ma non sottostanno alla pubblicità del registro (p. es. i documenti per l'opting out).

La trasmissione dei documenti giustificativi al nuovo ufficio del registro di commercio competente deve essere immediata così da non compromettere i diritti di consultazione di terzi.

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

² Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

In linea di principio, i documenti sono trasmessi nel loro formato (elettronico o cartaceo). L'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede stabilisce le modalità di conservazione degli atti trasmessi. Spetta ai Cantoni decidere se i documenti degli uffici del registro di commercio vanno conservati in forma cartacea o elettronica; se del caso, gli uffici del registro di commercio provvedono a modificare il supporto.

3. Cambio del supporto

L'articolo 12a ORC disciplina le competenze in materia di autenticazione degli uffici cantonali del registro di commercio e i cambi del supporto correlati. Con «cambio del supporto» si intende la possibilità di trasferire un documento su un supporto diverso da quello originario, creando un documento equivalente. Tali poteri di autenticazione sono regolati nell'articolo 12a ORC in quanto gli ufficiali del registro di commercio e i collaboratori degli uffici cantonali del registro di commercio non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE; RS 943.033).

Gli uffici del registro di commercio sono esplicitamente autorizzati ad allestire:

- copie cartacee autenticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti in forma cartacea (art. 12a cpv. 1 ORC);
- copie cartacee autenticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti in forma elettronica (art. 12a cpv. 1 ORC);
- copie elettroniche autenticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti in forma cartacea (art. 12a cpv. 2 lett. a ORC);
- copie elettroniche autenticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti in forma elettronica (art. 12a cpv. 2 lett. a ORC); e
- copie elettroniche autenticate di firme autografe su carta (art. 12a cpv. 2 lett. b ORC).

4. Conservazione degli atti elettronici

Come previsto dall'articolo 166 capoverso 6 ORC, le notificazioni, i documenti giustificativi o gli altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati e autenticati conformemente all'articolo 12a capoverso 2 lettera a ORC. In tal modo si creano copie elettroniche autenticate equivalenti agli originali cartacei, che in linea di massima possono quindi essere distrutti, fatte salve disposizioni contrarie del diritto cantonale. Non possono essere distrutti invece gli originali cartacei di cui non esistono copie elettroniche autenticate. In ragione dell'equivalenza tra documenti cartacei e documenti elettronici non sussiste l'obbligo dell'archiviazione elettronica (retroattiva).

Indipendentemente dal tipo di supporto, le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per 30 anni; la corrispondenza relativa alle iscrizioni per 10 anni (art. 166 cpv. 1 e 2 ORC).

5. Contrassegno degli atti elettronici

L'articolo 166 capoverso 3 ORC prevede che le notificazioni e i documenti giustificativi rechino la data e il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero. Questa disposizione, originata dalla tenuta cartacea dei registri, va applicata per analogia ai documenti giustificativi consegnati in forma elettronica e alle copie autenticate elettronicamente di documenti giustificativi presentati su carta.

Un ufficio del registro di commercio può garantire in diversi modi il collegamento tra i documenti elettronici del registro di commercio conservati nei sistemi di archiviazione cantonali, le relative iscrizioni nel registro giornaliero eseguite mediante applicativi cantonali e il registro principale. È tuttavia possibile che questi collegamenti locali tra i giustificativi e le iscrizioni nel registro giornaliero non siano più utilizzabili una volta trasmessi i documenti giustificativi in seguito a un trasferimento della sede in un nuovo distretto del registro. Bisogna quindi garantire che per l'ufficio del registro di commercio del Cantone di destinazione sia chiaro a quale iscrizione nel registro giornaliero fanno capo tali documenti elettronici. A tal fine gli atti del registro di commercio relativi a un'iscrizione nel registro giornaliero possono essere raggruppati in un cosiddetto «container».

6. Trasmissione degli atti elettronici del registro di commercio in seguito al trasferimento della sede

6.1° Formato dei file

Per la trasmissione degli atti del registro di commercio sono riconosciuti i seguenti formati elettronici:

Indicazione del formato dei file	Norma tecnica di base
PDF/A-1	ISO 19005-1:2005
PDF/A-2	ISO 19005-2:2011

6.2° Copie autenticate di documenti in forma cartacea

Le copie elettroniche autenticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti cartacei emesse dall'ufficio del registro di commercio conformemente all'articolo 12a capoverso 2 lettera a ORC richiedono una firma elettronica qualificata di un prestatore di servizi³ riconosciuto secondo la FiEle⁴ che presenti i seguenti attributi: nome, cognome («Common Name» / CN del certificato), la designazione ufficiale della funzione, la designazione dell'organizzazione e i nomi del Cantone (art. 12a cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 12d cpv. 2

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) tiene una lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti (cfr. <http://www.seco.admin.ch>). Nella lista sono menzionate le imprese che rilasciano e gestiscono certificati elettronici qualificati e che sono riconosciute secondo la FiEle, l'ordinanza del 3 dicembre 2004 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (OFiEle, RS 943.032) e le prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFKOM del 6 dicembre 2004 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (RS 943.032.1).

⁴ Legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle, RS 943.03)

lett. a e b ORC)⁵. Dal 1° gennaio 2015 la firma dovrà essere accompagnata da un marca-tempo di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.

Alla certificazione elettronica va inoltre allegato un verbale in cui sia indicato:

- che si tratta di una copia conforme al documento originale (art. 12a cpv. 4 lett. a ORC);
- se il documento originale era disponibile in forma cartacea o elettronica (art. 12a cpv. 4 lett. b ORC); e
- che la firma elettronica qualificata era valida, nel caso in cui il documento era stato originariamente presentato in forma elettronica (art. 12a cpv. 4 lett. c ORC).

6.3° Raccolta in un «container» dei file PDF relativi a un'iscrizione nel registro giornaliero

I documenti giustificativi elettronici che l'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede in seguito al trasferimento di sede di un ente giuridico devono essere raccolti, in base all'iscrizione nel registro giornaliero a cui fanno capo, in un cosiddetto «container» e così trasmessi elettronicamente secondo le disposizioni degli articoli 12b e 12c ORC (p. es. mediante IncaMail, PrivateSphere o Juspace). I giustificativi pubblici vanno separati da quelli che non sottostanno all'obbligo di pubblicità.

6.4° Frontespizio del «container»

Per garantire il collegamento tra gli atti salvati in un «container» e una determinata iscrizione nel registro giornaliero, l'ufficio del registro di commercio deve allegare a ogni «container» un documento separato (frontespizio) contenente le seguenti informazioni⁶:

- attestazione del contenuto:
«Il contenuto del file corrisponde ai documenti giustificativi depositati presso l'ufficio del registro di commercio XY in relazione alla seguente iscrizione:»;
- ragione sociale/nome dell'ente giuridico;
- numero d'identificazione delle imprese dell'ente giuridico;
- numero dell'iscrizione nel registro giornaliero;
- data dell'iscrizione nel registro giornaliero;
- data e ora della creazione del «container»;
- elenco dei documenti giustificativi raccolti nel container (o in alternativa, rimando alla decisione, presente nel «container», in cui sono elencati i giustificativi);
- decisione;
- testo dell'iscrizione.

⁵ Cfr. Allegato 1: Esempi delle designazioni ufficiali della funzione, della denominazione dell'organizzazione e dei nomi dei Cantoni.

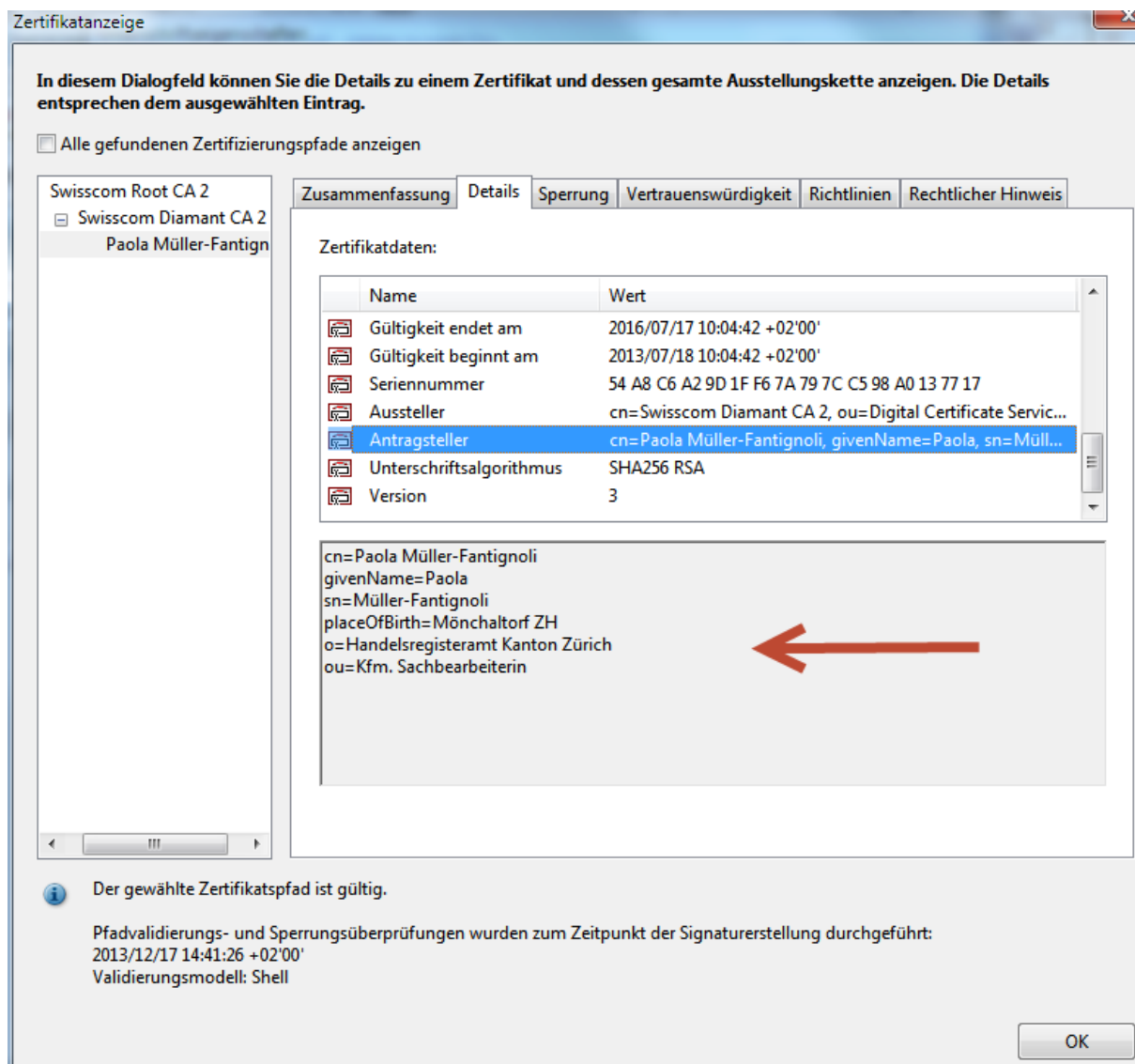
⁶ Cfr. Allegato 2: Esempio di frontespizio

L'ufficio del registro di commercio stabilisce il nome del «container».

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Allegato 1: Esempi delle designazioni ufficiali della funzione, della denominazione dell'organizzazione e dei nomi dei Cantoni.



Allegato 2: Esempio di frontespizio

Die geöffnete Datei entspricht dem PDF/A-Standard. Sie wurde schreibgeschützt geöffnet, um Änderungen zu verhindern.

Handelsregister des Kantons Zuerich

Firma AT Bau GmbH
 Sitz Schlieren
 Firmennummer CH-020.4.052.559-6 / CHE-194.537.182
 TR-Nummer 013225
 TR-Jahr 2014

ContainerType BELEGE

Liste der 5 Belege in der Verfüegung

1. Anmeldung
2. Stampa-Erklärung
3. Öffentliche Urkunde Errichtungsakt
4. Statuten
5. Bescheinigung Bank

Verfügung

AT Bau GmbH, in Schlieren, CHE-194.537.182, Parkallee 42, 8952 Schlieren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 10.04.2014. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Ausführung verschiedener Arbeitsgattungen im Baubereich, insbesondere Elektro-, Planungs- und Elektroinstallationsarbeiten, Spitz- und Schlitzarbeiten; Handel mit Waren aller Art Import und Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Tushi, Aljbnor, mazedonischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.



Comunicazione UFRC 3/14

22 dicembre 2014

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Contesto

Nella sua decisione B-633/2014 del 12 novembre 2014 allegata, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che per i nomi delle associazioni occorre esaminare con piena cognizione il rispetto del divieto d'inganno ai sensi dell'articolo 26 ORC¹. Nella misura in cui la formazione dei nomi di associazioni è condizionata dal divieto d'inganno, al momento dell'iscrizione nel registro di commercio si applicano i principi del diritto delle società anche al diritto al nome delle associazioni².

Il TAF ha inoltre rilevato che, contrariamente agli enti giuridici che soggiacciono al diritto delle società, per le associazioni non vi è alcun obbligo di menzionare la forma giuridica nel nome³.

2. Rettifica della Direttiva del 1° aprile 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi

In considerazione della decisione del TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, i numeri marginali 252 e 253 devono essere abrogati e non vanno più applicati dalle autorità del registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Allegato: menzionato

¹ Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 2.2.

² DTF 116 II 605 consid. 4a; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11a ed., Berna 2012, pag. 179; HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, 3. Abteilung: Die juristischen Personen, Zweiter Teilband: Die Vereine, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 60-79 ZGB, Berna 1990, Systematischer Teil N 394.

³ Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 4.1 e DTF 117 II 513 consid. 3a.



Comunicazione UFRC 2/14

22 dicembre 2014

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU; conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto e scopo della comunicazione

Il 30 settembre 2011, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015¹.

La presente comunicazione intende illustrare le conseguenze della LPSU per le autorità del registro di commercio.

2 Protezione delle denominazioni e dei titoli secondo la LPSU

L'articolo 62 capoverso 1 LPSU relativa alla protezione delle denominazioni e dei titoli recita:

¹ Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua.

¹ RU 2014 4103; RS 414.20

L'uso illecito di tali denominazioni è punito conformemente all'articolo 63 LPSU.

L'accREDITAMENTO istituzionale, deciso dal Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (art. 21 LPSU), è dunque una condizione indispensabile per poter utilizzare le pertinenti denominazioni protette nel caso di una nuova iscrizione o di una modifica della ditta o del nome.

L'articolo 29 LPSU riprende in ampia misura la prassi delle autorità del registro di commercio, stabilita nei numeri marginali 13 seg. della Direttiva del 1° aprile 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi².

3 Denominazioni protette

Le denominazioni «**università**», «**scuola universitaria professionale**» e «**alta scuola pedagogica**» sono protette; lo stesso dicasi per denominazioni derivate o composte quali «accademia universitaria», «istituto universitario» o «istituto universitario professionale» (art. 29 cpv. 1 LPSU).

Conformemente all'articolo 29 capoverso 2 LPSU, la protezione della denominazione non vale soltanto per le lingue nazionali bensì si estende anche alle denominazioni in altre lingue, come ad esempio «university» e «universidad».

Le altre denominazioni correnti nel settore universitario quali **scuola universitaria**, accademia, istituto, ecc. possono invece essere usate *liberamente* purché siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 1 CO).

4 Eccezioni

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009³, il diritto alla denominazione e la protezione della stessa si applicano unicamente agli istituti accademici che offrono formazioni orientate al mercato del lavoro e non a istituti come le università per la terza età o per i bambini.

Anche i nomi che non si riferiscono esplicitamente a un istituto d'insegnamento universitario, come ad esempio «Parking de l'Université de Brimberg SA» o «Association des universités francophones», possono essere utilizzati a condizione che siano veritieri e non traggano in inganno.

5 Diritto transitorio / Diritto intertemporale

Secondo l'articolo 76 LPSU, per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale secondo la presente legge o che sono considerate accreditate ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3 LPSU, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore **fino a otto anni dall'entrata in vigore della presente legge**.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-i.pdf>.
³ Cfr. FF **2009** 4012.



Comunicazione UFRC 1/14

3 ottobre 2014

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. **Precisazione del potere di cognizione da parte del Tribunale federale**

Nella decisione del 28 aprile 2014 (4A_363/2013), il Tribunale federale ha affermato in casi riguardanti questioni fondamentali del diritto delle società *il libero controllo dell'ufficiale del registro di commercio*. Questo controllo è segnatamente ammesso nella notificazione di una forma giuridica non prevista nella legge o di una trasformazione e per quanto riguarda l'ammissibilità di buoni di partecipazione o di buoni analoghi nella sfera della società cooperativa (c. 2.2.).

2. **Buoni di partecipazione o quelli analoghi inammissibili per la società cooperativa**

L'emissione di buoni di partecipazione o di buoni analoghi nell'ambito della società cooperativa è vietata; pertanto tali buoni non possono essere iscritti nel registro di commercio. Nella decisione del 28 aprile 2014 (4A_363/2013), il Tribunale federale conclude che la legge non presenta alcuna lacuna a questo proposito che sarebbe da colmare dal giudice. Il legislatore dovrebbe decidere per quanto riguarda la possibile ammissibilità di un capitale-partecipazione per le società cooperative. Data l'importanza della questione fondamentale sull'ammissibilità di un'emissione di buoni di partecipazione - non espressamente previsti nella legge per la società cooperativa - non è accettabile in base ad una ragionevole interpretazione della legge di dichiarare che essi possono essere iscritti e lasciare un terzo ipotetico o un socio obiettare alle decisioni in materia. La questione se un particolare tipo di capitale sociale può essere creato in forma di capitale-partecipazione per la società cooperativa si riferisce alla struttura di base di questa forma giuridica e quindi anche all'interesse pubblico della sicurezza *delle transazioni (della circolazione dei titoli)* (DTF 4A_363/2013 del 28 aprile 2014, c. 2.2).¹

¹ Pro: Hans Caspar von der Crone/Adriano R. Huber, Zulässigkeit von Partizipations-scheinen bei Genossenschaften, Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4A_363/2013 vom 28. April 2014 i.S. Eidgenössisches Amt für das Handelsregister gegen Genossenschaft X, in: SZW 86, 4/14, S. 451 e Herbert Wohlmann, Die Revision des Genos-

3. Sanzioni internazionali e importanza per gli uffici del registro di commercio

In connessione con l'applicazione delle sanzioni internazionali in Svizzera è stato chiesto alla Segreteria di Stato dell'Economia (SECO) quali obblighi derivano di tali misure per gli uffici del registro di commercio. Il documento allegato contiene un riassunto dei punti rilevanti e osserva che non vi è alcun obbligo effettivo di verificare per gli uffici del registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Allegato menzionato

senschaftsrechts für Grossgenossenschaften ist überfällig, in: Jusletter del 15 settembre 2014, pag.1 seg. n. 1 segg. in particolare n. 2; contra Peter Forstmoser / Franco Taisch / Tizian Troxler, Unzulässigkeit von Beteiligungsscheinen bei Genossenschaften, in: Jusletter del 14 luglio 2014, pag. 6, n.13 segg.



Comunicazione UFRC 4/13

17 dicembre 2013

Informazione concernente la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Moratoria art. 160 ORC¹

1. In generale

La nuova procedura di risanamento² entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche della LEF³ in materia di moratoria concordataria riguardano anche le iscrizioni nel registro di commercio.

2. Moratoria concordataria provvisoria o definitiva

Il diritto positivo prevede ormai espressamente che il tribunale può concedere una moratoria concordataria provvisoria⁴ o definitiva.⁵ Occorre evidenziare questa differenza nel testo dell'iscrizione:

Testo di pubblicazione:

... Con decisione (...) il tribunale ha concesso la moratoria provvisoria/definitiva fino al (...).

3. Art. 160 cpv. 4 ORC

Con l'entrata in vigore della nuova procedura di risanamento, i fatti corrispondenti al rigetto del concordato o alla revoca della moratoria non devono più essere iscritti nel registro di commercio. Inoltre, i riferimenti alle disposizioni della LEF nell'art. 160 cpv. 4 ORC perdono

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² RU 2013 4111.

³ Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

⁴ Art. 293a LEF.

⁵ Art. 294 cpv. 1 LEF.

la loro rilevanza; questo paragrafo sarà quindi modificato o cancellato in una futura revisione dell'ordinanza sul registro di commercio.

Il rigetto del concordato⁶ e il fatto che nessuna prospettiva di risanamento o d'omologazione del concordato esiste,⁷ portano alla dichiarazione di fallimento *d'ufficio* dal tribunale. L'iscrizione nel registro di commercio è diretta anche in questi casi dall'art. 159 ORC.

Ufficio federale del registro di commercio

Nicholas Turin

⁶ Art. 309 LEF.

⁷ Art. 294 cpv. 3 LEF.



Comunicazione UFRC 3/13

20 novembre 2013

Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società quotate in borsa – Obbligo di verifica da parte dell'ufficio del registro di commercio

1 Situazione iniziale e scopo della comunicazione

Il 3 marzo 2013 il Popolo e i Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive». Un anno al massimo dopo la votazione popolare, il Consiglio federale deve pertanto emanare un'ordinanza per attuare l'articolo 95 capoverso 3 Cost.¹ (art. 197 n. 10 Cost.).

Il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore il 1° gennaio 2014 la nuova ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società quotate in borsa (OReSa). In linea di massima le disposizioni dell'ordinanza prendono effetto con la sua entrata in vigore. In molti ambiti le società dispongono tuttavia di un termine transitorio (art. 26–32 OReSa)² L'OReSa si applica alle società anonime secondo gli articoli 620–762 CO³ le cui azioni sono quotate in una borsa svizzera o estera (art. 1 cpv. 1 OReSa).

La seguente comunicazione illustra le ripercussioni dell'OReSa sull'obbligo di verifica dell'ufficio del registro di commercio.

¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

² Comunicato stampa del Consiglio federale del 20 novembre 2013. Il numero RS dell'ordinanza non è ancora noto. Tutti i documenti pubblicati sono disponibili sulla pagina dell'Ufficio federale di giustizia: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_aktienrechtsrevision.html

³ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; CO, RS 220).

2 Obbligo di verifica dell'Ufficio del registro di commercio

2.1 Nessuna modifica della cognizione dell'Ufficio del registro di commercio definita dal Tribunale federale

Né l'articolo 95 capoverso 3 né l'articolo 197 numero 10 Cost. né l'ORESa modificano l'obbligo di verifica dell'Ufficio del registro di commercio definito dal Tribunale federale. La cognizione stabilita dal Tribunale federale vale sia per quanto concerne l'obbligo, sia per quanto concerne il potere dell'Ufficio del registro di commercio di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'ORESa⁴. Decisivi per l'obbligo di verifica sono i fatti presentati all'Ufficio del registro di commercio nel caso concreto, mediante la notifica secondo l'articolo 15 capoverso 1 ORC⁵ e i documenti giustificativi. Una volta eseguita l'iscrizione, l'Ufficio del registro di commercio non deve pertanto verificare d'ufficio se la società adempie i requisiti dell'ORESa. Questo compito incombe prima di tutto agli organi della società e ai suoi azionisti.

Non viene modificato un eventuale obbligo dell'Ufficio del registro di commercio, risultante dal diritto cantonale, di denunciare alle autorità competenti i comportamenti penalmente rilevanti degli organi della società.

In seguito sono trattati gli aspetti dell'ORESa che per l'Ufficio del registro di commercio costituiscono in tutto o in parte delle novità.

2.2 Quotazione delle azioni in Svizzera o all'estero

Per quanto concerne le azioni della società occorre distinguere tra la quotazione in Svizzera e la quotazione all'estero:

- all'Ufficio del registro di commercio è nota la *quotazione in Svizzera* delle azioni delle società con sede nel suo Cantone⁶. I necessari accertamenti vanno eseguiti⁷ sulla homepage del BX Berne eXchange⁸ e del SIX Swiss Exchange⁹;
- l'Ufficio del registro di commercio non deve accertare d'ufficio se determinate azioni sono quotate in una *borsa estera*. Deve tuttavia tenerne conto se tale quotazione risulta palesemente e senza ambiguità dalla notifica, dai documenti giustificativi o dalla corrispondenza oppure da una precedente pratica del registro di commercio.

⁴ DTF 132 III 668 consid. 3.1, pag. 672 (D); DTF 125 III 18 consid. 3b, pag. 21 (F).

⁵ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

⁶ Per i tre uffici regionali del registro di commercio del Canton Vallese: nel corrispondente distretto del registro.

⁷ Cfr. p. es. sul diritto vigente: art. 685d CO.

⁸ <https://www.berne-x.com/market>

⁹ http://www.six-swiss-exchange.com/shares/companies/issuer_list_de.html

2.3 Disposizioni statutarie

2.3.1 Nessuna verifica generale dello statuto

L'Ufficio del registro di commercio verifica le modifiche dello statuto che gli sono notificate. Non deve verificare d'ufficio se anche le precedenti disposizioni dello statuto soddisfano le norme dell'OReSa o se la società attua tutte le altre disposizioni dell'OReSa¹⁰.

In caso di notifica della nuova iscrizione di una società o della revisione totale dello statuto, l'Ufficio del registro di commercio deve verificare completamente la conformità dello statuto con l'OReSa, ma sempre conformemente alla cognizione definita dal Tribunale federale. L'adeguamento dello statuto all'OReSa non costituisce di per sé una revisione totale.

Se dei terzi segnalano lacune nello statuto, l'Ufficio del registro del commercio deve rinviare l'affare al giudice. Nell'ambito della procedura d'ufficio (art. 152 segg. ORC), l'Ufficio del registro di commercio non ha la possibilità di ordinare lo svolgimento di un'assemblea generale o addirittura di decidere direttamente una modifica dello statuto. L'Ufficio del registro di commercio non può rifiutare ogni ulteriore notificazione tendente all'iscrizione di una modifica statutaria nemmeno se le norme dell'OReSa non sono state completamente attuate dopo la scadenza del termine transitorio¹¹.

2.3.2 Disposizioni dello statuto imperativamente richieste dalla legge

Le disposizioni dello statuto richieste dalla legge per le società quotate in borsa (art. 626 CO) sono estese su quattro punti essenziali (art. 12 cpv. 1 n. 1-4 OReSa). L'Ufficio del registro di commercio deve verificare i seguenti aspetti:

- numero 1: il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio consultivo e della direzione svolgono in enti giuridici svizzeri o esteri deve essere definito o definibile;
- numero 2: la durata massima / il termine massimo di disdetta dei contratti dei membri della direzione e del consiglio d'amministrazione deve essere definito e non deve superare un anno;
- numero 3: lo statuto deve contenere i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione. Non è escluso che il comitato di retribuzione sia indicato nello statuto da un'altra denominazione e riceva ulteriori attribuzioni e competenze, p. es. nell'ambito della nomina dei quadri superiori. L'Ufficio del registro del commercio verifica se vi sono almeno indicazioni generali sulle attribuzioni e competenze. Non controlla tuttavia se le disposizioni possono essere attuate nella pratica o se corrispondono alla Corporate Governance moderna;
- numero 4: lo statuto deve prevedere le modalità del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni. L'obbligo di verifica dell'Ufficio del registro di commercio va oltre quanto previsto nel numero 3; non deve tuttavia essere controllata la possibilità di attuare le disposizioni nella pratica. L'Ufficio del registro di commercio deve verificare se lo statuto attua le condizioni poste dall'articolo 18 capoverso 3 n. 1-3: [1] l'assemblea generale vota *annualmente* sulle retribuzioni, [2] vota *separatamente* sugli importi totali delle

¹⁰ Cfr. anche n. 2.1.

¹¹ L'art. 176 ORC riguarda il diritto delle ditte e non può pertanto essere generalizzato.

retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e, se del caso, del consiglio consultivo. Il voto dell'assemblea generale [3] deve avere effetto *vincolante*. Non è necessario che lo statuto indichi espressamente che il voto ha carattere vincolante ma l'Ufficio del registro di commercio dovrebbe comunque respingere la menzione di un effetto consultivo del voto dell'assemblea generale.

2.3.3 Contenuto condizionalmente necessario dello statuto

Il catalogo legale dei contenuti dello statuto condizionalmente necessari (art. 627 CO) è esteso dall'articolo 12 capoverso 2 n. 1–8 OReSa. Se gli sono notificati contenuti dello statuto condizionalmente necessari, riguardo ai numeri applicabili nel caso concreto l'Ufficio del registro di commercio deve verificare quanto segue:

- numero 1: gli importi dei mutui, dei crediti e delle prestazioni previdenziali, cfr. per analogia il numero 2.3.2 (ad n. 1);
- numero 2 e 3: i principi delle retribuzioni in funzione del risultato e l'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione o di opzione, cfr. per analogia il numero 2.3.2 (ad n. 3);
- numero 4: il controllo delle disposizioni statutarie sulla delega della gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o ad altre persone fisiche secondo l'articolo 627 numero 12 CO non è in linea di massima modificato. Secondo l'articolo 6 cpv. 1 OReSa la gestione non può però essere delegata a persone giuridiche, fatto salvo il capoverso 2;
- numero 5: i confronti riguardanti l'importo aggiuntivo per i nuovi membri, cfr. per analogia il numero 2.3.2 (ad numero 1);
- numero 6: per quanto concerne la verifica delle disposizioni statutarie sul modo dettagliato di procedere in caso di rifiuto delle retribuzioni da parte dell'assemblea generale, cfr. per analogia il numero 2.3.2 (ad n. 4);
- numero 7: l'Ufficio del registro di commercio non verifica se le disposizioni dello statuto sulle modalità per colmare le lacune nell'organizzazione della società sono applicabili nella pratica o se corrispondono alla Corporate Governance moderna. Le condizioni imperative in materia di eleggibilità non possono però essere violate (art. 4 cpv. 1, art. 7 cpv. 2 OReSa);
- numero 8: dallo statuto deve risultare che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono ricevere retribuzioni da altre imprese del gruppo.

2.3.4 Altre disposizioni statutarie

Oltre a dover verificare il contenuto dello statuto prescritto dalla legge (cfr. n. 2.3.2), l'Ufficio del registro di commercio deve respingere la notifica se lo statuto:

- prevede che poteri intrasmissibili dell'assemblea generale sono esercitati da altri organi della società, in particolare dal consiglio d'amministrazione (art. 2 OReSa);

- viola la norma secondo cui i membri e il presidente del consiglio d'amministrazione (art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 OReSa), i membri del comitato di retribuzione (art. 7 cpv. 1 OReSa) e il rappresentante indipendente (art. 8 cpv. 1 OReSa) sono eletti singolarmente¹²;
- prevede una durata più lunga del mandato dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione (art. 3 cpv. 2, art. 4 cpv. 2 OReSa), dei membri del comitato di retribuzione (art. 7 cpv. 3 OReSa) e del rappresentante indipendente (art. 8 cpv. 4 OReSa);
- ammette nel comitato di retribuzione persone che non sono membri del consiglio d'amministrazione (art. 7 cpv. 2 OReSa);
- viola la prescrizione relativa all'indipendenza del rappresentante indipendente (art. 8 cpv. 3 OReSa);
- viola le prescrizioni sul conferimento di procure e istruzioni al rappresentante indipendente (art. 9 OReSa);
- modifica l'obbligo del rappresentante indipendente di astenersi dal voto (art. 10 cpv. 2 OReSa);
- viola il divieto della rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e da parte di un depositario (art. 11 OReSa);
- prevede retribuzioni vietate secondo l'articolo 20 cpv. 1-3.

2.4 I membri del consiglio d'amministrazione devono essere eletti singolarmente ogni anno

L'assemblea generale elegge singolarmente i membri e il presidente del consiglio d'amministrazione (art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 OReSa). Dalla notifica o dai documenti giustificativi non deve risultare esplicitamente che devono essere eletti singolarmente. Se da questi documenti risulta tuttavia che la società ha violato manifestamente e senza alcun dubbio l'obbligo di eleggere singolarmente i membri e il presidente del consiglio d'amministrazione, l'Ufficio del registro di commercio deve respingere la notifica.

L'elezione singolare a membro e presidente del consiglio d'amministrazione, a membro del consiglio d'amministrazione o a membro del comitato di retribuzione deve avvenire in una volta sola.

La durata del mandato dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione (art. 3 cpv. 2, art. 4 cpv. 2 OReSa). L'ufficio del registro di commercio deve pertanto respingere la notificazione se da quest'ultima o dai documenti giustificativi risulta palesemente e senza alcun dubbio una maggiore durata del mandato.

Se il presidente lascia il consiglio d'amministrazione durante il mandato, la società presenta una lacuna nell'organizzazione (art. 731b, art. 941a CO). Il consiglio d'amministrazione può colmarla immediatamente applicando l'articolo 4 cpv. 4 OReSa. Di conseguenza, l'articolo 154 capoverso 3 ORC sulla trasmissione dell'affare al giudice non sarà praticamente mai applicato.

¹² Cfr. a tale proposito il n. 2.4.

L'Ufficio federale del registro di commercio non verifica d'ufficio se i membri o il presidente del consiglio d'amministrazione già iscritti nel registro di commercio sono stati eletti conformemente alle prescrizioni dell'OReSa. Non occorre notificare ogni anno all'Ufficio del registro di commercio un'eventuale rielezione.

2.5 Rappresentante indipendente, membri del comitato di retribuzione e supplenti

La funzione di membro del comitato di retribuzione esercitata dai membri del consiglio d'amministrazione (art. 7 OReSA), il rappresentante indipendente (art. 8 segg. OReSa) e eventuali supplenti non sono iscritti nel registro di commercio (nemmeno in base all'art. 30 ORC). Queste mansioni fanno parte dell'organizzazione interna della società.

In caso di lacune nell'organizzazione riguardanti il comitato di retribuzione o il rappresentante indipendente, l'Ufficio del registro di commercio non deve intervenire perché non sussistono lacune rilevanti ai fini del registro di commercio nell'organizzazione della società imperativamente prescritta dalla legge (art. 941a CO). Incombe in particolare agli azionisti far colmare dagli organi della società o dal giudice queste lacune nell'organizzazione della società imperativamente prescritta dalla legge (art. 731b CO).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 2/13

1° novembre 2013

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Informazione per le autorità cantonali del registro di commercio in questione all'utilizzo di numeri amministrativi (ADM)

1. In generale

Nell'ambito dell'introduzione del numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) è stato istituito il registro IDI al fine di garantire l'identificazione univoca delle imprese.

L'IDI sostituisce l'attuale numero del registro di commercio (numero CH) come identificatore ufficiale. I servizi IDI competenti devono terminare l'introduzione dell'IDI entro il 31 dicembre 2013.¹ Tutte le imprese attive, iscritte nel registro di commercio come anche quelle cancellate dal registro dopo il 1° gennaio 2003, ricevono un IDI.² I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al massimo per altri dieci anni.³ Per gli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 l'Ufficio cantonale del registro di commercio decide se vuole usare come identificatore, in più del numero CH eventualmente già esistente, un numero amministrativo.

2. Numero amministrativo (ADM)

L'ADM è un numero per l'identificazione di unità amministrative che **non** sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti.⁴ L'Ufficio federale di statistica (UST) designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da iscrivere nel registro IDI. A proposito dell'utilizzo degli ADM conviene tener conto degli aspetti seguenti:

¹ V. art. 24 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sul numero d'identificazione delle imprese (OIDI; RS 431.031).

² Lettera informativa inviata via E-mail dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012.

³ V. art. 12 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

⁴ V. art. 3 cpv. 1 lett. e LIDI.

- Gli ADM e le relative caratteristiche sono pubblicati né nel registro IDI né nell'indice centrale delle ditte (Zefix) e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti.⁵
- Gli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 si trovano nel registro centrale dell'UFRC risp. in Zefix sempre col numero CH, eventualmente già esistente, come identificatore ufficiale⁶.

3. Utilizzo del numero amministrativo (ADM)

A richiesta degli uffici cantonali del registro di commercio, l'UST assegna degli ADM agli enti giuridici cancellati prima del 1° gennaio 2003 ai fini interni al registro di commercio.⁷ In questo caso, gli eventuali numeri CH sono mantenuti come identificatore pubblico. Bisogna tener conto dell'art. 10 cpv. 2 della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) che stabilisce che gli ADM non devono essere pubblicati.⁸ Inoltre, una ricerca per ADM in Zefix risp. nel registro IDI non è possibile. Tuttavia, la ricerca per numero CH in Zefix resta garantita.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵ V. art. 10 cpv. 2 LIDI.

⁶ Lettera informativa inviata via E-mail dell'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) del 10 settembre 2012.

⁷ V. art. 10 cpv. 1 LIDI.

⁸ V. art. 10 cpv. 2 LIDI.



Comunicazione UFRC 1/13

30 gennaio 2013

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Identificazione di persone fisiche

1. Situazione legale

I nuovi articoli 24a, 24b e 175a dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2012. Gli articoli 24a e 24b ORC disciplinano l'identificazione di persone fisiche. L'articolo 175a ORC prevede che gli uffici del registro di commercio devono iscrivere i dati necessari all'identificazione delle persone fisiche secondo l'articolo 24b dal 1° gennaio 2013.

2. Identificazione di persone fisiche

Lo scopo degli articoli 24a e 24b ORC è di garantire che l'identità di una persona fisica sia stabilita in modo inequivocabile.

2.1. Prova dell'identità

Principi per identificare le persone fisiche

In linea di principio l'identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante un *passaporto* o una *carta di identità validi o copia* di uno di questi documenti (art. 24a cpv. 1 ORC).

Tuttavia la prova dell'identità di una persona fisica iscritta può anche essere fornita mediante un atto pubblico o un'autentica di firma, sempreché riportino i dati indicati all'articolo 24b ORC (art. 24a cpv. 2 ORC). Se i dati rilevanti per identificare la persona non sono presenti o sono incompleti, l'ufficio del registro di commercio sospende l'iscrizione fino al ricevimento delle informazioni mancanti.

Se una persona fisica non ha nessun documento di identità, occorre distinguere se si tratta di una persona di cittadinanza svizzera o straniera:

- Se un *cittadino svizzero o una cittadina svizzera* non dispongono né di un passaporto né di una carta di identità (non sussiste alcun obbligo giuridico in Svizzera di avere un tale documento) l'identità può essere verificata sulla base dell'articolo 24a capoverso 2 ORC.

L'identificazione da parte di un pubblico ufficiale, secondo l'articolo 24a capoverso 2 ORC, deve essere considerata come alternativa all'articolo 24a capoversi 1 e 3 ORC. La persona senza passaporto o carta di identità - validi - deve pertanto essere identificata da parte di un pubblico ufficiale con altri mezzi. La responsabilità d'identificare correttamente la persona (cliente) spetta al pubblico ufficiale che stabilisce l'atto o l'autentica di firma. I dati pertinenti per l'identificazione devono essere contenuti in un atto pubblico o in una legalizzazione notarile. In questo caso, i dati di cui all'articolo 24b capoverso 1 lettera g ORC devono essere registrati se sono stati indicati dal pubblico ufficiale.

- Se una *persona con cittadinanza straniera* non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi (ad es. perché lo Stato d'origine non fornisce documenti di identità) o se il documento presentato è illeggibile (ad es. scritto in caratteri stranieri) la sua identità può essere verificata anche sulla base della carta di soggiorno svizzera valida (art. 24a cpv. 3 ORC). L'impossibilità che porta all'applicazione dell'articolo 24a capoverso 3 ORC deve fondarsi su *motivi obiettivi*.

Trattamento delle copie di documenti di identità in termini di registro di commercio

L'ufficio del registro di commercio può copiare documenti per l'iscrizione dei dati necessari all'identificazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 24b ORC.

Eventuali copie dei documenti di identità non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio (art. 10 - 12 ORC) e sono archiviati con la corrispondenza non accessibile al pubblico (art. 24a cpv. 4 ORC).

Copie del passaporto, della carta di identità o della carta di soggiorno svizzera possono essere distrutte non appena l'iscrizione concernente l'identificazione di una persona fisica basata su uno dei documenti menzionati è giuridicamente efficace. Le iscrizioni nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica retroattivamente alla data dell'iscrizione in detto registro con l'approvazione da parte dell'Ufficio federale del registro di commercio (art. 34 ORC).

2.2. Dati per l'identificazione

Dati rilevanti per identificare persone fisiche

L'articolo 24b ORC fornisce un *elenco esaustivo* dei dati richiesti per l'identificazione inequivocabile delle persone iscritte nel registro di commercio.

• Cognome

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera a ORC, il cognome della persona deve essere registrato. In linea di principio occorre riferirsi ai cognomi contenuti nel documento di identità presentato.

Se il cognome iscritto in un documento di identità non corrisponde ai fatti di stato civile, il cognome, attualmente rilevante in termini di diritto civile, della persona che deve essere identificata può essere iscritto in conformità di un documento ufficiale più recente (ad es.: certificato individuale di stato civile, atto di origine o prova del cognome).

Occorre riprendere il cognome integralmente e senza modifiche nella banca dati (ad es.: doppio cognome; nome composto).

• Cognome da celibe o nubile

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera b ORC, il cognome prima del matrimonio deve essere registrato se è iscritto nel documento di identità. Si tratta di quello che la persona aveva immediatamente prima della celebrazione del suo *primo* matrimonio (cfr. art. 24 cpv. 2 OSC).

- **Nomi**

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera c ORC, *tutti i nomi menzionati nel documento di identità* della persona da iscrivere devono essere registrati *nell'ordine corretto*.

Se l'identità è provata mediante un atto pubblico o un'autentica di firma, l'ufficio del registro di commercio può presumere che tutti i nomi sono contenuti nel documento.

- **Data di nascita**

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera d ORC, occorre registrare la data di nascita della persona.

- **Sesso**

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera e ORC, il sesso della persona deve essere registrato. Documenti di identità contengono generalmente la menzione esatta del sesso, che deve essere ripresa nella banca dati («femminile» o «maschile» e non «signora» o «signor»).

- **Luogo d'origine/attinenza e cittadinanza**

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera f ORC, per i cittadini svizzeri dev'essere iscritto il luogo d'origine mentre per i cittadini stranieri la nazionalità. Il *Comune politico* di cui la persona ha la cittadinanza corrisponde al luogo d'origine (art. 22 CC).

Di principio un solo luogo di attinenza viene iscritto: per le persone con doppia cittadinanza, o il luogo d'origine in Svizzera o la nazionalità straniera. Quando la prova dell'identità contiene vari luoghi d'origine o cittadinanze, solo la prima indicazione è ripresa.

- **Tipo numero e Stato di emissione del documento di identità**

Secondo l'articolo 24b capoverso 1 lettera g ORC, occorre iscrivere anche il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità sulla base del quale l'ufficio del registro di commercio ha raccolto i dati rilevanti per identificare la persona fisica.

Se l'identità è verificata mediante un atto pubblico o un'autentica di firma, il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità sono necessari solamente se sono stati indicati dal pubblico ufficiale.

- **Nomi usuali, vezzeggiativi o nomi d'arte**

Secondo l'articolo 24b capoverso 2 lettera a ORC, oltre ai cognomi e ai nomi ufficiali, eventuali nomi usuali, vezzeggiativi o nomi d'arte possono essere iscritti:

Sono considerati nomi usuali, quelli usati per riferirsi a una persona con più nomi (ad es. "Fabiana Lina Sofia, nome usuale Lina").

Vezzeggiativi o varianti del cognome e del nome usati nella vita ordinaria per riferirsi alla persona da iscrivere possono essere registrati (ad es. "Valentina, detta Tina").

Oltre al cognome o nome ufficiale, i nomi d'arte possono essere iscritti (ad es. "Smet, Jean-Philippe, in arte Johnny Hallyday").

- **Domicilio**

Secondo l'articolo 24b capoverso 2 lettera b ORC, il domicilio della persona deve essere registrato. Occorre basarsi sulla nozione di domicilio ai sensi del diritto civile (art. 23 cpv. 2 CC). Il Comune politico nel quale la persona ha il suo centro di vita corrisponde al domicilio. In caso di domicilio all'estero, il luogo e il nome del paese devono essere iscritti.

Pubblicità dei dati per l'identificazione

La pubblicità dei dati per l'identificazione delle persone fisiche è retta dall'articolo 119 capoverso 1 ORC. Dati per i quali la pubblicità non è prevista (data di nascita, sesso, indicazioni concernenti il documento di identità) sono così memorizzati che non sono disponibili al pubblico.

2.3. Momento di raccolta dei dati

Conformemente all'articolo 175a ORC, gli uffici del registro di commercio devono iscrivere i dati necessari all'identificazione delle persone fisiche secondo l'articolo 24b ORC dal *1° gennaio 2013*.

Per assicurarsi che i dati per l'identificazione delle persone fisiche siano raccolti in un termine ragionevole, tali dati dovrebbero in linea di principio essere registrati al momento di ogni iscrizione nel registro di commercio. Tuttavia, non essendo possibile, per motivi pratici, alla data di entrata in vigore degli articoli 24a e 24b ORC, la raccolta dei dati necessari all'identificazione dovrà svolgersi almeno in occasione delle *nuove iscrizioni e mutazioni dei dati per l'identificazione di persone fisiche* (escluse semplici modifiche della funzione, del diritto di firma o del domicilio).

2.4. Esigenze tecniche

La direttiva tecnica "Blue Book - Swiss Commercial Registry Excerpt Specification" è stata adattata ai requisiti di cui agli articoli 24a e 24b ORC e messa a disposizione dei fornitori di applicazioni informatiche a livello cantonale. Gli uffici del registro di commercio sono responsabili per adeguamenti eventualmente necessari.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 2/12

16 marzo 2012

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. **Art. 38 lett. d ORC¹**

La prassi cerca spesso di definire lo scopo di una ditta individuale come se fosse una società di capitali, descrizione che non corrisponde alla natura giuridica della ditta individuale. Occorre ricordare che non si può indicare nello scopo della ditta individuale per esempio la possibilità di fusioni con altre imprese o di scissioni. La descrizione può tuttavia includere la creazione di succursali e la presa di partecipazioni.

La nozione di „società“ non è appropriata per una ditta individuale e delle formulazioni, quali „la società può stabilire delle succursali in Svizzera o all'estero...“, devono pertanto essere adattate.

2. **Art. 123 ORC**

Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, l'ufficio competente presso la sede precedente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale (art. 123 cpv. 4 ORC). Di conseguenza, tutti i fatti, anche quelli cancellati, sono iscritti nel registro di commercio della nuova sede. Tuttavia solamente le indicazioni di cui all'art. 123 cpv. 5 ORC sono iscritte nel registro giornaliero e pubblicate nel FUSC:

- la ditta o il nome dell'ente giuridico e il numero d'identificazione (lett. a);
- il trasferimento della sede (lett. b);
- il domicilio legale della nova sede (lett. c);
- la data del nuovo statuto, se è stato modificato (lett. d).

L'„epurazione“ delle iscrizioni mediante soppressione di dati cancellati non è consentita.

¹ Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

3. **Art. 129 ORC, art. 69ss LFus²**

Le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero lo stesso giorno per tutti gli enti giuridici partecipanti (art. 129 cpv. 1 ORC). Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, gli uffici del registro di commercio devono coordinare i tempi dell'iscrizione (art. 129 cpv. 2 ORC). Tale regola vale anche per i conferimenti in natura o le assunzioni di beni operati mediante trasferimento di patrimonio (art. 129 cpv. 3 ORC).

Per offrire tutta la chiarezza necessaria al testo, occorre indicare alla costituzione qualificata di una società se è effettuata mediante trasferimento di patrimonio.

Testo di pubblicazione per la costituzione qualificata di una Sagl o di una SA:

Fatti qualificati: Conferimento in natura e assunzione di beni: secondo contratto di trasferimento di patrimonio del [...] [e inventario al ...] la società riprende [...], contro rimessa diquote sociali /azioni al portatore/azioni nominative da CHF [...]; la rimanenza di CHF [...] viene iscritta a bilancio quale credito verso la società.

Secondo l'art. 71 cpv.1 lett. b LFus, le componenti attive e passive del patrimonio che sono trasferite devono essere designate in un inventario. Come parte del contratto l'inventario non deve necessariamente essere menzionato nell'iscrizione. In linea di principio, un bilancio non soddisfa i requisiti dell'inventario (es. quando i stabili o fondi non sono elencati individualmente), a meno che le condizioni materiali dell'inventario siano realizzate, in particolare:

- le componenti che sono trasferite sono chiaramente designate;
- le posizioni di bilancio (poste in bilancio) sono trasferibili;
- i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente.

4. **Art. 166 cpv. 3 ORC**

Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero (art. 166 cpv. 3 ORC). Per i documenti elettronici, la data e il numero possono essere menzionati nel nome del file del relativo documento. E' importante verificare che il nome, rispettivamente il file sia protetto contro le modifiche.

5. **Art. 628 cpv. 4 CO³**

I conferimenti in natura e le assunzioni di beni sono menzionati nello statuto (art. 628 cpv. 1 e 2 CO). Conformemente all'art. 628 cpv. 4 CO, l'assemblea generale è abilitata, dopo dieci anni, ad abrogare la disposizione statutaria. Non esistono delle disposizioni similari riguardo alle fusioni, scissioni e trasformazioni. Pertanto, l'art. 628 cpv. 4 CO non si applica per analogia in caso di ristrutturazione. Se la società, nonostante ciò, ha adottato una disposizione statutaria, può abrogarla in qualsiasi momento, senza dover rispettare il termine di 10 anni. Tuttavia, la soppressione di un'eventuale clausola statutaria non ha come effetto la cancellazione della ristrutturazione: fusioni, scissioni e trasformazioni rimangono iscritte permanentemente nel registro di commercio.

Il campo di applicazione dell'art. 628 cpv. 4 CO è di natura esaustiva. In particolare, le disposizioni statutarie concernenti gli apporti in natura e le assunzioni di beni non possono essere soppresse in occasione della trasformazione della forma giuridica della società; restano riservate le situazioni in cui le condizioni dell'art. 628 cpv. 4 CO sono adempiute. In caso di trasformazione, gli apporti in natura e le assunzioni di beni restano ugualmente iscritti al registro di commercio.

² Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

³ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

6. Trasformazione di PMI: contenuto della "relazione sulla costituzione" (art. 777c cpv. 2 CO combinato con gli art. 634 cifra 3 e 635 CO)

Alla trasformazione di una piccola o media impresa (PMI) in una Sagl o in una SA, le disposizioni del CO previste per la costituzione di una società corrispondente si applicano, ad eccezione delle disposizioni sui conferimenti in natura (art. 57 LFus).

Se la PMI rinuncia alla redazione di un rapporto di trasformazione previo consenso di tutti i soci (art. 61 cpv. 2 e art. 62 cpv. 2 LFus) le disposizioni sui conferimenti in natura si applicano tuttavia per colmare la lacuna⁴. Una "relazione sulla costituzione" deve pertanto essere redatta dall'organo superiore di direzione o di amministrazione (art. 635 CO si applica per analogia).

La "relazione sulla costituzione" contiene le indicazioni seguenti:

- indicazioni sulla natura, lo stato e la congruità della valutazione del patrimonio della società che intende trasformarsi;
- indicazioni sulla disponibilità dei fondi propri da convertire in capitale e sulla copertura del capitale della società dopo la trasformazione⁵.

Può anche essere menzionato che nessuna compensazione di credito è effettuata, né vantaggio particolare attribuito. Detta "relazione sulla costituzione" è controllata da un revisore abilitato e la sua completezza e la correttezza devono essere confermate per iscritto.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ Commento abbreviato delle disposizioni di attuazione dell'Ordinanza sul registro di commercio riguardo alla legge sulla fusione dell'11 ottobre 2004: REPRAX, Droit des sociétés et droit du registre du commerce: revue de la législation et de la pratique, 2/3/2004, p. 57.

⁵ CHRISTIAN CHAMPEAUX, Loi sur la fusion - Aspects de la pratique du registre du commerce (2): REPRAX, Droit des sociétés et droit du registre du commerce: revue de la législation et de la pratique, 3/2011, p. 16, nota 14.



Comunicazione UFRC 1/12

5 marzo 2012

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Introduzione del numero unico d'Identificazione delle Imprese (IDI) nel registro di commercio

1. Situazione iniziale

1.1. In generale

Il contenuto del registro principale gestito dai Cantoni differisce da quello dei registri centrali UFRC e IDI gestito dall'Ufficio federale della statistica (UST). Le cause sono le seguenti:

- Il registro IDI è stato allestito sulla base dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) che non include tutti gli enti giuridici iscritti nei registri cantionali ed in quello centrale (ad es.: enti giuridici cancellati dal registro di commercio da anni). Inoltre, il RIS è un registro statistico che elabora le iscrizioni e le mutazioni in maniera diversa rispetto al registro di commercio.
- Alcune modifiche hanno avuto luogo direttamente nei registri cantionali senza pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e quindi senza aggiornamento del registro centrale UFRC e di quelli UST.
- Quando i registri di commercio cantionali sono stati informatizzati, la sincronizzazione sistematica dei loro dati con quelli del registro centrale non è stata effettuata.

Per garantire l'identificazione univoca degli enti giuridici, la sicurezza del diritto e la protezione dei terzi, occorre sincronizzare i dati dei registri principali cantionali, del registro centrale e del registro IDI.

Secondo l'art. 932 cpv. 2 CO¹, le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci nei confronti dei terzi solo il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione apparsa sul FUSC. Le iscrizioni sono riportate nel registro principale dopo la loro approvazione da parte dell'UFRC. Il riporto deve essere fatto al più tardi il giorno della pubblicazione (elettronica) nel FUSC (art. 9 cpv. 1 ORC)². L'aggiornamento delle varie banche dati (database) dei cantoni e della Confederazione dipende quindi solo dalla presente pubblicazione.

1.2. Flusso delle informazioni nella interconnessione - RC

Il registro centrale UFRC è al centro dello scambio informazioni nella interconnessione - RC.

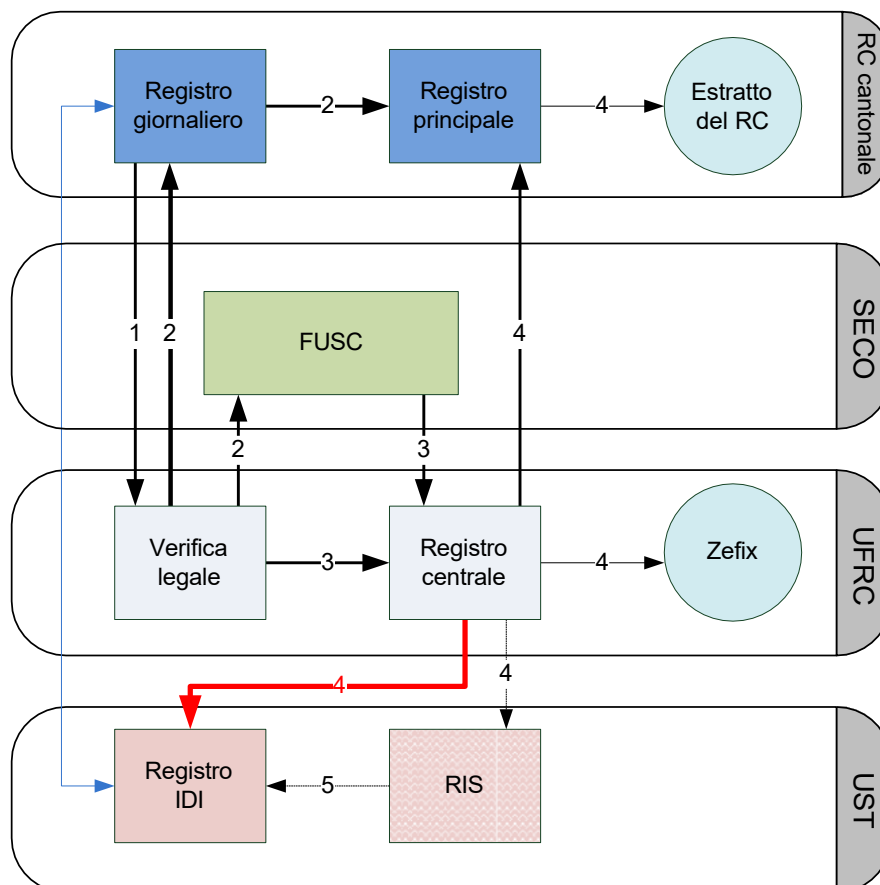


Figura 1: flusso informazioni nella interconnessione - RC

1. L'ufficio del registro di commercio cantonale invia il testo di pubblicazione per verifica all'UFRC.
2. L'UFRC trasmette l'approvazione al registro di commercio cantonale, il quale può adattare il suo registro principale. L'UFRC inoltra al FUSC i testi per la pubblicazione.
3. Il FUSC trasmette il riferimento di pubblicazione all'UFRC, il quale adatta il suo registro centrale in base al testo pubblicato.
4. Il registro centrale comunica il riferimento di pubblicazione all'ufficio del registro di commercio cantonale in modo che possa completare il suo registro principale. Inoltre crea i file per Zefix database online e li rende disponibili al RIS.
5. Il RIS annuncia la mutazione al registro IDI.

¹ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni; RS 220).

² Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

2. Adeguamento dei registri

Per garantire l'adeguamento efficiente dei dati contenuti nel registro di commercio durante la migrazione IDI, l'UFRC prenderà contatto con ciascun ufficio cantonale in modo da coordinare l'adattamento dei dati.

L'UFRC esaminerà i dati iscritti nel registro centrale comparativamente a quelli contenuti nei registri principali cantonali. A tale fine i cantoni saranno invitati a sottoporre all'UFRC un file aggiornato con tutti i dati importanti per il registro centrale.

Terminato il confronto, l'UFRC comunicherà ai cantoni le eventuali modifiche da operare nel registro principale.

Quando la sincronizzazione dei dati cantonali e federali sarà completata, il registro IDI riprenderà i dati contenuti nel registro centrale UFRC.

3. Scambio futuro dei dati

Occorre garantire che i dati futuri sugli enti giuridici iscritti nel registro IDI corrispondono a quelli riportati nei registri principali cantonali e centrale UFRC. A tale scopo, l'UFRC adatterà il registro centrale sulla base delle pubblicazioni dei registri di commercio cantonali e riporterà simultaneamente le mutazioni nel registro IDI, tramite un servizio web (cfr. sopra, figura 1, freccia rossa). Quest'adattamento del flusso delle informazioni nella interconnessione - RC sarà realizzato entro il 2013.

4. Introduzione del numero IDI nella interconnessione - RC

4.1. In generale

Il numero IDI sarà introdotto separatamente nel registro di commercio per ogni cantone. Il nuovo numero acquisisce validità giuridica con la pubblicazione "collettiva" nel FUSC (art. 19 LIDI)³. La transizione verso l'IDI potrà svolgersi solo dopo l'attribuzione a tutti gli enti giuridici attivi di un tale numero. In diversi cantoni occorrerà assegnare un numero IDI anche agli enti giuridici cancellati.

Durante la fase di transizione, in riferimento alla menzione del numero IDI nelle iscrizioni del registro di commercio, si pongono i seguenti quesiti.

³ Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03).

4.2. Procedura in caso di trasferimento della sede

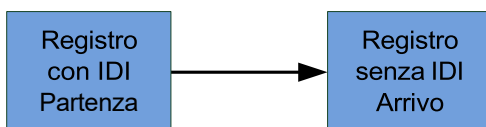


Figura 2: arrivo (iscrizione) in un registro senza IDI

Quando si trasferisce la sede di un ente giuridico da un registro che ha già introdotto l'IDI presso un registro che non l'ha ancora ripreso, l'ufficio del registro di commercio alla nuova sede può inserire il (vecchio) numero d'identificazione degli enti nei dati strutturati o riprendere l'IDI.

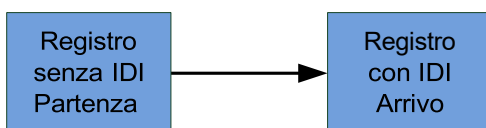


Figura 3: arrivo (iscrizione) in un registro con IDI

Quando si trasferisce la sede di un ente giuridico da un registro che non ha ancora introdotto l'IDI presso un registro che l'ha già ripreso, l'ufficio del registro di commercio della nuova sede deve inserire l'IDI nei dati strutturati e nella pubblicazione concernente il trasferimento della sede. L'IDI corrispondente può essere ottenuto direttamente presso il registro IDI.

4.3. Procedura concernente enti giuridici menzionati in un'iscrizione

Se un nuovo numero IDI è stato assegnato a un ente giuridico e quest'ultimo è citato con il suo numero, in qualsiasi forma, nell'iscrizione di un altro ente giuridico (ad es. come ufficio di revisione, socio di una Sagl ecc.), detta iscrizione sarà adattata d'ufficio, al più tardi nel corso della prossima modifica (art. 19 cpv. 3 LIDI).

5. Contenuto inalterabile del registro principale

Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori (art. 9 cpv. 4, 1^a frase ORC) poiché le iscrizioni pubblicate nel FUSC sono giuridicamente decisive secondo l'art. 932 cpv. 2 CO e diventano efficaci da quel momento (cfr. art. 933 CO).

L'art. 9 cpv. 4, 2^a frase ORC consente eccezionalmente correzioni di natura puramente tipografica, che non modificano il contenuto materiale. Il campo d'applicazione di questa disposizione è espressamente limitato alla correzione di semplici errori tipografici senza influenza sul contenuto (ad es. nella formulazione dello scopo dove "attività" è corretto in "attività", nelle funzioni dove "dirttore" è sostituito da "direttore", nei poteri di rappresentanza dove "frima collettiva" è corretto con "firma collettiva").

Altre correzioni nel registro principale non sono permesse, segnatamente riguardo alle indicazioni concernenti l'identificazione di un ente giuridico. Per garantire la sicurezza del diritto e la protezione dei terzi, le correzioni relative in particolare alla ditta, alla sede, al domicilio e all'IDI sono sottoposte necessariamente a una rettifica formale e pubblicate nel FUSC. In questo modo è possibile garantire l'aggiornamento della interconnessione - RC. La mancata osservanza di questa procedura priva i terzi della possibilità di essere

consapevoli dei fatti modificati e crea differenze tra il registro principale, la pubblicazione nel FUSC e il registro centrale (compresi Zefix e i registri dell'UST).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 2/11

19 dicembre 2011

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione delle nuove soglie dell'art. 727, cpv. 1 cifra 2 CO

1. Situazione iniziale

L'innalzamento delle soglie dell'art. 727 cpv. 1 n. 2 CO¹, le quali determinano il limite tra revisione limitata e ordinaria del conto annuale, entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.² L'unica modifica materiale concerne l'innalzamento delle soglie da 10 a 20 milioni di franchi per la somma di bilancio, da 20 a 40 milioni di franchi per la cifra d'affari e da 50 a 250 posti di lavoro a tempo pieno. Le soglie di riferimento per le associazioni e i conti di gruppo³ non cambiano.

Il diritto transitorio prevede esplicitamente che le soglie vigenti (10-20-50) restano applicabili agli esercizi annuali che sono cominciati prima dell'entrata in vigore dei nuovi valori.

I criteri di riferimento (bilancio complessivo, cifra d'affari e posti di lavoro a pieno tempo) non sono modificati. Anche il metodo di calcolo resta invariato: una revisione ordinaria del conto annuale va effettuata se una società oltrepassa due delle tre soglie per due esercizi consecutivi.

Per rinunciare alla revisione limitata del conto annuale (opting-out), l'ente giuridico non deve avere, in media annua, un effettivo superiore ai 10 posti di lavoro a tempo pieno (art. 727a cpv. 2 CO). L'innalzamento delle soglie deciso dal Parlamento estende pertanto il campo d'applicazione della revisione limitata, senza tuttavia che quello dell'opting-out sia ridotto.

¹ Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).
² RU 2011 5863 s. Cfr. Comunicati stampa del Consiglio federale del 31 agosto 2011: http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-08-310.html

³ I valori soglia di 10-20-50 previsti per i conti di gruppo passeranno verosimilmente a 20-40-250, all'occasione della prossima modifica del diritto contabile. Il parlamento ha pertanto rinunciato ad adattare l'art. 663e cpv. 2 CO per ora.

2. Scopo di questa comunicazione e ipotesi

Questa comunicazione non si pronuncia sull'obbligo di diligenza che spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione in relazione alla decisione di opting-out.

Il suo oggetto è solo l'attuazione delle nuove soglie in riferimento al registro di commercio. Nell'ambito della presente comunicazione,

- l'ente giuridico non conta più di 10 posti di lavoro a tempo pieno e
- l'esercizio annuo corrisponde all'anno civile.

L'art. 62 ORC indica i documenti giustificativi da produrre.⁴

3. Opting-out di un ente giuridico costituito il 1° gennaio 2012 o successivamente

Non vi è nessun cambiamento rispetto alla prassi attuale. Tuttavia sono determinanti le nuove soglie 20/40 (somma di bilancio/cifra d'affari).

4. Opting-out di un ente giuridico costituito prima del 1° gennaio 2012

4.1. Le soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate

L'ufficio del registro di commercio è in grado d'iscrivere l'opting-out, sulla base dei conti annuali 2011 e 2010 (prodotti come documenti giustificativi nel 2012) quando le previgenti soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate.

Dicasi lo stesso se, nel 1° semestre 2012, sono prodotti come documenti giustificativi i conti annuali 2010 e 2009, e le soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate. Occorre rinviare al n. 4.2 cpv. 2, per il caso particolare in cui le soglie di 10/20 sono state oltrepassate nel periodo contabile 2010.

4.2. Le soglie di 10/20 sono completamente oltrepassate; le soglie di 20/40 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate

L'ufficio del registro di commercio è abilitato a iscrivere l'opting-out alle seguenti condizioni:

- i conti annuali 2011 e 2010 sono prodotti come documenti giustificativi, e
- le soglie di 10/20 sono oltrepassate per gli esercizi annuali 2011 e 2010, ma non sono oltrepassati, o sono oltrepassati solo parzialmente, i valori 20/40.

L'ufficio del registro di commercio può ritenere che l'assemblea generale ha approvato il conto annuale 2011, conformemente alle disposizioni del CO. L'approvazione del conto annuale non revisionato sarà invece nulla (art. 731 cpv. 3, 1^a sentenza CO). In questo caso l'opting-out si applica dall'esercizio 2012.

L'ufficio del registro di commercio non può iscrivere l'opting-out (e cancellare l'ufficio di revisione), se

- i conti annuali 2010 e 2009 sono prodotti come documenti giustificativi nel primo semestre 2012,
- le soglie di 10/20 sono oltrepassate, almeno nel 2010, e
- le soglie 20/40 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate.

L'ufficio del registro di commercio non può poi partire dal principio che il conto annuale 2011 è stato sottoposto alla revisione ordinaria e che l'assemblea generale l'ha approvato (*a contrario* della disposizione transitoria sul rilevamento delle soglie).

⁴ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

4.3 I valori soglia 20/40 sono oltrepassati

Se i conti annuali 2011 e 2010 sono prodotti come documenti giustificativi nel 2012 e le soglie di 20/40 sono state oltrepassate durante entrambi gli esercizi annuali, l'ufficio del registro di commercio non può iscrivere l'opting-out perché l'ente giuridico è soggetto alla revisione ordinaria.

Lo stesso dicasi se i conti annuali 2010 e 2009 sono prodotti come documenti giustificativi nel 1° semestre 2012.

5. Altri commenti

La comunicazione 2/09 dell'UFRC, del 2 luglio 2009, contiene altri commenti sull'attuazione del diritto in materia di revisione da parte delle autorità del registro di commercio.⁵

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵ <https://www.e-service.admin.ch/wiki/download/attachments/76287744/praxismitteilung+2-09+I.pdf?version=1&modificationDate=1322473921804>



Comunicazione UFRC 1/11

25 ottobre 2011

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 110 ORC¹

Dalla modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (2008), le persone fisiche autorizzate a rappresentare un ente giuridico, iscritte alla sede principale, non lo sono nuovamente per le succursali.

La formulazione dell'art. 110 cpv. 1 lett. e ORC corrisponde a quella degli articoli 38 lett. f, 41 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. i, 45 cpv. 1 lett. o, 68 cpv. 1 lett. o, 73 cpv. 1 lett. q, 87 cpv. 1 lett. l, 92 lett. l e 95 cpv. 1 lett. j, 99 lett. k, 101 cpv. 1 lett. l, 104 lett. l e 107 lett. l; questi ultimi non contengono nessuna menzione riguardo la funzione delle persone autorizzate a rappresentare un ente giuridico. L'iscrizione della funzione è regolata indipendentemente dalla forma giuridica all'art. 119 cpv. 1 lett. g ORC. Secondo detta prescrizione, le persone fisiche iscritte per le succursali conformemente all'art. 110 cpv. 1 lett. e ORC possono richiedere l'iscrizione di una funzione specifica per la succursale.

Né la legge, né l'ordinanza prevedono delle regole specifiche concernenti l'iscrizione per le succursali. Per maggiore chiarezza, occorre tuttavia impedire le denominazioni troppo diverse per quanto riguarda le funzioni svolte in una succursale e *de lege lata* autorizzare solo quelle di "capo della succursale", direttore della succursale" o "gerente della succursale".

2. Art. 114 ORC

Secondo l'art. 114 cpv. 1 lett. f ORC, le persone autorizzate a rappresentare una succursale svizzera di un ente giuridico con sede all'estero sono iscritte nel registro di commercio.

La Comunicazione 1/10 del 27 ottobre 2010 (cifra 5 p. 2 s.) indica che solo funzioni specifiche come "direttore della succursale" o "capo della succursale" sono menzionate, in modo che le funzioni iscritte alla sede dell'ente giuridico all'estero non debbano essere riprese per la succursale svizzera.

¹

Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC; RS 221.411).

Ufficio federale di giustizia

Ufficio federale del registro di commercio

Bundesrain 20, 3003 Berna

Tel. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83

ehra@bj.admin.ch

www.ufg.admin.ch

E anche ammissibile iscrivere la funzione di "gerente della succursale" come per le succursali d'enti giuridici con sede in Svizzera (cfr. sopra cifra 1).

3. Art. 628 cpv. 2 CO²

Nel diritto societario, per definizione, l'assunzione di beni implica sempre un patrimonio "positivo". Una "assunzione di beni con eccedenza di passivi" non può essere considerata come una ripresa di beni, anche se questi contengono riserve occulte.

Dette riserve non possono semplicemente essere «attivate» tramite l'aggiunta di un valore d'acquisto senza che sussistano preliminarmente tutte le condizioni per una rivalutazione ai sensi dell'art. 670 CO. Un tale processo sarebbe una violazione del principio di realizzabilità, determinante per la presentazione dei conti.

4. Art. 653 cpv. 1 CO

L'art. 653 cpv. 1 CO non menziona l'azionista tra i beneficiari di un aumento di capitale condizionale, anche se questa possibilità corrisponde a una necessità nella prassi. Molte società hanno distribuito opzioni-azionisti (opzioni gratuite), che permettono agli azionisti di acquisire in futuro nuove azioni a condizioni determinate in precedenza. Altre società danno ai loro azionisti la possibilità di acquistare nuove azioni invece di ricevere i dividendi (dividendi opzionali). Nonostante la formulazione restrittiva della legge, la dottrina a grande maggioranza ritiene ammissibile l'uso del capitale condizionale a favore degli azionisti.³

5. Art. 735 CO

I requisiti per una riduzione di capitale dichiarativa, ai sensi dell'art. 735 CO, non sono soddisfatti in assenza di un'eccedenza passiva risultante da perdite, cioè quando il bilancio contiene ancora riserve.

Il bilancio è in disavanzo quando l'importo effettivo della perdita registrata non è più coperto dalle riserve aperte. Secondo DTF 76 I 166 c. 3, la relazione del revisore deve confermare che le condizioni per una riduzione semplificata del capitale ai sensi dell'art. 735 CO sono soddisfatte, in particolare l'esistenza di un saldo negativo. Una società quindi non ha un deficit giuridicamente rilevante, se le riserve aperte superano il riporto delle perdite. Ciò esclude una riduzione del capitale azionario ai sensi dell'art. 735 CO.⁴

6. Art. 814 CO

Per le Sagl vale il principio secondo il quale almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società (art. 814 cpv. 4, combinato con 718 cpv. 3 CO). Questa disposizione mira a garantire che l'organo superiore di direzione o di amministrazione sia in grado di agire.

Nel caso in cui la società a garanzia limitata abbia un solo gerente, esso dovrà imperativamente avere un potere di rappresentanza individuale. Le prescrizioni legali non sono soddisfatte se l'unico gerente ha la facoltà di firmare collettivamente con un direttore, con un procuratore o con un'altra persona autorizzata a rappresentare la società. In presenza di più persone incaricate della gestione con diritto di firma collettiva a due, almeno due di esse dovranno essere gerenti.

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

³ Cfr. ISLER/ZINDEL, BaslerKommentar, CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 653 n.17 seg.; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 52 n. 330 seg.; Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del diritto della società anonima, pag. 1465 seg.

⁴ Cfr. KÜNG, BaslerKommentar, CO II, terza edizione, Basilea 2008, ad art. 735 n. 4 segg.; BÜRGI, Zürcher Kommentar 1969, vol. V5b/2; ad art. 735 n. 6.

7. Art. 70 cpv. 1 LFus⁵

Secondo l'art. 70 cpv.1 LFus, il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio. Questa disposizione è di natura imperativa, perché tale competenza fa parte delle attribuzioni non trasferibili e inalienabili dell'organo superiore di direzione o di amministrazione.⁶

La conclusione del contratto deve essere distinta dalla firma: il contratto può essere firmato da ogni persona autorizzata a rappresentare l'ente giuridico sulla base dell'iscrizione nel registro di commercio.⁷ Le persone che firmano non devono essere membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione. Qualora mancassero le firme di tutti i membri un documento giustificativo secondo il quale l'organo superiore di direzione o di amministrazione ha approvato il contratto (per esempio verbale con delibera) sarà presentato all'ufficio del registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵ Legge federale del 13 giugno 2000 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301).

⁶ Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, FF 2000 3765, 3881 in combinato con 3830 s.

⁷ Messaggio concernente la legge sulla fusione. 4114, in combinato con 4061. Cfr. anche LUKAS GLANZMANN, Umstrukturierungen, Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, edizione 2, Berna 2008, n. 283 segg.



Comunicazione 1/10

27° ottobre 2010

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 41 ORC¹

Ai sensi dell'art. 41 ORC l'indicazione della "data di inizio della società" è un requisito richiesto per l'iscrizione nel Registro di commercio. La determinazione della "data di inizio della società" non è sempre stata trattata in maniera uniforme e necessita quindi di essere precisata.

Nella prassi "la data di inizio della società" è stata talvolta accomunata con la data di inizio dell'attività commerciale. Questo modo di procedere è tuttavia privo di base legale. Difatti gli art. 552 seg. CO² non prevedono che la società in nome collettivo inizi ad esistere al momento dell'avvio dell'attività commerciale.

Di conseguenza, anche ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. d. ORC, l'istanza di iscrizione nel registro di commercio deve contenere quale indicazione della "data d'inizio della società" la data di costituzione della società e non quindi la data di inizio dell'attività commerciale. La data iscritta nel registro di commercio deve quindi essere anteriore o coincidere, con la data di iscrizione. Non può essere iscritta una data posteriore alla data di iscrizione.

Questa interpretazione corrisponde al senso e allo scopo del registro di commercio: la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti (art. 933 CO) non può estendersi a fatti che, al momento dell'iscrizione, non devono ancora produrre effetti giuridici secondo la volontà delle parti. In caso contrario i terzi potrebbero vedersi opporre dei fatti che non hanno ancora esplicato i loro effetti al momento della loro pubblicazione.³

Lo stesso ragionamento si applica per la società in accomandita (art. 41 cpv. 2 lett. d ORC).

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).

³ MEISTERHANS Clemens, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zuri-go 1996, p. 220.

2. Art. 45 cpv. 1 lett. p; art. 68 cpv. 1 lett. q; art. 73 cpv. 1 lett. r; art. 87 cpv. 1 lett. m ORC

Nella pratica, l'organo che ha firmato la dichiarazione PMI è spesso menzionato esplicitamente in occasione dell'iscrizione dell'"opting-out". Nel caso in cui la società cambiasse in seguito la sua forma giuridica, tale indicazione potrebbe risultare ingannevole in quanto non più corrispondente all'organizzazione della nuova forma giuridica.

Per questo motivo è raccomandabile l'utilizzazione di una formulazione neutrale dell'iscrizione di 'opting-out'.

Testo di pubblicazione:

... Con dichiarazione del (...data....) la società rinuncia a una revisione limitata.

3. Art. 56 ORC

In caso di riduzione del capitale per togliere un'eccedenza passiva a bilancio (art. 735 CO), il perito revisore deve indicare nel suo rapporto che l'ammontare della riduzione del capitale azionario non supera quello dell'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante dalle perdite (art. 56 cpv. 2 lett. a ORC). Ne sussegue che il rapporto del revisore contenga il seguente passaggio:

"... Al consiglio di amministrazione incombe la responsabilità dell'allestimento del bilancio intermedio, nonché la proposta di riduzione del capitale azionario". Al revisore incombe per contro l'onere di verificare che, dopo l'attuazione della riduzione del capitale azionario proposta dal consiglio di amministrazione, *i crediti sono interamente coperti e l'ammontare della riduzione non supera l'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite*. I sottoscritti confermano di adempiere le esigenze legali in materia d'autonomia e d'indipendenza..."⁴.

4. Art. 82 ORC

Quando un socio di una società a garanzia limitata ottiene dal giudice l'autorizzazione di recesso dalla società ai sensi dell'art. 822 CO, ciò porta –nei rapporti interni- all'estinzione della sua appartenenza alla società e di conseguenza all'estinzione dei suoi diritti e obblighi quale socio. La quota sociale del socio uscente non può tuttavia essere oggetto di derelizione, ovvero non può essere "abbandonata", va riassegnata.

La legge impone difatti che la quota sociale del socio uscente (o escluso) debba essere trasferita alternativamente ad un altro socio, ad un terzo o alla società. Se ciò non avviene la società deve ridurre il suo capitale sociale.

Ne risulta che, in caso di recesso di un socio dalla società, le quote sociali del socio uscente devono essere trasferite ad un "successore". Una sentenza giudiziaria che autorizza il recesso del socio dalla società lasciando all'Ufficio del registro di commercio l'incarico di radiare il socio uscente non può essere attuata dal Registro di commercio. Al fine di poter procedere all'iscrizione l'Ufficio del registro di commercio deve quindi chiedere al giudice di emanare la sua decisione tenendo conto dei principi sanciti dall'art. 19 cpv. 3 ORC. Il Giudice dovrà quindi precisare a chi (socio, terzo o società) verrà trasferita la quota sociale del socio uscente. Il recesso del socio può pertanto essere iscritto a Registro di commercio unicamente sulla base del dispositivo di una decisione conforme al diritto.

5. Art. 114 ORC

Ai sensi dell'art. 114 cpv. 1. lett. f ORC l'iscrizione a registro di commercio deve indicare le persone autorizzate a rappresentare la succursale svizzera di un ente giuridico con sede all'estero. Sono iscritti di principio unicamente le persone con potere di firma. È fatta ecce-

⁴ Testo adattato dell'attestazione di verifica ai sensi del "Manuale svizzero d'audit" MSA, tedesco o francese (Manuel suisse d'audit, nuova edizione 2009, volume 3, p. 73 s. (marzo 2010).

zione per le persone con funzioni specifiche quali “direttore della succursale” o “capo della succursale”, che pure possono essere iscritte. Ad ogni modo se le persone iscritte alla sede principale sono contemporaneamente iscritte presso la succursale, la loro iscrizione va limitata al potere di firma (senza indicazione della loro funzione).

6. Art. 628 cpv. 4, seconda frase CO (radiazione della norma statutaria relativa all'intenzione di assunzione di beni)

L'art. 628 cpv. 4 seconda frase CO prevede che le disposizioni statutarie concernenti le intenzioni di assunzioni di beni possono essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni. In caso di rinuncia definitiva all'assunzione di beni, la radiazione può essere decisa e iscritta a registro di commercio prima dello spirare del termine di 10 anni di cui all'art. 628 cpv. 4 prima frase CO.

Testo di pubblicazione:

... La disposizione statutaria relativa all'intenzione di assunzione di beni prevista del (...) è abrogata in considerazione del fatto che la società ha definitivamente rinunciato a tale ripresa. ...

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 4/09

17 dicembre 2009

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 176 ORC¹

Secondo l'art. 2 cpv. 4 delle disposizioni transitorie della modifica del codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) del 16 dicembre 2005 (DT CO)², le società anonime e le società cooperative, la cui ditta non è conforme alle disposizioni legali in vigore dal 1° gennaio 2008, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Le ditte delle società anonime e cooperative che non indicano la forma giuridica devono essere completate con l'aggiunta corrispondente, ai sensi dell'art. 950 CO. Sulla base dell'art. 2 cpv. 4 DT CO, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta delle società anonime e cooperative dal 1° gennaio 2010. Gli uffici del registro di commercio devono utilizzare le aggiunte seguenti:

Società anonima:

La forma giuridica, abbreviata, in maiuscole, è iscritta nella ditta come segue:

Forma giuridica	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio
Società anonima	AG	SA	SA	SA

Se la ditta è iscritta in diverse lingue nazionali, la forma giuridica tradotta nelle stesse lingue deve anche essere aggiunta. Se le ditte denominate in inglese non corrispondono all'art. 950 CO, occorre completarle dalla forma giuridica espressa nella lingua ufficiale del registro. Anzi non spetta all'ufficio del registro di commercio di scegliere l'abbreviazione (Ltd., Inc. o Corp.).

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

Testo di pubblicazione:

... Nuova ditta: X SA [completata d'ufficio secondo l'art. 176 ORC]. ...

Società cooperativa:

Dato che non esiste un'abbreviazione per la società cooperativa, la forma giuridica è indicata alla fine della ditta, come segue:

Forma giuridica	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio	Inglese
Società cooperativa	Genossenschaft	(société) coopérative	(società) cooperativa	associaziun	cooperative

Testo di pubblicazione:

... Nuova ditta: Y Società cooperativa [completata d'ufficio secondo l'art. 176 ORC]. ...

Se non si può stabilire la lingua di una traduzione (per es.: „XL Media Büro [XL Media Office]“; „Office“ può essere tradotto in francese o in inglese da „Büro“), occorre completare la ditta dalla forma giuridica nella lingua ufficiale del registro („XL Media Büro AG [XL Media Office AG]“).

Le ditte commerciali denominate in altre lingue da quelle indicate nella Direttiva all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi del 1° aprile 2009, rif. 109, devono essere completate d'ufficio, con l'aggiunta della forma giuridica nella lingua ufficiale del registro.

Se l'ufficio cantonale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa, conformemente all'art. 2 cpv. 4 DT CO, senza che l'ente giuridico abbia adeguato lo statuto, siffatto ufficio respinge ogni ulteriore notificazione per l'iscrizione di una modifica statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta (art. 176 *in fine* ORC).

L'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio³ contiene nessuna disposizione sulla riscossione di una tassa quando l'ufficio del registro di commercio deve completare d'ufficio una ditta. Secondo l'art. 3 cpv. 2, se non è prevista tassa alcuna, questa è fissata conformemente alla prassi seguita in casi analoghi. Quindi una tassa di 80 franchi può essere riscossa ai sensi dell'art. 5 lett. c cifra 2. Se la società adatta in seguito gli statuti, la tassa prevista all'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza precitata (40% della tassa di base) può essere prelevata.

2. Art. 177 ORC

Conformemente all'art. 177 ORC, i nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio devono essere cancellati d'ufficio dal registro principale fino al 31 dicembre 2009.

La cancellazione di nomi commerciali e di insegne può essere effettuata direttamente nel registro principale. Secondo detta disposizione, né l'approvazione dell'ufficio federale del registro di commercio (UFRC) né la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sono richieste: l'UFRC non approverà le cancellazioni, che sono comunque inclusi nel registro giornaliero.

³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

3. Funzione “CEO”

La designazione „CEO“ (chief executive officer) può essere menzionata nel registro di commercio alla condizione che sia combinata con la funzione di “presidente della direzione”; il presupposto è che la società ha un'organizzazione adeguata.

Testo di pubblicazione:

„Presidente della direzione / CEO“ o „Presidente della direzione (CEO)“.

4. Nessuna iscrizione delle persone giuridiche come organi di direzione

Conformemente all'art. 120 ORC, le persone giuridiche non possono essere iscritte nel registro di commercio come membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico. Secondo il diritto svizzero una persona giuridica non può esercitare una funzione dirigente; l'iscrizione di “corporate directors” è pertanto esclusa.

Solo le persone fisiche possono formare e esprimere la volontà di una persona giuridica o assumersi la responsabilità. Questo principio deriva segnatamente dalle disposizioni seguenti:

- Le persone giuridiche in quanti tali non possono essere membri del consiglio d'amministrazione. I loro rappresentanti, cioè le persone fisiche, sono tuttavia eleggibili in luogo d'esse (art. 707 cpv. 3 CO).
- Per quanto riguarda la Sagl l'art. 809 cpv. 2 CO prevede esplicitamente che soltanto persone fisiche possono essere designati quali gerenti. Se la persona giuridica o la società commerciale partecipa alla società, essa può designare una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece.

Al momento dell'iscrizione di una persona giuridica come socio di una Sagl o come ufficio di revisione è importante assicurare che non si deve precisare nell'iscrizione che la persona non è autorizzata a firmare (art. 119, cpv. 3 ORC *a contrario*).

5. Rappresentanza presso le succursali di enti giuridici con sede all'estero

L'art. 935 cpv. 2 CO e l'art. 160 cpv. 2 LDIP⁴ richiedono per le succursali svizzere d'enti giuridici, la cui sede si trova all'estero, che un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle sia designato ed iscritto nel registro svizzero di commercio. Conformemente alla LDIP, il potere di rappresentanza è regolato dal diritto svizzero.

Secondo la dottrina prevalente e la prassi è sufficiente se il rappresentante della succursale firma con una procura individuale (art. 458s CO)⁵. Questo deriva anche dalla versione francese dell'art. 935 cpv. 2 CO (un fondé de procuration). Un mandato commerciale (art. 462 CO) non è pertanto sufficiente, poiché questo tipo di rappresentanza non può essere iscritto nel registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁴ Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

⁵ Cfr. Messaggio concernente la LDIP, ch. 295; GIRSBERGER/RODRIGUEZ, Basler Kommentar zum IPRG, 2^a Ed. Basilea 2007, art. 160 n°18.



Comunicazione UFRC 3/09

7 dicembre 2009

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Vie di diritto cantionali secondo l'art. 165 ORC

Secondo la delega di cui all'art. 929 CO¹, l'art. 165 ORC² prevede che le decisioni degli uffici cantoni del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica presso un tribunale superiore designato dal cantone come unica autorità giudiziaria di ricorso (tribunale amministrativo o civile). La sentenza cantonale può in seguito essere portata davanti al Tribunale federale come decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata sulla base di norme di diritto pubblico (art. 72, cpv. 2, lett. b, cifra 2, LTF³).

La disposizione transitoria dell'art. 181 ORC precisa che i cantoni devono adeguare i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio non oltre il primo gennaio 2010. Fino ad oggi, la maggior parte dei cantoni ha già adeguato la sua legislazione alle novità dell'ordinanza sul registro di commercio o sta adattandola (cf. tabella allegata).

Se alcuni cantoni non hanno adeguato le loro leggi o ordinanze alle disposizioni dell'art. 165 ORC, gli uffici cantionali del registro di commercio devono garantire che le vie di ricorso sono indicate conformemente al diritto federale.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

¹ Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 [Libro quinto: diritto delle obbligazioni] (CO; RS 220).

² Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

³ Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110).

Allegato: Vie di diritto cantonali secondo l'art. 165 ORC, dal primo gennaio 2010

Le indicazioni sotto menzionate (cfr. tabella) risultano delle ricerche effettuate negli raccolti delle leggi cantonali e dei ragguagli cortesemente forniti dalle cancellerie cantonali. Dette indicazioni non fanno fede ed ulteriori modifiche sono riservate. Se una via di diritto non è certa, occorre prendere contatto con le autorità cantonali prima della scadenza prevista per il ricorso.

Cantone	Istanza cantonale	Indirizzo	Base giuridica cantonale
AG	Handelsgericht	Obere Vorstadt 37 5000 Aarau	§ 1 Abs. 1 der Übergangsverordnung über die Zuständigkeit des Handelsgerichts zur Beurteilung von Angelegenheiten und Beschwerden aus dem Bereich der Handelsregisterverordnung vom 3. Juni 2009 ¹ .
AI	Kantonsgericht	Unteres Ziel 20 9050 Appenzell	Art. 12 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 30. April 1911 ² .
AR	Verwaltungsgericht	Fünfeckpalast Postfach 162 9043 Trogen	Art. 7 der Verordnung über das Handelsregister vom 27. April 1998 ³ , neue Fassung ab 1. Januar 2010 in Kraft.
BE	Obergericht Cour suprême	Hochschulstrasse 17 Postfach 7475 3001 Bern	Art. 2 Abs. 2 der Einführungsverordnung vom 10. Dezember 2008 zur Änderung des Obligationenrechts vom 16. Dezember 2005 ⁴ / Art. 2, al. 2, de l'Ordonnance du 10 décembre 2008 portant introduction de la modification du Code des obligations du 16 décembre 2005 ⁵ .
BL	Kantonsgericht	Postfach 635 4410 Liestal	§ 16 Abs. 3 lit. b des Gesetzes über die Einführung des Obligationenrechts vom 17. Oktober 2002 ⁶ .
BS ⁷	–	–	–

Cantone	Istanza cantonale	Indirizzo	Base giuridica cantonale
FR	Kantonsgericht Tribunal cantonal	Place Hôtel-de-Ville 2a Case postale 56 1702 Fribourg	Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes über das Handelsregisteramt vom 7. März 2001 (HRAG) ⁸ / Art. 9, al. 1, de la Loi sur le Service du registre du commerce du 7 mars 2001 (LSRC) ⁹ .
GE	Cour de justice civile	Pl. du Bourg-de-Four 1 case postale 3108 1211 Genève 3	Art. 19, al. 1, de la Loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 ¹⁰ .
GL	Verwaltungsgericht	Spielhof 1 8750 Glarus	Das Einführungsgesetz zum Obligationenrecht vom 6. Mai 1923 ¹¹ wird entsprechend revidiert.
GR	Kantonsgericht	Altes Gebäu Poststrasse 14 7002 Chur	Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Obligationenrecht vom 20. Oktober 2004 ¹² wird entsprechend revidiert.
JU	Tribunal cantonal	Le Château Case postale 24 2900 Porrentruy	Art. 113, al. 2, de la Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 ¹³ . L'article est modifié, mais pas encore entré en vigueur.
LU	Obergericht	Hirschengraben 16 6002 Luzern	§ 96 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 20. November 2000 ¹⁴ .
NE	Tribunal administratif	Rue du Pommier 1 Case postale 3174 2000 Neuchâtel	Art. 7b de la Loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 28 mars 2006 (LICO23-34) ¹⁵ . L'article est modifié, mais pas encore entré en vigueur.

Cantone	Istanza cantonale	Indirizzo	Base giuridica cantonale
NW	Verwaltungsgericht	Rathausplatz 1 6370 Stans	§ 44 der Einführungsverordnung zum Obligationenrecht vom 3. Juli 1976 ¹⁶ .
OW	Verwaltungsgericht	Poststrasse 6 Postfach 1260 6061 Sarnen	Art. 1 der Ausführungsbestimmungen zur Handelsregisterverordnung vom 11. August 2009 ¹⁷ .
SG	Kantonsgericht	Klosterhof 1 9000 St. Gallen	Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die Führung des Handelsregisters vom 29. Dezember 1890 ¹⁸ in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 lit. c der Gerichtsordnung vom 19. April 1991 ¹⁹ .
SH	Obergericht	Frauengasse 17 Postfach 568 8201 Schaffhausen	Art. 34 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 20. September 1971 ²⁰ . Künftig Art. 44 des noch nicht in Kraft getretenen Justizgesetzes (JG).
SO	Obergericht	Amthaus 1 4502 Solothurn	§ 358 Abs. 2 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 4. April 1954 ²¹ .
SZ	Verwaltungsgericht	Kollegiumstrasse 28 Postfach 2266 6431 Schwyz	§ 20a der kantonalen Vollzugsverordnung zum Schweizerischen Obligationenrecht und zu den dazugehörigen Ergänzungs- und Ausführungserlassen vom 25. Oktober 1974 ²² , ab 1. Januar 2010 in Kraft.
TG	Verwaltungsgericht	Frauenfelderstrasse 16 Postfach 8570 Weinfelden	§ 54 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Februar 1981 ²³ .
TI	Tribunale di appello	Via Pretorio 16 6900 Lugano	Art. 6 della Legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 ²⁴ .

Cantone	Istanza cantonale	Indirizzo	Base giuridica cantonale
UR ²⁵	–	–	–
VD	Tribunal cantonal	Palais de justice de l'Hermitage Route du Signal 8 1014 Lausanne	Art. 7 de la Loi sur le registre du commerce du 15 juin 1999 (LRC) ²⁶ .
VS	Kantonsgericht Tribunal cantonal	Palais de Justice rue Mathieu Schiner 1 case postale 1950 Sion 2 Nord	Art. 33a der Allgemeinen Ausführungsverordnung zum Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 4. Oktober 2000 ²⁷ / Art. 33a de l'Ordonnance générale d'exécution de la loi d'application du code civil suisse du 4 octobre 2000 ²⁸ .
ZG	Verwaltungsgericht	an der Aa 6 Postfach 760 6301 Zug	§ 61 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; VRG) ²⁹ .
ZH ³⁰	–	–	–

Note finali

- 1 SAR 155.115 <<http://www.ag.ch/sar/output/155-115.pdf>> (4 dicembre 2009).
- 2 GS 211.000 <<http://www.ai.ch/dl.php/de/4921703457d90/211.000.pdf>> (4 dicembre 2009).
- 3 bGS 223.1 <http://www.bgs.ar.ch/pdf/files/223_1_270498.pdf> (4 dicembre 2009).
- 4 BSG 220.111 <http://www.sta.be.ch/belex/d/2/220_111.html> (4 dicembre 2009).
- 5 RSB 220.111 <http://www.sta.be.ch/belex/f/2/220_111.html> (4 dicembre 2009).
- 6 SGS 212 <http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_2/212.0.pdf> (4 dicembre 2009).
- 7 Fino ad oggi, il Cantone di Basilea-Città non ha risposto alle nostre domande né fatto pubblicare delle modifiche della legge o dell'ordinanza sull'Internet.
- 8 BDLF 220.3 <http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_pdf/en_vigueur/deu/2203v0005.pdf> (4 dicembre 2009).
- 9 BDLF 220.3 <http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf_pdf/en_vigueur/fra/2203v0005.pdf>. (4 dicembre 2009).
- 10 RSG E 1 05 <http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_e1_05.html> (4 dicembre 2009).
- 11 GS III B/2/1 <http://gs.gl.ch/pdf/iii/gs_iii_b_2_1.pdf> (4 dicembre 2009).
- 12 BR 210.200 <http://www.navigator.ch/gr/lpext.dll/br/ofhauptkapitel200048/ofhauptkapitel300049/ofhauptkapitel400050/ofgesetz00053.htm?fn=document-frame.htm&f=t_templates&2.0> (4 dicembre 2009).
- 13 RSJU 211.1 <http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_page/loi_211.1.hcsp> (4 dicembre 2009).
- 14 SRL 200 <http://lu.lexspider.com/pdfcontent/200-www_107_1353.1.1.pdf> (4 dicembre 2009).
- 15 RSN 227.1 <<http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/2271.pdf>> (4 dicembre 2009).
- 16 NG 221.1 <http://www.navigator.ch/nw/lpext.dll/ng/ofhauptkapitel200114/ofhauptkapitel300138/ofhauptkapitel400139/ofgesetz00140.htm?fn=document-frame.htm&f=t_templates&2.0> (4 dicembre 2009).
- 17 GDB 220.111 <<http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/220111.pdf>> (4 dicembre 2009).
- 18 sGS 915.1 <<http://www.gallex.ch/gallex/9/fs915.1.html>> (4 dicembre 2009).
- 19 sGS 941.21 <<http://www.gallex.ch/gallex/9/fs941.21.html>> (4 dicembre 2009).
- 20 SHR 172.200 <http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/172.200.pdf> (4 dicembre 2009).
- 21 BGS 211.1 <<http://www.so.ch/appl/bgs/daten/211/1.pdf>> (4 dicembre 2009).
- 22 SRSZ 217.110 <http://www.sz.ch/documents/217_1101220015088878.pdf> (4 dicembre 2009).
- 23 RB 170.1 <http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/170_1f1.pdf> (4 dicembre 2009).
- 24 RL 4.1.1.3 <http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f04_02.htm> (4 dicembre 2009).
- 25 Il Cantone di Uri non ha risposto fino ad oggi alle nostre domande né fatto pubblicare delle modifiche della legge o dell'ordinanza sull'Internet.
- 26 RSV 221.41 <http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5785&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=0&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&pageformat=A4_3&isRSV=true&isSJJ=true&outformat=pdf&isModifiante=false> (4 dicembre 2009).

27 SGS 211.100 <http://www.vs.ch/public/public_lois/de/Pdf/211.100.pdf> (4 dicembre 2009).

28 RS/VS 211.100 <http://www.vs.ch/public/public_lois/fr/Pdf/211.100.pdf> (4 dicembre 2009).

29 BGS 162.1 <http://www.zug.ch/behoerden/staatskanzlei/kanzlei/bgs/1-grundlagen-organisation-gemeinden/resolveUid/beb35ee827cbd93eebc15c40edb1afec/at_download/file>
(4 dicembre 2009).

30 Il Dipartimento della giustizia e dell'interno del cantone di Zurigo ha deciso in una direttiva del 20 ottobre 2009 per l'Ufficio del registro di commercio di non attuare l'art. 165 ORC a livello cantonale. Pertanto detto cantone conosce ancora una procedura di ricorso con due istanze. Il Dipartimento della giustizia e dell'interno rappresenta la prima istanza. Sono le autorità giudiziarie competenti che dovranno pronunciarsi sull'ammissibilità di questa regolamentazione.



Comunicazione UFRC 2/09

2 luglio 2009

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Prassi in merito al nuovo diritto sulla revisione

1. Obbligatorietà di revisione

A partire dal 1° gennaio 2008, tutte le società anonime (SA), società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata (Sagl) e società cooperative devono far verificare i loro conti annuali da un ufficio di revisione abilitato¹. Le nuove disposizioni in materia di revisione sono applicabili agli esercizi annuali che hanno cominciato dopo il 31 dicembre 2007 (art. 7 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005²).

Le società che sottostanno alla revisione limitata, possono rinunciarvi (opting-out), se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno³ non superiore a 10 e tutti i soci (azionisti)⁴ hanno consentito alla rinuncia (art. 727a cpv. 2 CO).

2. Momento della decisione concernente l'opting-out

2.1 SA, società in accomandita per azioni e Sagl

L'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci deve avere luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 699 cpv. 2 CO; art. 764 cpv. 2 in combinato con art. 699 cpv. 2 CO; art. 805 cpv. 2 CO). Se l'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile e gli azionisti (soci) vogliono rinunciare alla revisione limitata, l'opting out deve essere deciso entro il 30 giugno 2009, **prima** dell'approvazione dei conti annuali 2008 dall'assemblea generale. La notificazione d'iscrizione dell'opting-out può anche essere depositata presso l'ufficio del registro di commercio dopo il 30 giugno 2009.

¹ Cfr. <http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch> (registro)

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del CCS (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

³ Se si avvera che la soglia delle 10 persone a tempo pieno è stata superata dopo la chiusura dell'esercizio, l'assemblea generale deve nominare un ufficio di revisione abilitato per verificare i conti annuali.

⁴ Per le SA, l'opting-out, deve essere approvato anche da tutti i partecipanti (art. 727a cpv. 2 in combinato con art. 656a cpv. 2 CO).

La decisione dell'assemblea generale di approvazione dei conti annuali non revisionati, senza che un opting-out sia stato deciso precedentemente **è nulla**, visto che la relazione di revisione non è disponibile (art 731 cpv. 3 CO). In questo caso, i conti annuali devono essere sottoposti nuovamente all'approvazione dell'assemblea generale. Per far sì che i conti annuali 2008 siano validamente approvati, questi ultimi devono essere verificati da un ufficio di revisione abilitato eletto dall'assemblea generale oppure un opting-out deve essere già stato deciso precedentemente.

2.2 Società cooperative

Diversamente dal diritto della società anonima (art. 699 cpv. 2 CO), quello della società cooperativa non prevede esplicitamente che l'assemblea generale abbia luogo entro sei mesi; l'assemblea generale ordinaria deve però aver luogo entro 12 mesi dopo la chiusura dell'esercizio, considerato che il conto d'esercizio ed il bilancio (conti annuali) devono essere approvati ogni anno (art. 879 cpv. 2 cifra 3 CO; art. 856 cpv. 1 CO; art. 957 s CO)⁵. Se l'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile, l'opting-out deve essere deciso **prima** dell'approvazione dei conti annuali ed entro il 31 dicembre 2009. La notifica di iscrizione al registro di commercio dell'opting-out può anche essere depositata all'ufficio del registro di commercio dopo il 31 dicembre 2009.

3. Adeguamento degli statuti

Se la decisione di opting-out richiede una modifica degli statuti⁶, la società deve adattarli. La decisione deve risultare da un atto pubblico (art. 647 CO; art. 764 cpv. 2 in combinato con l'art. 647 CO; art. 780 CO).

L'organo superiore di direzione o di amministrazione della società (art. 727a cpv. 5 CO) può introdurre negli statuti una disposizione "aperta" riguardo l'ufficio di revisione (cfr. per es. art. 30 s. dello statuto modello per la Sagl⁷) evitando così che lo statuto debba essere modificato nuovamente se le condizioni previste per l'opting-out non sono più soddisfatte.

4. Lacuna nell'organizzazione e documenti giustificativi per un opting-out deciso dopo il 30 giugno 2009

Se l'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile e non sia stato notificato – entro il 30 giugno 2009 - l'iscrizione di un ufficio di revisione abilitato o di un opting-out, con i documenti giustificativi richiesti (art. 62 cpv. 2 ORC), l'ufficio del registro di commercio può partire dal presupposto che la società non dispone più di tutti gli organi imperativamente previsti dalla legge e che sussiste una lacuna nell'organizzazione (art. 731b CO; art. 941a CO).

L'ufficio del registro di commercio deve quindi invitare le persone obbligate alla notifica a conformarsi con la legge entro 30 giorni (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC⁸). Nel caso in cui l'organo superiore di amministrazione o di direzione non dovesse dar seguito all'invito l'ufficio del registro di commercio ha l'obbligo di chiedere al Giudice di prendere le misure necessarie (cfr. art. 731b CO, art. 764 cpv. 2, 819 e 908 in combinato con art. 731b CO; art. 941a CO; art. 154 cpv. 3 ORC).

⁵ STF del 17 settembre 1941, Pra 30, 1941, n° 127, p. 281.

⁶ Questa situazione si presenta quando gli statuti prevedono la nomina d'un ufficio di revisione o che è previsto un rinvio alle vecchie disposizioni legali.

⁷ Vedi sito internet:

<http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/gmbh.Par.0041.File.tmp/musterstatuten-i.pdf>.

⁸ Ordinanza sul registro di commercio del 17. ottobre 2007 (ORC; RS 221.411).

Se l'opting-out è deciso dopo il 30 giugno 2009, la notifica di iscrizione al registro di commercio deve essere corredata dai seguenti documenti giustificativi (cfr. art. 62 cpv. 2; art. 22, cpv. 3 ORC):

- Dichiarazione di tutti soci o il verbale dell'assemblea generale concernente la rinuncia alla revisione limitata del conto annuale;
- Dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (dichiarazione – “*opting-out*”) firmata da almeno un membro dell'organo superiore amministrazione o di direzione;
- I conti annuali **2008**⁹ firmati secondo l'art. 961 CO;
- L'atto pubblico concernente le eventuali modifiche dello statuto con annessa una nuova versione completa.

Se le possibilità (capacità) dell'ufficio del registro di commercio sono limitate per motivi di sovraccarico di lavoro e non per via d'organizzazione insoddisfacente dell'ufficio, un elenco delle priorità può essere stabilito per liquidare le cause pendenti. Per stabilire dette priorità occorre rispettare la parità di trattamento e procedere sulla base di criteri obiettivi, segnatamente tenendo conto in primo luogo delle denunce di creditori o di persone al di fuori alla società riguardo a delle lacune nell'organizzazione di società.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

⁹ Se dai conti annuali 2008 si stabilisce che la soglia dell'art. 727 cpv. 1 cifra 2 CO è stata superata, i conti annuali 2007 devono essere depositati come giustificativi supplementari, salvo se le cifre dell'anno precedente risultano già dai conti annuali 2008.



Comunicazione UFRC 1/09

12 marzo 2009

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 82 ORC¹

Le società a garanzia limitata devono richiedere l'iscrizione di tutti i trasferimenti di quote sociali all'ufficio del registro di commercio. Il documento giustificativo sul quale si fonda il trasferimento deve soddisfare alle esigenze seguenti:

Requisiti di forma

Per garantire la sicurezza del diritto, l'art. 785 cpv. 1 CO², prevede la forma scritta sia per la promessa di stipulare una cessione di quote sociali sia per la cessione stessa. Questa regola è applicabile salvo prescrizioni statutarie più esigenti (che possono per esempio prevedere l'esigenza della forma dell'atto pubblico). Nell'ambito del suo compito di esame, l'ufficio del registro di commercio deve verificare se le eventuali prescrizioni di forma previste nello statuto siano state rispettate.³ Il documento giustificativo relativo alla cessione di una quota sociale deve, in tal caso, soddisfare questa forma particolare.

Documento giustificativo secondo l'art. 82 cpv. 2 lett. a ORC

L'art. 785 cpv. 1 CO, distingue *l'atto che genera l'obbligazione* ("promessa di stipulare") dall'*atto di disposizione* ("cessione di quote sociali"). Questi atti sono spesso riuniti nello stesso documento contrattuale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina la cessione di una quota sociale è valida se l'atto di disposizione (senza *l'atto che genera*

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

² Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO, RS 220).

³ Per le società costituite prima dell'entrata in vigore della revisione della Sagl, che prevedono ancora nello statuto, conformemente alle vecchie disposizioni del CO, un atto pubblico per la cessione di quote sociali (come pure semplicemente un riferimento alle vecchie disposizioni legali), si può dedurre che la forma dell'atto pubblico rimane determinante e deve essere richiesta per la cessione di quote sociali.

l'obbligazione) è stipulato per iscritto; il vizio di forma della promessa è sanato mediante il contratto di cessione stipulato nella forma prescritta⁴. Detto contratto di cessione, redatto in forma valida, deve pertanto essere prodotto come documento giustificativo, ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 lett. a ORC. Invece, *l'atto che genera l'obbligazione*, non è necessario.

Componenti essenziali del contratto di cessione

Il contratto di cessione nella forma scritta (*atto di disposizione*) deve contenere gli elementi seguenti:

- denominazione delle parti e designazione della quota sociale oggetto del trasferimento (ditta della società, valore nominale della quota ecc.). Non è necessario indicare né la "causa" dell'obbligazione, né il prezzo, né le modalità di pagamento, né le eventuali garanzie;
- chiara volontà delle parti di trasferire la quota sociale;
- rinvio a eventuali disposizioni statutarie concernenti: l'obbligo statutario di effettuare dei versamenti suppletivi o di fornire delle prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza imposto ai soci, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera e le pene convenzionali (cfr. art. 785 cpv. 2, combinato con l'art. 777a cpv. 2 cifre 1 – 5 CO).

Se i diritti e gli obblighi statuari ai sensi degli articoli soprammenzionati non sono menzionati⁵ nel contratto di cessione (*atto di disposizione*), quest'ultimo è nullo e il tenitore del registro di commercio deve rifiutare l'iscrizione del trasferimento della quota sociale (art. 940 cpv. 2 CO).

2. Art. 87 cpv. 1 lett. i e j come pure art. 92 lett. i ORC

Per le società cooperative, l'iscrizione deve contenere le indicazioni sugli obblighi dei soci di effettuare delle prestazioni, sulla responsabilità personale o sull'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, solo se lo statuto lo prevede esplicitamente (art. 87 cpv. 1 lett. i ed j ORC).

Testo di pubblicazione:

Obblighi di fornire prestazioni: secondo statuto.

Responsabilità personale o obbligo di effettuare versamenti suppletivi: secondo statuto.

Le stesse regole valgono per le associazioni: l'iscrizione deve contenere delle indicazioni sulla responsabilità personale dei membri o sull'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, solo se lo statuto lo prevede esplicitamente (art. 92 lett. i ORC).

Delle formulazioni negative, per esempio che non esistono degli obblighi suppletivi o che per i debiti l'ente giuridico risponde esclusivamente con il patrimonio sociale, *non* possono essere iscritte.

3. Art. 95 ORC

⁴ Cfr. tra numerose: Sentenza del TF 4C.175/2003 del 28 ottobre 2003, c. 3.1; HANDSCHIN Lukas/TRUNIGER Christof, Die neue GmbH, 2. Aufl., Zürich 2006, § 19 N 30; SIFFERT Rino/FISCHER Marc Pascal/PETRIN Martin, GmbH-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Art. 772 – 827 OR, Bern 2008, Art. 785 N 5; KÄCH Hans-Jakob, Die Auswirkungen der neuen Handelsregisterverordnung, Teil 1, in: TREX 2008, S. 14 e BERTHEL Reto, Das neue GmbH-Recht, Die Änderungen von Bestimmungen weiterer Rechtserlasse und die Übergangsbestimmungen aus notarieller und registerrechtlicher Sicht, St. Gallen 2008, N 227.

⁵ Si può rinunciare nel contratto di cessione a una trascrizione dettagliata dei diritti e obblighi statuari previsti all'art. 785 cpv. 2 combinato con l'art. 777a cpv. 2 cifre 1 – 5 CO, se sono per lo meno menzionati in maniera sommaria nel testo del contratto (per esempio: obblighi di fare versamenti suppletivi secondo l'art. 12 dello statuto) e che lo statuto della società è allegato al contratto di cessione come parte integrante.

Per le fondazioni non è necessario iscrivere nel registro di commercio il deposito di regolamenti d'organizzazione o di altri documenti.

È possibile tuttavia che tali documenti siano prodotti (nella loro integralità o per estratto) se occorre in base alle circostanze. Infatti, accade che delle disposizioni riguardo a certi fatti che devono essere iscritti nel registro di commercio non siano incluse nell'atto costitutivo ma in un regolamento (per esempio la composizione del consiglio di fondazione, le modalità di firma, ecc.). La legalità dei regolamenti o di altri documenti è esaminata solo se servono come documenti giustificativi per dei fatti che non emergono dall'atto di fondazione.

4. **Art. 119 cpv. 3 ORC**

Se una persona giuridica o una società di persone è iscritta nel registro di commercio con una funzione, l'iscrizione deve limitarsi ai fatti indicati dall'ORC.

E segnatamente superfluo precisare che la persona giuridica o la società di persone non è autorizzata a firmare (art. 120 ORC). Non viene nemmeno menzionato che la persona giuridica o la società di persone è rappresentata dai suoi organi.

Testo di pubblicazione:

... XY SA, in Lugano, socia, con una quota sociale di CHF 20'000. ...

[non: XY SA, in Lugano, socia non autorizzata a firmare, con una quota di CHF 20'000]

... ABC Sagl in Biasca, liquidatrice. ...

[non: ABC Sagl in Biasca, liquidatrice, rappresentata dalle persone autorizzate a firmare]

[non: ABC Sagl in Biasca, liquidatrice che agisce attraverso le persone autorizzate a firmare]

5. **Art. 153 e 154 ORC**

Se un ente giuridico non ha più il domicilio legale ed è privo degli organi prescritti imperativamente dalla legge, la procedura d'ufficio dell'art. 154 ORC, applicabile in caso di lacune nell'organizzazione, deve essere privilegiata. Non è necessario introdurre simultaneamente la procedura prevista dall'art. 153 ORC.

6. **Art. 154 ORC (in combinato con art. 731 b cpv. 1 cifra 3 CO)**

Secondo l'art. 731 b cpv. 1 cifra 3 CO, il giudice può pronunciare lo scioglimento della società e ordinare la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Quando la liquidazione è effettuata dall'amministrazione del fallimento, tale amministrazione non deve essere iscritta come liquidatrice nel registro di commercio. Se il giudice ordina la liquidazione ordinaria (art. 739 ss. CO), al posto di una liquidazione secondo le disposizioni applicabili al fallimento, il liquidatore deve essere iscritto nel registro di commercio.

Testo di pubblicazione:

... Con Decreto della Pretura del Distretto di.... del xx.xx.xxxx, la società è dichiarata sciolta conformemente all'art. 731b CO e ordinata la sua liquidazione secondo gli art. 739 segg.

Persone iscritte: XY, di ..., in ..., liquidatrice con firma individuale.

7. Art. 152 e 155 ORC

La procedura dell'art. 155 ORC è basata sull'art. 938 a CO, la cui applicazione si limita alle "società". Di conseguenza, la cancellazione di una ditta individuale il cui titolare è irreperibile o deceduto, non può essere effettuata nell'ambito di detta procedura, ma conformemente all'art. 152 ORC.

Testo di pubblicazione:

... L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 152 ORC.

8. Art. 165 ORC

Secondo l'art. 4 cpv. 3 ORC, tutte le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio sono impugnabili in applicazione dell'art. 165 ORC. Le decisioni concernenti il pagamento di tasse o di ammende come pure il rimborso di spese e di esborsi rientrano parimenti in quest'ultima prescrizione.

9. Art. 628 cpv. 2 e 777c cpv. 2 cifre 1 e 2 CO (persona vicina)

L'art. 628 cpv. 2 CO, prevede che qualora la società anonima assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona a loro vicina, lo statuto deve indicare l'oggetto dell'assunzione, il nome dell'alienante e la controprestazione della società. Questa disposizione è applicabile ugualmente alla società a garanzia limitata mediante il rinvio dell'art. 777 c cpv. 2 CO.

Il concetto di "persona vicina" non è definito nella legge ma non è neppure sconosciuto al diritto svizzero (per es. art. 663b^{bis} cpv. 1 cifra 5 art. 678 cpv. 1 CO e art. 20 cpv. 1 OIPrev⁶). Questa nozione comprende le persone che hanno una relazione stretta, indipendentemente dal fatto che tale relazione sia di natura personale, economica, giuridica o fattuale.

Sono segnatamente delle "persone vicine": un genitore, il coniuge o il compagno di vita e persino i consulenti o la persona di fiducia nominate da un'azionista o di un socio.⁷

Una società di persone o una società di capitali può essere considerata come una persona vicina, in particolare se l'azionista o il socio esercita su di essa una notevole influenza (in particolare se egli fa parte della direzione o detiene una partecipazione importante).

10. Conversione di azioni in buoni di partecipazione

La legge non regola esplicitamente né la conversione di azioni in buoni di partecipazione né la procedura inversa. La conversione indiretta di azioni in buoni di partecipazione mediante una riduzione del capitale azionario combinata con l'emissione simultanea di nuovi buoni di partecipazione interamente liberati è ammessa. La conversione diretta d'azioni in buoni di partecipazione soggiace invece alle seguenti condizioni:

- a) **Base statutaria**
La conversione diretta di azioni in buoni di partecipazione come tra l'altro per la conversione di azioni nominative in azioni al portatore o viceversa (art. 622 cpv. 3 e 627 cifra 7 CO) esige una base statutaria.
- b) **Consenso di tutti gli azionisti coinvolti**
La conversione deve essere accettata da tutti gli azionisti coinvolti. Possono dare il loro consenso sia in una decisione dell'assemblea generale resa all'unanimità (alla

⁶ Ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale sull'imposta preventiva (Ordinanza dell'imposta preventiva, OIPrev; RS 642.211).

⁷ Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 2007, FF 2008 1321 segg., in particolare 1371, nota in calce 105.

quale hanno partecipato o erano rappresentanti tutti gli azionisti coinvolti), sia in una dichiarazione scritta all'attenzione della società. Se tutti gli azionisti coinvolti non sono presenti all'assemblea generale, la decisione di conversione soggiace alla condizione (sospensiva) del consenso ulteriore degli azionisti assenti.

c) *Maggioranza assoluta per la deliberazione di conversione*

La decisione di conversione delle azioni in buoni di partecipazione deve essere approvata dall'assemblea generale mediante maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati (art. 703 CO).

11. **Conversione di buoni di partecipazione in azioni**

Le condizioni per una conversione diretta di buoni di partecipazione in azioni sono:

a) *Base statutaria*

Come per la conversione diretta di azioni in buoni di partecipazione, una disposizione statutaria che preveda altresì la conversione di buoni di partecipazione in azioni è necessaria. La clausola statutaria può essere adottata in occasione della decisione di conversione da parte dell'assemblea generale.

b) *Quorum qualificato*

La conversione di buoni di partecipazione in azioni equivale alla soppressione del diritto d'opzione degli azionisti. Il quorum qualificato dell'art. 704 cpv. 1 cifra 6 CO, deve pertanto essere rispettato.

Il consenso di tutti i partecipanti coinvolti non è richiesto, poiché con la perdita dello status di partecipanti, essi non sono privati di alcun diritto. Invece, divenendo azionisti, essi ricevono diritti supplementari.

Ufficio federale del registro di commercio

Dr. Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 2/08

28 novembre 2008

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Termine per l'iscrizione di un *opting-out*

La revisione dei conti annuali annovera tra i suoi scopi anche la protezione degli interessi dei terzi, ragione per la quale l'*opting-out* sottostà alla pubblicità del registro di commercio (art. 45, cpv. 1, lett. p, art. 68, cpv. 1, lett. q, art. 73, cpv. 1, lett. r, e art. 87, cpv. 1, lett. m, ORC¹). L'iscrizione nel registro di commercio precisa che la società, in applicazione della legge, rinuncia a un organo di revisione.

Di principio, la dichiarazione di *opting-out* produce i suoi effetti immediatamente. Anche nel caso in cui venisse decisa poco prima dell'approvazione dei conti annuali da parte dell'assemblea generale, la società non è più soggetta all'obbligo di far revisionare i suoi conti da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato (vedi Peter BÖCKLI, Revisionsstelle und Abschlussprüfung nach neuem Recht, Zurich 2007, p. 219 N 528). Gli azionisti (soci) possono quindi decidere un *opting-out* per l'esercizio annuale 2008, durante l'assemblea generale ordinaria del 2009, a patto che tale decisione sia anteriore all'approvazione dei conti annuali del 2008.

L'assemblea generale ordinaria o l'assemblea dei soci deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (art. 699, cpv. 2, CO² per la società anonima; art. 764, cpv. 2, in relazione con l'art. 699, cpv. 2, CO per la società in accomandita per azioni; art. 805, cpv. 2, CO per la società a garanzia limitata). L'obbligo di tenere l'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale è imperativo (STF 107 II 248 s. cons. 1; vedi Dieter DUBS/Roland TRUFFER, in: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 2^a ed., Basilea 2002, ad Art. 699 N 22).

L'UFRC ringrazia il Tenitore dell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino per la sua preziosa collaborazione.

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).

Se l'esercizio annuale corrisponde all'anno civile e se l'*opting-out* è deciso entro il termine legale di sei mesi, prima dell'approvazione dei conti 2008, i bilanci e i conti dei due esercizi trascorsi 2006 e 2007 devono essere depositati presso l'ufficio del registro di commercio come giustificativi.

Per le società anonime e le società cooperative che avevano l'obbligo di far revisionare i conti annuali, è compito dell'organo superiore di direzione o di amministrazione confermare per iscritto che l'ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell'ultimo esercizio cominciato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 174 ORC).

Una tale conferma non è richiesta per la società a garanzia limitata, ritenuto che non aveva l'obbligo legale di fare revisionare i suoi conti sotto l'egida del vecchio diritto. Un'eventuale disposizione statutaria che prevede tale obbligo è senza conseguenze.

Il bilancio 2008 sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale 2009 non dovrà dunque essere revisionato se l'*opting-out* per l'anno 2008 è deciso prima dell'approvazione dei conti annuali.

Nel caso in cui l'esercizio annuale corrisponde all'anno civile e l'iscrizione nel registro di commercio di un ufficio di revisione o di un *opting-out* non è richiesta prima del 30 giugno 2009, la società sarà priva di un organo imperativamente prescritto dalla legge. L'ufficio del registro di commercio dovrà di conseguenza diffidare la società a ripristinare la situazione legale (art. 154, cpv. 1, ORC). Se l'organo superiore di direzione o d'amministrazione della società non darà seguito alla diffida, l'Ufficio del registro di commercio chiederà al giudice di prendere le misure necessarie (art. 731b, art. 819 e 908, in relazione con l'art. 941a CO).

2. **Art. 179 ORC**

La menzione, iscritta nel registro di commercio, dei documenti che attestano i requisiti professionali dei revisori ai sensi dell'art. 86a, cpv. 2, ORC (vecchio diritto), è cancellata d'ufficio dal registro di commercio il 1° gennaio 2009.

La cancellazione è effettuata nel registro principale con o senza iscrizione precedente nel registro giornaliero. Conformemente all'art. 179 ORC, né l'approvazione dell'UFRC, né la pubblicazione nel FUSC sono necessari (l'UFRC rifiuterà l'approvazione di tali iscrizioni).

Per questioni di responsabilità, i documenti relativi ai requisiti professionali particolari dei revisori devono essere conservati fino al 1° gennaio 2018.

3. **Art. 9, cpv. 1, lett. g e i, Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio³**

L'UFRC approva, per via elettronica, le iscrizioni nel registro giornaliero trasmesse dagli uffici cantonali il giorno seguente al loro invio. Le iscrizioni sono così approvate *globalmente*.

Questa procedura d'approvazione "ordinaria" non costituisce un'approvazione anticipata ai sensi dell'art. 9, cpv. 1, lett. g, dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio.

La tassa per l'allestimento di un estratto prima della pubblicazione nel FUSC deve pertanto essere fissata in applicazione dell'art. 9, cpv. 1, lett. i, dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, nella forchetta prevista.

La tassa per l'ottenimento di un'approvazione anticipata da parte dell'UFRC, ai sensi dell'art. 9, cpv. 1, lett. g, dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è dovuta solo nell'ambito della procedura detta di «approvazione hyper-express». Secondo una prassi costante, una tale approvazione anticipata è accordata soltanto in caso di modifiche di capitale di importi di almeno CHF 20 milioni o in caso di iscrizioni concernenti società quotate in borsa. L'ufficio cantonale del registro di commercio trasmette all'UFRC una copia dell'iscrizione nel registro giornaliero, che è eccezionalmente approvata per fax.

³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

Questa procedura è applicata solo se l'operazione è stata preventivamente discussa con le autorità del registro di commercio ed è stata oggetto di un pre-esame. La versione trasmessa elettronicamente è determinante per la pubblicazione nel FUSC.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin



Comunicazione UFRC 1/08

17 ottobre 2008

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. **Art. 17, cpv.1, lett. c, ORC¹**

Nel caso di persone giuridiche, la notifica deve essere firmata da due membri dell'organo superiore di gestione o di amministrazione (cioè il consiglio d'amministrazione per le società anonime, i gerenti (gestori) per le società a garanzia limitata e l'amministrazione per le società cooperative) o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Questa regola è prevista dall'articolo 931a, cpv. 2, CO². Gli altri modi di firma per la notificazione (per esempio il segretario fuori consiglio) non sono più autorizzati.

2. **Art. 42 ORC**

Per lo scioglimento e la cancellazione di una società di persone occorrono due notifiche secondo gli articoli 574, cpv. 2, e 589, CO. Bisogna prima iscrivere lo scioglimento della società (art. 42, cpv. 1, ORC), e poi la cancellazione, quando la liquidazione è terminata (art. 42, cpv. 4, ORC).

L'iscrizione simultanea dello scioglimento e della cancellazione è possibile solo se l'iscrizione dello scioglimento non è stata notificata al momento della decisione di scioglimento e che la liquidazione è nel frattempo terminata.

3. **Art. 45, cpv. 2, lett. c, ORC**

Testo di pubblicazione nel caso di una liberazione mediante compensazione:

*Nuovo capitale azionario: ... Capitale azionario liberato: ... Diviso in ... azioni di CHF
Aumento ordinario del capitale azionario mediante compensazione di crediti di CHF
Quale controprestazione sono state rimesse ... azioni di CHF....*

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).

4. Art. 48, cpv. 1, lett. a, art. 50, cpv. 5, e art. 52, cpv.3, ORC

L'iscrizione dell'aumento del capitale azionario deve menzionare esplicitamente la qualifica dell'aumento (ordinario, autorizzato o condizionale).

Testo di pubblicazione nel caso di un aumento del capitale ordinario, autorizzato o condizionale:

Nuovo capitale azionario: CHF Capitale azionario liberato: ...Diviso in azioni di CHF.... Aumento ordinario del capitale.

Nuovo capitale azionario: CHF.... Capitale azionario liberato: ...Diviso inazioni di CHF.... Aumento autorizzato del capitale (basato sulla decisione d'autorizzazione del xx.xx.xxxx).

Nuovo capitale azionario: CHF.... Capitale azionario liberato:.... Diviso in azioni di CHF.... Aumento condizionale del capitale (basato sulla decisione relativa alla concessione di diritti del xx.xx.xxxx).

Testo di pubblicazione nel caso d'aumenti di capitale combinati di diversi tipi :

Nuovo capitale azionario: CHF ... Capitale azionario liberato: ...Diviso inazioni di CHF ... Aumento ordinario del capitale diCHF e aumento autorizzato del capitale di CHF....basato sulla decisione d'autorizzazione del xx.xx.xxxx.

(Nel caso d'aumenti combinati di capitali di parecchi tipi, i diversi aumenti devono essere iscritti separatamente con il loro ammontare. Non è necessario indicare l'ammontare totale dell'aumento neppure il valore nominale delle azioni emesse visto che dette informazioni risultano dalla rubrica "capitale azionario". La cronologia dello svolgimento deve essere riprodotta correttamente nel registro.)

5. Art. 48, cpv. 2, in combinato con l'art. 45, cpv. 2, lett. c, ORC

Testo di pubblicazione nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio:

Nuovo capitale azionario: CHF... Capitale azionario liberato:... Diviso in ... azioni di CHF Aumento ordinario del capitale mediante conversione di fondi propri liberamente disponibili.

6. Art. 49, cpv. 3, e 51, cpv. 3, ORC

Testo di pubblicazione nel caso di introduzione di una disposizione statutaria relativa ad un aumento autorizzato o condizionale di capitale (decisione di autorizzazione o relativa alla concessione dei diritti presa dall'assemblea generale):

L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento di capitale autorizzato (o: condizionale) mediante decisione del xx.xx.xxxx. Per i dettagli vedi statuti.

7. Art. 50, cpv. 2, lett. h in fine, ed art. 50, cpv. 6, ORC

Testo di pubblicazione quando l'ammontare dell'aumento autorizzato di capitale è raggiunto o il termine scaduto:

Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale [basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del xx.xx.xxxx], visto che l'ammontare dell'aumento è stato raggiunto [o: il termine è scaduto].

8. Art. 53, cpv. 4, ORC

Testo di pubblicazione nel caso d'esercizio o d'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione:

Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale [basata sulla deliberazione di concessione del xx.xx.xxxx] a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione [o: d'opzione].

9. Art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC

Gli obblighi di fornire prestazioni accessorie da un lato e diritti preferenziali, di prelazione o di compera dall'altro (art. 776a, cpv. 1, ch. 1 e 2, CO), devono essere introdotti separatamente nello statuto. Conformemente all'art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC, il registro deve contenere per i dettagli solo un rinvio generale allo statuto.

Testo di pubblicazione:

Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera: per i dettagli, si veda lo statuto.

Il divieto di concorrenza e le pene convenzionali non sono degli obblighi di fornire prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 73, cpv. 1, lett. k, ORC. Non sono iscritti nel registro.

10. Art. 73, cpv. 1, lett. n, ORC

Testo di pubblicazione concernente le modalità statutarie del trasferimento di quote sociali:

Lo statuto deroga alla legge per le modalità del trasferimento di quote sociali: per i dettagli, si veda lo statuto.

11. Art. 74 ORC

Visto che il diritto della Sagl prevede solo un tipo d'aumento di capitale sociale, *nessuna* indicazione sull'aumento del capitale è necessaria, al contrario del diritto della SA.

12. Art. 76, cpv. 2, in combinato disposto con l'art. 45, cpv. 2, lett. a, ORC

Nel caso di conferimenti in natura bisogna indicare quante quote sociali sono state emesse (e non più l'imputazione del prezzo dell'oggetto sul capitale).

Testo di pubblicazione:

Conferimento in natura: la società riprende diversi articoli d'equipaggiamento [al prezzo di CHF ...] secondo il contratto del xx.xx.xxxx; ... quote sociali di CHF ... sono rimesse come contropartita.

13. Art. 89 e 93 ORC

Per la società anonima (art. 739 segg. CO), la società a garanzia limitata (art. 826, cpv. 2, in combinato con gli art. 739 segg. CO), la società cooperativa (art. 913, cpv. 1, in combinato con gli art. 739 segg. CO) e le associazioni (art. 58 CC, in combinato con gli art. 913, cpv. 1, e 739 segg. CO), lo scioglimento e la liquidazione devono essere iscritti nel registro in due tappe.

Gli art. 89 e 93 ORC rinviano alle disposizioni sulla società anonima per quanto riguarda l'iscrizione e lo scioglimento in vista di liquidazione e di cancellazione seguente della società cooperativa o dell'associazione (art. 63 e 65 ORC). Queste regole si applicano per analogia se sono compatibili con il diritto delle società cooperative e delle associazioni. La legge *non* prevede per queste forme giuridiche che la decisione di scioglimento richiede la forma dell'atto pubblico. Perciò l'art. 63, cpv. 2, lett. a, ORC non è applicabile. Invece dell'atto pubblico, il verbale dell'assemblea generale sarà prodotto come documento giustificativo.

14. Art. 92, lett. j e m, ORC

L'associazione deve designare un ufficio di revisione e farlo iscrivere a registro di commercio se oltrepassa i valori fissati dall'art. 69b, cpv. 1, CC; e pertanto sottomessa ad una revisione ordinaria. Secondo l'art. 69b, cpv. 2, CC, l'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione se un socio, personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi, lo chiede. Negli altri casi, gli statuti e l'assemblea sociale possono disciplinare liberamente la revisione (art. 69b, cpv. 4, CC).

Se la legge obbliga l'associazione a far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria o limitata, essa deve richiedere l'iscrizione dell'ufficio di revisione nel registro di commercio (art. 61, cpv. 1, ORC). L'ufficio di revisione deve essere abilitato dall'Autorità di sorveglianza dei revisori.

Se lo statuto o l'assemblea sociale prevedono che l'associazione non effettua una revisione della contabilità, sia ordinaria sia limitata, le persone che se ne occupano non devono essere iscritte nel registro di commercio come uffici di revisione. Lo statuto dell'associazione non deve neanche menzionarle come uffici di revisione per evitare di indurre i terzi in errore. Denominazioni come "organo di controllo" o "revisori dei conti" sono autorizzate sotto rubrica "organizzazione" ai sensi dell'art. 92, lett. j, ORC.

15. Art. 97 ORC

Per lo scioglimento in vista della liquidazione e poi della cancellazione della fondazione, l'art. 97 ORC rinvia alle disposizioni applicabili alla società anonima, ma solo se "l'autorità di sorveglianza abbia espressamente ordinato una liquidazione" (art. 97, cpv. 2, ORC). Lo scioglimento è iscritto sulla base della decisione di detta autorità. Negli altri casi, la fondazione può essere cancellata sulla base della decisione di soppressione resa dall'autorità di sorveglianza. Tuttavia la cancellazione deve ancora essere approvata dalle autorità fiscali.

16. Art. 110 ORC

L'iscrizione della succursale di enti giuridici con sede principale in Svizzera deve limitarsi alle indicazioni menzionate nell'ordinanza. Altre informazioni sono inutili.

Testo di pubblicazione:

XX SA, succursale di Berna, CH-036..., Neuengasse 6, 3011 Berna (nuova iscrizione). Numero di identificazione dello stabilimento principale: CH-020... : ditta dello stabilimento principale: XX SA. Forma giuridica dello stabilimento principale: società anonima. Sede principale: Zurich. (Se del caso: indicazione delle persone autorizzate a rappresentare solo la succursale.)

Secondo l'art. 110, cpv. 1, lett. e, ORC, l'iscrizione menziona unicamente le persone autorizzate a rappresentare la succursale e, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale.

Bisogna distinguere diverse fattispecie:

- X. è menzionato nell'iscrizione dello stabilimento principale con "firma limitata allo stabilimento principale". Può essere iscritto per la succursale come "responsabile della succursale con firma limitata alla succursale".
- X. è menzionato nell'iscrizione dello stabilimento principale con pieni poteri di firma (il suo potere di rappresentanza comprende lo stabilimento principale e le succursali). *Non può* essere iscritto per la succursale diversamente da quello della sede principale.
- X. non è registrato alla sede principale. Può essere menzionato nell'iscrizione della succursale con una funzione specifica (per esempio "responsabile della succursale"). Il suo potere di firma sarà valido solo per la succursale.

Per le succursali esistenti, le mutazioni relative ai fatti che non devono più essere menzionati nel registro non saranno iscritte. Se una società notifica l'iscrizione di una mutazione concernente una succursale, bisogna adattare tutta l'iscrizione al nuovo diritto. Si deve fare attenzione a non mischiare i fatti dipendenti del nuovo diritto e quelli del vecchio diritto per evitare che l'iscrizione sia incomprensibile.

17. Art. 114 ORC

Testo di pubblicazione per le succursali di enti giuridici con sede principale all'estero:

ABL B.V., Amsterdam, succursale di Baar, CH-170.... Blegistrasse 99, 6340 Baar, succursale estera (nuova iscrizione). Ditta dello stabilimento principale: ABL B.V. Sede principale : Amsterdam (NL). Forma giuridica dello stabilimento principale: Besloten Vennootschap [del diritto olandese]. Stabilimento principale registrato il: 01.04.1998. Capitale dello stabilimento principale : EUR 120'000; capitale liberato : EUR 120'000. Scopo della succursale: transazioni finanziarie di ogni genere, leasing inclusivo. Firma individuale è conferita a Van Zok, Femke, cittadina olandese, a Zandvoort (NL), direttrice, e Schweizer, Beat, di Zoug, a Baar, direttore della succursale.

La descrizione dello scopo della succursale deve corrispondere alle norme svizzere (art.118, ORC): cioè bisogna iscrivere, sia lo scopo dello stabilimento principale straniero sia, se detto scopo non adempie le esigenze del diritto svizzero, uno scopo specifico della succursale (questo secondo scopo deve tuttavia coincidere con quello dello stabilimento principale).

18. Art. 117, cpv. 4, ORC

Per uniformare la prassi, bisogna indicare eventuali altri indirizzi di un'entità giuridica in Svizzera come segue:

Altro indirizzo: Via San Gottardo 12, 6900 Lugano

Altro indirizzo: casella postale 780, 6500 Bellinzona

Espressioni come " locali commerciali ", " ufficio ", " indirizzo amministrativo ", " indirizzo postale ", etc. non potranno più essere usate).

19. Art. 152, cpv. 2, art. 153, cpv. 1, art. 154, cpv. 1, e art. 155, cpv. 1, ORC

Il termine di 30 giorni fissato dall'ufficio del registro di commercio per procedere alla notificazione è un *termine perentorio legale*. Se scade senza che sia utilizzato, le sanzioni previste si applicano. Nessuna proroga è possibile.

L'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione d'ufficio conformemente all'art. 156 ORC, sulla base della sua decisione, non appena detta decisione è cresciuta in giudicato.

20. Art. 153 ORC

Testo di pubblicazione nel caso dell'art. 153 ORC (assenza di domicilio):

Ditte individuali: ... La ditta è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 153 ORC, visto che il termine fissato al titolare per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio alla sede della ditta è scaduto senza esito.

Società di persone e persone giuridiche (non applicabile alle fondazioni): ... Nuova ditta: XX SA, in liquidazione. La società è sciolta d'ufficio conformemente all'art.153 ORC, visto che il termine fissato per ripristinare la situazione legale concernente il domicilio alla sede della ditta è scaduto senza esito. Firma individuale di ..., liquidatore.

21. Art. 154 ORC

Testo di pubblicazione nel caso dell'art. 154 ORC (lacune nell'organizzazione):

... Con Decreto della Pretura del Distretto di ... del xx.xx.xxxx, la società è stata sciolta conformemente all'art. 731b CO ; la sua liquidazione è stata ordinata secondo le disposizioni applicabili al fallimento.

22. Art. 155 ORC

Testo di pubblicazione nel caso dell'art. 155, al. 3, ORC (società senza attività e senza attivo):

... La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 155, cpv. 3, ORC [non è stato fatto valere alcun interesse al mantenimento dell'iscrizione].

23. Art. 159, cpv. 1, lett. b, ORC

Oltre la data bisogna indicare il momento della dichiarazione del fallimento. E d'uso menzionare anche il tribunale competente.

Testo di pubblicazione all'apertura del fallimento:

Ditta individuale: ... Con decreto della Pretura del Distretto di ... del xx.xx.xxxx è stato pronunciato il fallimento del titolare della ditta individuale con effetto in data xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx.

Società di persone e persone giuridiche: ... Nuova ditta: XX in liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di ... del xx.xx.xxxx, è stato pronunciato il fallimento della società con effetto in data xx.xx.xxxx, alle ore xx.xx.

24. Art. 159, al. 5, lett. a, ORC

Risulta dalla formulazione di questa disposizione che il termine di tre mesi vale anche per le ditte individuali. Gli uffici del registro di commercio devono aspettare tre mesi dopo la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento, per mancanza di attivo, prima di cancellare l'ente giuridico di ogni natura che sia.

Testo di pubblicazione:

... visto che non è stata fatta alcuna opposizione [se si tratta di una ditta individuale: e che l'esercizio dell'azienda è cessato], l'ente giuridico è cancellato d'ufficio conformemente all'art. 159, cpv. 5, lett. a, ORC.

25. Art. 160, cpv. 2, ORC

Testo di pubblicazione in caso di concessione della moratoria concordataria:

... Con decreto del xx.xx.xxxx, la Pretura del Distretto di ... ha concesso una moratoria a scopo di concordato fino al zz.zz.zzzz. Firma [individuale] da YY, in..., commissario.

26. Art. 164, al. 4, ORC

Testo di pubblicazione in caso di reinscrizione su ordine del tribunale:

... Nuova ditta: XX SA in liquidazione. La società è reinscritta nel registro di commercio conformemente alla decisione della Pretura del Distretto di ... del xx.xx.xxxx. Indirizzo della società in liquidazione: c/o XX fiduciaria SA, ... nuove persone iscritte: ZZ, di ..., in ..., liquidatore con firma individuale.

Se il liquidatore e l'indirizzo di liquidazione erano già iscritti e non cambiano dopo la reinscrizione, bisogna indicare quanto segue:

... I fatti iscritti concernenti il liquidatore e l'indirizzo della società in liquidazione rimangono invariati.

27. Art. 174 ORC

L'art. 174 ORC è applicabile unicamente alla società anonima, alla società in accomandita per azioni ed alla società cooperativa. La società a garanzia limitata non era sottoposta a revisione prima del primo gennaio 2008. Non si può pertanto rinunciare al controllo del conto annuale 2007.

28. Art. 177 ORC

Secondo il nuovo diritto, i nomi commerciali e le insegne non possono più essere iscritti nel registro di commercio. Possono essere menzionati nella descrizione dello scopo ma senza essere qualificati come “nome commerciale” o “insegna”.

Testo di pubblicazione:

Scopo: gestione del ristorante "Circolo sociale".

29. Art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO

Occorre almeno una persona domiciliata in Svizzera per rappresentare una società anonima, una società a garanzia limitata o una società cooperativa. Secondo la legge, è possibile che si tratti di un membro dell'organo superiore di gestione o di amministrazione o di un direttore.

Il concetto di direttore deve essere interpretato alla luce dell'art. 718, cpv. 2, CO: si tratta pertanto di un “terzo” (cioè di una persona non membro del consiglio di amministrazione) al quale il potere di rappresentanza è stato delegato. Non è necessario che detta persona sia iscritta nel registro di commercio a titolo di direttore.

Procuratori o mandatari commerciali non rispondono alle esigenze degli art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898, cpv. 2, CO.

30. Le persone fisiche non possono essere iscritte come “uffici di revisione”.

Se un'entità giuridica ha scelto una persona fisica, abilitata come revisore, per assumere prestazioni di servizi di revisione, è la ditta individuale della quale detta persona è titolare, iscritta nel registro di commercio e abilitata dall'Autorità di sorveglianza per la revisione, che deve essere iscritta come ufficio di revisione (si veda art. 8 dell'Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.³). Non è ammissibile iscrivere una persona fisica come ufficio di revisione.

Testo di pubblicazione:

..., H. Müller Revisioni (CH-...), in Z, ufficio di revisione (no: ... Harald Müller, di M, in Z, ufficio di revisione.)

31. Citazioni di disposizioni di leggi ed ordinanze federali

Se delle disposizioni delle leggi o delle ordinanze federali sono citate in un iscrizione, bisogna rispettare la presentazione della Cancelleria federale e le abbreviazioni ufficiali di detti atti legislativi (per esempio: art. 938a, cpv. 1, CO, art. 62, cpv. 2, ORC).

Se si riferisce a delle disposizioni del vecchio diritto, la citazione deve essere accompagnata di un “v” (per “vecchio”) con l'abbreviazione ufficiale dell'atto (per esempio: vCO, vORC).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin

³Ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (ordinanza sui revisori (OSRev); RS 221.302.3)